

**REGIONE
ABRUZZO**



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI. GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO
VIA RIETI, NR. 45 – 65121 - PESCARA (PE)**

***DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
“TESTO UNICO DEL WELFARE”***

Pescara – 11 marzo 2012

Sommario

Sommario.....	2
Libro I.....	21
Principi, organi, atti e programmazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione	21
TITOLO I.....	22
Disposizioni generali.....	22
Capo I.....	22
Finalità ed ambito di applicazione.....	22
Articolo 1.....	22
Finalità.....	22
Capo II.....	23
Ambito di applicazione.....	23
Articolo 2.....	23
Ambito di applicazione delle politiche del lavoro, della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento.....	23
Articolo 3.....	25
Ambito di applicazione delle politiche sociali di promozione, riconoscimento e sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.....	25
TITOLO II.....	27
Assetto Istituzionale e Funzioni delle Politiche del Lavoro e della Formazione.....	27
Capo I.....	27
Funzioni programmatiche della Regione Abruzzo.....	27
Articolo 4.....	27
Funzioni programmatiche della Regione Abruzzo in materia di politiche del lavoro	27
Articolo 5.....	29
Funzioni Programmatiche della Regione Abruzzo in materia di Formazione ed Istruzione ed orientamento.....	29
Capo II.....	31
Osservatorio del Mercato del Lavoro.....	31
Articolo 6.....	32
Le Funzioni dell'osservatorio del mercato del lavoro.....	32
Capo III.....	32
Funzioni gestionali della Regione Abruzzo	32
Articolo 7.....	32
Le Funzioni regionali gestionali in materia di politiche del lavoro.....	32
Articolo 8.....	34
Le Funzioni regionali gestionali nell'ambito delle politiche formative e dell'istruzione.....	34
TITOLO III.....	35
Capo I.....	35
Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione.....	35

Articolo 9.....	35
Istituzione della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione.....	35
Articolo 10.....	37
Funzioni della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione.....	37
Capo II.....	38
Comitato Istituzionale di Coordinamento.....	38
Articolo 11.....	38
Istituzione del Comitato Istituzionale di Coordinamento.....	38
Articolo 12.....	39
Funzioni del Comitato Istituzionale di Coordinamento.....	39
Capo III.....	39
Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.).....	39
Articolo 13.....	39
Istituzione del Comitato di Intervento.....	39
per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.).....	39
Articolo 14.....	41
Funzioni del Comitato di Intervento.....	41
per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.).....	41
Capo IV.....	41
Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo.....	41
Articolo 15.....	41
Istituzione della Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo.....	41
Articolo 16.....	43
Funzioni della Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo.....	43
Capo V.....	43
Consiglieri Regionali di Parità.....	43
Articolo 17.....	44
Il Consigliere Regionale di Parità.....	44
Capo VI.....	44
Articolo 18.....	44
Potere sostitutivo.....	44
TITOLO IV.....	45
Programmazione e strumenti di governance	45
Capo I.....	45
Programmazione triennale.....	45
Articolo 19.....	45
Programma triennale regionale per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento .	45
Capo II.....	46
Standard minimi di funzionamento dei Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione.....	46
Articolo 20.....	46
Standard minimi di funzionamento dei Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione.	46
Articolo 21.....	47

Masterplan dei Servizi per il Lavoro.....	47
Capo III.....	48
Monitoraggio e Osservatorio della Conoscenza.....	48
Articolo 22.....	48
Monitoraggio e valutazione delle politiche per il lavoro, la formazione, istruzione ed orientamento	48
Articolo 23.....	48
Osservatorio Regionale della Conoscenza.....	48
Articolo 24.....	49
Sistema Regionale di monitoraggio della dimensione di genere.....	49
TITOLO V.....	50
Il sistema integrato dei servizi per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento.....	50
Disposizioni generali.....	50
Articolo 25.....	50
Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, la Formazione l'Istruzione e l'orientamento.	50
Articolo 26.....	51
Organizzazione generale del Sistema Regionale Integrato dei Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento.....	51
Articolo 27.....	52
La rete degli operatori del Sistema Regionale Integrato dei Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento.....	52
TITOLO VI.....	54
La rete dei soggetti del sistema integrato dei servizi per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento	54
Capo I.....	54
I Centri per l'Impiego.....	54
Articolo 28.....	54
Ruolo dei Centri per l'Impiego.....	54
Articolo 29.....	54
Funzioni dei Centri per l'Impiego.....	54
Articolo 30.....	55
Sportello integrato PALFILS.....	55
Capo II.....	56
I Soggetti Autorizzati ed Accreditati ai servizi per il lavoro.....	56
Articolo 31.....	56
Autorizzazione.....	56
Articolo 32.....	57
Regimi particolari di autorizzazione.....	57
Articolo 33.....	57
Accreditamento Ai servizi per il lavoro.....	57
Articolo 34.....	58
Funzioni degli Operatori Accreditati.....	58
Capo III.....	59
I soggetti del Sistema educativo di Istruzione e Formazione.....	59
Articolo 35.....	59

Ambito di applicazione	59
Articolo 36.....	60
Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione.....	60
Articolo 37.....	60
Le istituzioni formative.....	60
Articolo 38.....	61
Riconoscimenti e certificazioni.....	61
Articolo 39.....	62
L'Accreditamento alla formazione ed all'orientamento e l'istituzione dell'elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione.....	62
Articolo 40.....	62
L'elenco dei Soggetti accreditati.....	62
Capo IV.....	63
Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A.....	63
Articolo 41.....	63
Istituzione di Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A.	63
Articolo 42.....	64
Oggetto sociale.....	64
Articolo 43.....	65
Sede legale ed unità operative locali.....	65
Articolo 44.....	65
Indirizzo e controllo.....	65
Articolo 45.....	66
Capitale sociale.....	66
Articolo 46.....	66
Organi della società.....	66
Articolo 47.....	67
Assemblea.....	67
Articolo 48.....	67
Amministratore Unico.....	67
Articolo 49.....	67
Collegio Sindacale.....	67
Capo V.....	69
I servizi telematici.....	69
Articolo 50.....	69
Il Sistema Informativo Regionale del Lavoro dell'Abruzzo.....	69
Articolo 51.....	69
L'integrazione tra i sistemi informativi del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'orientamento.....	69
Articolo 52.....	70
La Borsa Lavoro Abruzzo	70
Articolo 53.....	71
I servizi europei dell'Occupazione (eures).....	71
Capo VI.....	72
Il Sistema Regionale delle Competenze Professionali.....	72

Articolo 54.....	72
Finalità del sistema Regionale delle Competenze Professionali.....	72
Articolo 55.....	72
Le competenze professionali.....	72
Articolo 56.....	73
I profili professionali.....	73
Articolo 57.....	73
Il Catalogo Regionale delle Professioni.....	73
Articolo 58.....	73
La certificazione dei Mestieri.....	73
Articolo 59.....	74
Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi.....	74
Articolo 60.....	74
Il libretto formativo.....	74
TITOLO VII.....	76
Politiche attive e passive del lavoro	76
Capo I.....	76
Disposizioni Generali	76
Articolo 61.....	76
Finalità.....	76
Articolo 62.....	77
Strumenti.....	77
Capo II.....	78
Promozione e qualificazione dell'occupazione.....	78
Articolo 63.....	78
Priorità di intervento.....	78
Articolo 64.....	78
Conciliazione tra tempi di lavoro, famiglia e cura.....	78
Articolo 65.....	79
Mobilità territoriale dei lavoratori.....	79
articolo 66.....	80
Crisi occupazionali.....	80
Capo III.....	81
Incentivi all'occupazione.....	81
Articolo 67.....	81
Incentivi e assegni di servizio.....	81
Articolo 68.....	82
Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.....	82
Articolo 69.....	82
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro.....	82
Articolo 70.....	83
Misure a sostegno dell'autoimpiego e della creazione d'impresa.....	83
Articolo 71.....	84
microcredito.....	84
Articolo 72.....	84

Fondo regionale per l'occupazione	84
Capo IV.....	85
Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.....	85
Articolo 73.....	85
Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili.....	85
Articolo 74.....	86
Partecipazione.....	86
Articolo 75.....	86
Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili.....	86
Articolo 76.....	87
Assunzioni e convenzioni.....	87
Articolo 77.....	87
Attivazione del collocamento mirato nelle Pubbliche Amministrazioni.....	87
Articolo 78.....	87
Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali.....	87
Capo V.....	90
Orientamento al lavoro e tirocini.....	90
Articolo 79.....	90
Orientamento al lavoro.....	90
Articolo 80.....	90
Tirocini.....	90
Articolo 81.....	91
Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini.....	91
Articolo 82.....	92
Qualificazione dei tirocini.....	92
Capo VI.....	93
Disciplina dell'apprendistato.....	93
Articolo 83.....	93
Principi generali.....	93
Articolo 84.....	93
Finalità.....	93
Articolo 85.....	94
Obiettivi della formazione nell'apprendistato.....	94
Articolo 86.....	94
Disciplina generale dell'apprendistato.....	94
Articolo 87.....	95
Offerta formativa degli enti accreditati.....	95
Articolo 88.....	95
Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.....	95
Articolo 89.....	95
Commissione Regionale per l'apprendistato.....	95
Articolo 90.....	96
Disciplina generale dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.....	96
Articolo 91.....	96

Disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.....	96
Articolo 92.....	97
Disciplina generale dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca.....	97
Articolo 93.....	97
Monitoraggio e controllo.....	97
Articolo 94.....	97
Norma transitoria.....	97
TITOLO VIII.....	98
Politiche della formazione e dell'istruzione	98
Capo I.....	98
Il sistema formativo.....	98
Sezione I.....	98
Elementi fondamentali del sistema formativo.....	98
Articolo 95.....	98
Natura e caratteristiche del sistema formativo.....	98
Articolo 96.....	99
Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo.....	99
Articolo 97.....	99
Le indicazioni regionali per l'offerta formativa.....	99
Articolo 98.....	100
Standard formativi e certificazioni.....	100
Articolo 99.....	100
Il repertorio regionale.....	100
Articolo 100.....	100
Corsi riconosciuti.....	100
Sezione II.....	101
Sostegno e sviluppo dell'innovazione.....	101
Articolo 101.....	101
Qualificazione delle risorse umane.....	101
Articolo 102.....	102
Ricerca e innovazione.....	102
Articolo 103.....	102
Metodologie didattiche nel sistema formativo.....	102
Articolo 104.....	103
Percorsi formativi nei luoghi di lavoro.....	103
Articolo 105.....	103
L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio e disabili.....	103
Capo II.....	104
Il sistema formativo.....	104
Sezione I.....	104
attività formative e sistema informativo.....	104
articolo 106.....	104
Finanziamento dei soggetti e delle attività Formative.....	104
Articolo 107.....	104

Assegni formativi.....	104
Articolo 108.....	104
Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati.....	104
Articolo 109.....	105
Sistema informativo.....	105
Capo III.....	106
La formazione professionale e l'istruzione.....	106
Sezione I.....	106
Formazione professionale.....	106
Articolo 110.....	106
Finalità.....	106
Articolo 111.....	106
Tipologie.....	106
Articolo 112.....	107
Accesso alla formazione professionale iniziale.....	107
Articolo 113.....	107
Criteri della programmazione.....	107
Sezione II.....	107
Sistema di certificazione nelle politiche integrate di formazione, istruzione e lavoro.....	107
Articolo 114.....	108
Sistema di certificazione.....	108
Sezione III.....	109
Offerta formativa.....	109
Articolo 115.....	109
Natura e articolazione dell'offerta.....	109
Articolo 116.....	109
Integrazione tra istruzione e formazione professionale.....	109
Articolo 117.....	110
Educazione degli adulti.....	110
Articolo 118.....	110
Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione.....	110
Articolo 119.....	111
Istruzione e formazione tecnica superiore.....	111
Articolo 120.....	111
Poli formativi.....	111
Articolo 121.....	111
Formazione continua e permanente.....	111
Articolo 122.....	112
Formazione abilitante.....	112
Articolo 123.....	112
Orientamento scolastico e professionale.....	112
Articolo 124.....	112
Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale.....	112
Articolo 125.....	113
Le indicazioni regionali per l'offerta formativa.....	113

Sezione IV.....	114
Rete degli operatori.....	114
Articolo 126.....	114
Scuole regionali specializzate.....	114
Articolo 127.....	114
Formazione nella pubblica amministrazione.....	114
Articolo 128.....	115
Qualificazione del sistema.....	115
Sezione V.....	115
Efficacia ed efficienza del sistema.....	115
Articolo 129.....	115
Valutazione del sistema.....	115
Articolo 130.....	116
Attribuzione delle risorse.....	116
Sezione VI.....	116
Sostegno al successo formativo ed al rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.....	116
Articolo 131.....	116
Interventi a sostegno del successo formativo.....	116
Articolo 132.....	117
Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.....	117
Articolo 133.....	117
Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali.....	117
Articolo 134.....	117
Interventi per la continuità educativa.....	117
Articolo 135.....	118
Arricchimento dell'offerta formativa.....	118
Sezione VII.....	118
Integrazione tra la formazione professionale e l'istruzione.....	118
articolo 136.....	119
Disposizioni generali.....	119
Articolo 137.....	119
Biennio integrato nell'obbligo formativo.....	119
Sezione VIII.....	120
Educazione degli adulti.....	120
Articolo 138.....	120
Apprendimento per tutta la vita.....	120
Articolo 139.....	121
Educazione degli adulti.....	121
Articolo 140.....	121
Programmazione e attuazione degli interventi.....	121
Articolo 141.....	122
Università della libera età.....	122
TITOLO IX.....	123
Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.....	123

Capo I.....	123
Sicurezza nel lavoro.....	123
Articolo 142.....	123
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa.....	123
Articolo 143.....	124
Interventi.....	124
Articolo 144.....	125
Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.....	125
Capo II.....	126
Regolarità del lavoro.....	126
Articolo 145.....	126
Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro.....	126
TITOLO X.....	127
Disposizioni Abrogative E Transitorie.....	127
Articolo 146.....	127
Abrogazioni	127
Articolo 147.....	127
Disposizioni transitorie.....	127
Articolo 148.....	127
Disposizioni attuative.....	127
Libro II.....	128
Politiche sociali.....	128
TITOLO I.....	129
Disposizioni generali.....	129
Articolo 149.....	129
Finalità.....	129
Articolo 150.....	129
Principio di domiciliarità.....	129
Assetto istituzionale e funzioni delle politiche sociali	129
Capo I.....	130
Competenze della Regione Abruzzo.....	130
Articolo 151.....	130
Competenze generali della Regione Abruzzo.....	130
Articolo 152.....	131
Competenze della Regione Abruzzo in materia di accoglienza e sostegno di Persone Immigrate.....	131
Articolo 153.....	131
Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali.....	131
Articolo 154.....	132
Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato.....	132
Articolo 155.....	132
Conferenza regionale del volontariato.....	132
Articolo 156.....	132
Conferenza regionale delle associazioni di promozione sociale.....	132

Capo II.....	133
Funzioni della Regione Abruzzo e dei Comuni.....	133
Articolo 157.....	133
Funzioni della Regione Abruzzo.....	133
Articolo 158.....	133
Competenze dei Comuni.....	133
Capo III.....	135
Il ruolo degli altri soggetti.....	135
Articolo 159.....	135
Concorso del terzo settore.....	135
Articolo 160.....	135
Aziende di Servizi alla Persona.....	135
Articolo 161.....	136
Altri soggetti.....	136
Capo IV.....	136
Organismi regionali.....	136
Articolo 162.....	136
Commissione Regionale per le Politiche Sociali.....	136
Articolo 163.....	138
Conferenza Regionale delle Politiche Sociali.....	138
Articolo 164.....	138
Commissione Regionale per le politiche a favore delle persone disabili.....	138
Articolo 165.....	140
Consulta delle associazioni familiari.....	140
Articolo 166.....	140
Garante regionale dei diritti del minore.....	140
Articolo 167.....	142
Osservatorio Sociale regionale.....	142
TITOLO III.....	144
Il sistema integrato delle politiche sociali.....	144
Capo I.....	144
Disposizioni generali.....	144
Articolo 168.....	144
Principi fondamentali del Sistema Integrato delle Politiche Sociali.....	144
Articolo 169.....	144
Carattere universalistico dei servizi sociali.....	144
Articolo 170.....	145
Diritto alle prestazioni.....	145
Articolo 171.....	146
Integrazione socio-sanitaria.....	146
Articolo 172.....	146
Livelli essenziali di assistenza sociale.....	146
Capo II.....	147
La Realizzazione del Sistema integrato delle Politiche Sociali.....	147
Articolo 173.....	147

I principi per la realizzazione del Sistema Integrato delle Politiche Sociali.....	147
Articolo 174.....	147
Strumenti e metodi per la realizzazione del Sistema Integrato delle Politiche Sociali.....	147
Articolo 175.....	148
Ambiti territoriali sociali.....	148
Articolo 176.....	148
Gestione associata.....	148
Articolo 177.....	148
Sistema locale delle politiche sociali.....	148
Capo III.....	149
Strumenti di Programmazione del Sistema Integrato di Politiche Sociali.....	149
Articolo 178.....	149
Piano Sociale Regionale.....	149
Articolo 179.....	149
Piano di Zona.....	149
Articolo 180.....	150
Piano Locale per la Non Autosufficienza.....	150
Articolo 181.....	151
Sistema informativo.....	151
Articolo 182.....	151
Finanziamento del sistema integrato.....	151
TITOLO IV.....	152
Il ruolo della famiglia nel sistema integrato dei servizi sociali.....	152
Articolo 183.....	152
Valorizzazione della famiglia nel sistema integrato dei servizi.....	152
Articolo 184.....	152
Obiettivi.....	152
Articolo 185.....	153
Priorità di intervento.....	153
TITOLO V.....	155
Tipologie di politiche sociali.....	155
Articolo 186.....	155
Politiche per il sostegno dell'educazione e della crescita di minori.....	155
Articolo 187.....	155
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città.....	155
Articolo 188.....	156
Politiche abitative.....	156
Articolo 189.....	156
Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana.....	156
Articolo 190.....	156
Interventi di sostegno economico e contrasto alle povertà.....	156
Articolo 191.....	158
Politiche per le persone immigrate.....	158
Articolo 192.....	159

Azioni ed interventi di competenza degli Ambiti territoriali sociali (A.T.S.) in materia di Politiche per gli immigrati.....	159
Articolo 193.....	160
Registro dei centri di accoglienza.....	160
Articolo 194.....	160
Centri di accoglienza già in funzione.....	160
TITOLO VI.....	161
Tipologie, standard, autorizzazione ed accreditamento.....	161
Capo I.....	161
Criteri Generali.....	161
Articolo 195.....	161
Principi.....	161
Capo II.....	161
Le Strutture Socio-Assistenziali.....	161
Articolo 196.....	161
Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione.....	161
Articolo 197.....	162
Strutture per minori.....	162
Articolo 198.....	163
Strutture per disabili.....	163
Articolo 199.....	164
Strutture per anziani.....	164
Articolo 200.....	165
Strutture per persone con problematiche psico-sociali.....	165
Articolo 201.....	165
Strutture per adulti con problematiche sociali.....	165
Capo III.....	166
I Servizi Socio-Assistenziali.....	166
Articolo 202.....	167
Servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi.....	167
Articolo 203.....	168
Definizione dei servizi socio-assistenziali.....	168
Articolo 204.....	170
Titoli per l'acquisto di servizi.....	170
Articolo 205.....	170
Autorizzazione Comunale.....	170
Articolo 206.....	171
Requisiti minimi per l'autorizzazione.....	171
Articolo 207.....	171
Permanenza dei requisiti di autorizzazione.....	171
Articolo 208.....	172
Registri delle Strutture Autorizzate.....	172
Articolo 209.....	172
Accreditamento.....	172
Articolo 210.....	173

Affidamento dei servizi.....	173
Articolo 211.....	173
Formazione delle professioni sociali.....	173
TITOLO VII.....	175
Accesso e partecipazione degli utenti.....	175
Articolo 212.....	175
Carta dei servizi.....	175
Articolo 213.....	175
Modalità di accesso ai servizi.....	175
Articolo 214.....	176
Tutela degli utenti.....	176
Articolo 215.....	176
Agenzie Sociali.....	176
TITOLO VIII.....	178
Volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.....	178
Capo I.....	178
Norme Generali.....	178
Articolo 216.....	178
Oggetto.....	178
Capo II.....	178
Le organizzazioni di volontariato.....	178
Articolo 217.....	178
Finalità.....	178
Articolo 218.....	178
Attività del volontariato.....	178
Articolo 219.....	179
Organizzazioni di volontariato.....	179
Articolo 220.....	180
Partecipazione alla programmazione.....	180
Articolo 221.....	180
Formazione e qualificazione professionale.....	180
Articolo 222.....	180
Contributo alle attività di volontariato.....	180
Articolo 223.....	181
Convenzioni.....	181
Articolo 224.....	181
Norma di rinvio.....	181
Capo III.....	182
Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.....	182
Sezione I.....	182
Disposizioni generali.....	182
Articolo 225.....	182
Articolo 226.....	182
Definizioni.....	182
Articolo 227.....	183

Articolo 228.....	183
Articolo 229.....	184
Risorse economiche.....	184
Sezione II.....	185
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.....	185
Articolo 230.....	185
Istituzione Registro e requisiti per l'iscrizione.....	185
Articolo 231.....	185
Struttura del Registro.....	185
Articolo 232.....	186
Procedure per l'iscrizione.....	186
Articolo 233.....	187
Adempimenti successivi all'iscrizione.....	187
Articolo 234.....	188
Revisione del Registro.....	188
Articolo 235.....	188
Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.....	188
Sezione III.....	189
Osservatorio e conferenza regionale dell'associazionismo.....	189
Articolo 236.....	189
Osservatorio.....	189
Capo IV.....	190
Le cooperative sociali.....	190
Articolo 237.....	190
Oggetto.....	190
Articolo 238.....	190
Albo regionale delle cooperative sociali.....	190
Capo V.....	191
Le società di mutuo soccorso.....	191
Articolo 239.....	191
Finalità.....	191
Articolo 240.....	191
Iniziative promozionali regionali.....	191
Capo VI.....	191
Promozione, Riconoscimento e Sviluppo dell'Associazionismo Familiare.....	191
Articolo 241.....	191
Promozione dell'associazionismo familiare.....	191
Articolo 242.....	193
Requisiti delle associazioni.....	193
TITOLO IX.....	194
Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni.....	194
Capo I.....	194
Disposizioni generali.....	194
Articolo 243.....	194
Oggetto e finalità.....	194

Articolo 244.....	194
Diritto alle prestazioni.....	194
Articolo 245.....	194
Persone non autosufficienti.....	194
Articolo 246.....	195
Accesso unico alle prestazioni.....	195
Articolo 247.....	195
Preso in carico della persona non autosufficiente.....	195
Articolo 248.....	195
Accertamento e valutazione della non autosufficienza.....	195
Articolo 249.....	196
Progetto assistenziale individualizzato.....	196
Articolo 250.....	196
Patto per la cura e il benessere.....	196
Articolo 251.....	196
Prestazioni socio-sanitarie e sociali.....	196
Articolo 252.....	197
Norme attuative.....	197
Articolo 253.....	197
Livelli e strumenti della programmazione per la non autosufficienza.....	197
Articolo 254.....	198
Costituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza.....	198
Articolo 255.....	199
Partecipazione delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali.....	199
Articolo 256.....	199
Norma transitoria.....	199
Articolo 257.....	199
Clausola valutativa.....	199
TITOLO X.....	201
Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari.....	201
Articolo 258.....	201
Finalità.....	201
Articolo 259.....	201
Compiti della Regione Abruzzo.....	201
Articolo 260.....	202
Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e modalità di funzionamento.....	202
Articolo 261.....	203
Istituzione e modalità organizzative del servizio regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari.....	203
Articolo 262.....	204
Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione ed all'affidamento familiare.....	204
Articolo 263.....	204
Norme finanziarie.....	204
TITOLO XI.....	206

Interventi regionali per la vita indipendente.....	206
Articolo 264.....	206
Finalità.....	206
Articolo 265.....	206
Destinatari.....	206
Articolo 266.....	207
Tipologie di programmi.....	207
Articolo 267.....	207
Interventi regionali.....	207
Articolo 268.....	207
Organizzazione del servizio.....	207
Articolo 269.....	208
Valutazione dei progetti	
.....	208
Articolo 270.....	208
Finanziamento dei piani annuali personalizzati.....	208
Articolo 271.....	209
Livelli di intensità assistenziale.....	209
Articolo 272.....	209
Determinazione dei livelli di intensità assistenziale.....	209
Articolo 273.....	209
Rapporti intercorrenti tra gli enti d'ambito sociale e la Regione Abruzzo.....	209
Articolo 274.....	210
Spese ammissibili.....	210
Articolo 275.....	210
Formazione degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare.....	210
Articolo 276.....	210
Monitoraggio e verifica.....	210
Articolo 277.....	210
Ripartizione dei fondi.....	210
Articolo 278.....	211
Clausola valutativa.....	211
Articolo 279.....	211
Gruppo regionale di coordinamento.....	211
Articolo 280.....	212
Linee guida.....	212
Articolo 281.....	212
Norma finanziaria.....	212
TITOLO XII.....	213
Norme finali.....	213
Capo I.....	213
Vigilanza e controllo.....	213
Articolo 282.....	213

Vigilanza.....	213
Articolo 283.....	213
Verifica e potere sostitutivo.....	213
Articolo 284.....	213
Fondi regionali per l'attuazione del sistema integrato socio-assistenziale.....	213
Articolo 285.....	214
Norma finanziaria.....	214
TITOLO XIII.....	215
Disposizioni abrogative e transitorie	215
Articolo 286.....	215
Abrogazioni	215
Articolo 287.....	215
Disposizioni transitorie.....	215
Articolo 288.....	215
Disposizioni attuative.....	215

LIBRO I

PRINCIPI, ORGANI, ATTI E PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. La presente legge è redatta ai sensi dell'articolo 40, commi 2 e 3 dello Statuto della Regione Abruzzo e della Legge Regionale, 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione). Con il presente testo unico, la Regione Abruzzo, mira a riordinare in maniera organica le disposizioni regionali vigenti in materia di politiche del lavoro, della formazione, istruzione ed orientamento, volontariato e di sviluppo dell'associazionismo.

2. La Regione Abruzzo nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

3. La Regione Abruzzo esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di politiche del lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro, formazione professionale, istruzione e politiche sociali, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

4. Nel perseguimento di tali finalità, la Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà verticale, differenziazione.

5. La Regione Abruzzo persegue le finalità indicate nel primo comma, attuando interventi atti a promuovere lo sviluppo occupazionale ed a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall'articolo 4 della Costituzione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro. Inoltre, la Regione Abruzzo valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l'accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo dell'individuo, della comunità e del territorio.

6. Le misure dettate mirano all'integrazione tra le Politiche di sostegno all'Occupazione, l'Orientamento, la Formazione professionale ed i Servizi all'Impiego, in funzione della creazione di un sistema di servizi efficiente che sia in grado di massimizzare le opportunità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, attraverso il rafforzamento dell'operatore pubblico e la creazione di sinergie tra pubblico e privato.

7. La Regione Abruzzo rende effettivo il diritto del cittadino, durante tutto l'arco della vita, all'accesso alla formazione in condizione di pari opportunità, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, riconoscendo il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità.

8. La Regione Abruzzo rende effettivo il diritto al lavoro, finalizzando gli interventi al superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

9. La Regione Abruzzo persegue, in particolare, l'obiettivo di attuare Politiche del lavoro coerenti con le specificità dei Sistemi locali del Lavoro, idonee a sostenere la creazione di maggiori e migliori opportunità occupazionali, a ridurre, anche con il supporto di interventi mirati di orientamento e formazione professionale, l'attesa di un lavoro ed i tempi di ricerca di manodopera, a valorizzare le capacità lavorative di soggetti a rischio di emarginazione, a stabilire sinergie tra i Sistemi Formativo ed Educativo, ed a promuoverne l'avvicinamento al Sistema delle Imprese.

10. La Regione Abruzzo garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale e favorisce l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale.

11. La Regione Abruzzo riconosce la centralità della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia Europea per l'Occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

12. La Regione Abruzzo promuove e valorizza la sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore.

13. La Regione Abruzzo riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme e quale espressione fondamentale di promozione umana, di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE, DELL'ISTRUZIONE E DELL'ORIENTAMENTO

1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà, collaborazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in

particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi costituiti.

2. Le presenti disposizioni, inoltre, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni (con particolare riferimento al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e s.m.i.) e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, disciplina la modalità con cui la Regione Abruzzo esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Con la presente legge, la Regione Abruzzo, indirizza i propri interventi all'integrazione dei servizi e delle politiche allo scopo di:

- a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema regionale integrato di Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione costituito da operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati;
 - b) promuovere la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;
 - c) realizzare gli interventi che garantiscano ai lavoratori la permanenza nel mercato del lavoro nonché l'invecchiamento attivo degli stessi;
 - d) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
 - e) promuovere la parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro.
- 4.** La Regione Abruzzo persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso:
- a) la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuino azioni per l'incremento e il mantenimento dell'occupazione sul territorio regionale e nelle aree svantaggiate dello stesso;
 - b) la promozione delle politiche di contrasto al lavoro irregolare e di sostegno all'emersione;
 - c) la promozione all'avvio di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte di donne, giovani e soggetti svantaggiati;
 - d) la promozione di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
 - e) il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;
 - f) la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l'occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità d'innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
 - g) lo sviluppo delle condizioni per l'accesso, durante tutto l'arco della vita, alla formazione, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;
 - h) l'incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;
 - i) la promozione, attraverso politiche integrate, dell'orientamento al lavoro e della formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;
 - j) la valorizzazione della qualità dell'offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano per il potenziamento del sistema delle competenze professionali e sostegno a politiche attive del lavoro di contrasto alla disoccupazione giovanile ed intellettuale;
 - k) la prevenzione della disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;

- l) la promozione dell'inserimento o del reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte a rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
- m) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
- n) la promozione delle reti tra i sistemi della formazione, dell'istruzione, anche universitaria, e delle imprese;
- o) il supporto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'integrazione sociale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- p) l'impegno di innalzamento della qualità dell'offerta formativa, raccordandola con il sistema dei servizi pubblici e degli altri servizi competenti al lavoro, verso un sistema nazionale di standard professionali e di certificazione delle competenze;
- q) la semplificazione delle procedure amministrative e la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di garanzia e trasparenza, utilizzando al meglio le opportunità derivanti dall'*information technology*.

5. La presente legge reca la disciplina normativa dell'organizzazione amministrativa e delle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione Abruzzo in materia di collocamento e di Servizi all'Impiego, in attuazione dell'art. 1 della Legge, 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 4, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469 e s.m.i.

6. La Regione Abruzzo, attraverso la programmazione regionale, persegue le finalità di cui al presente articolo, nonché l'obiettivo di un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità locali, come coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema regionale per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI DI PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Con la presente legge, la Regione Abruzzo programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Il sistema degli interventi e servizi sociali è definito dal Piano Sociale Regionale di cui al Libro II.

3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca, altresì, la disciplina organica in materia di terzo settore riguardante:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni;
- c) le cooperative sociali;
- d) le società di mutuo soccorso;
- e) le associazioni familiari;

f) le erogazioni di contributi.

4. Ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma è riconosciuto un ruolo centrale nelle politiche sociali regionali, in quanto, concorrono ai processi di programmazione locale e regionale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato .

5. Attraverso un'apposita programmazione, la Regione Abruzzo persegue le finalità di armonizzazione della disciplina nell'ambito del volontariato e dell'associazionismo di cui al presente articolo, con l'intento di realizzare un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità locali, come strumento di disciplina del coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema regionale del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo.

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E FUNZIONI DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

CAPO I

FUNZIONI PROGRAMMATORIE DELLA REGIONE ABRUZZO

ARTICOLO 4

FUNZIONI PROGRAMMATORIE DELLA REGIONE ABRUZZO IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.

2. La Regione Abruzzo verifica l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 2, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469 e persegue, nella programmazione delle politiche formative e dell'orientamento, il fine della loro integrazione con le politiche del lavoro ed i Servizi all'Impiego.

3. Competono alla Regione Abruzzo:

- a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
- b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione e governo della rete regionale dei Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati;
- c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e sentite le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori;
- d) il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche integrate dell'istruzione, anche universitaria, e della formazione professionale;
- e) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l'occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge;
- f) la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali;

- g) la gestione di Borsa Lavoro Abruzzo quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.
4. La Regione Abruzzo, inoltre, esercita le funzioni di indirizzo relative a:
- a) la determinazione dei criteri di utilizzo della quota regionale del Fondo per l'Occupazione, e dei criteri di approvazione delle attività di pubblica utilità e di avviamento in esse dei lavoratori;
 - b) la determinazione dei criteri/linee guida per l'approvazione dei progetti formativi nei contratti a contenuto formativo;
 - c) la determinazione di modalità derogatorie di iscrizione alle liste di collocamento;
 - d) le determinazioni concernenti la quota di assunzioni riservate alle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale ex art. 4-bis, D.Lgs., 21 aprile 2000, n. 181 e.s.m.i..
5. La Regione Abruzzo provvede inoltre:
- a) al diretto espletamento delle funzioni e dei compiti conferiti dall'art. 2, comma 2, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469 ed, in particolare, alla realizzazione degli interventi di sostegno all'occupazione disciplinati dalla legislazione regionale;
 - b) ad esercitare le funzioni in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali, individuate nell'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469, ed ad esprimere motivato parere nelle analoghe procedure di competenza del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 3, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469;
 - c) a promuovere accordi finalizzati ai contratti di solidarietà;
 - d) ad approvare i progetti di attività di pubblica utilità.
6. La Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni del Programma Triennale Regionale di cui **all'articolo xx**:
- a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;
 - b) approva i piani attuativi relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;
 - c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
 - d) svolge le funzioni previste dal Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
 - f) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato previsti dalla presente legge;
 - g) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge.
7. In particolare, nel rispetto delle previsioni del Programma Triennale Regionale di cui **all'articolo xx**, la Regione Abruzzo individua le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro. Tale attività di programmazione deve essere perseguita rispettando:

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;
- d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati **nell'articolo xx**;
- e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.

8. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale ed in attuazione degli indirizzi programmatici, la Giunta Regionale elabora il Piano Attuativo, strumento di realizzazione degli indirizzi di programmazione di cui al settimo comma.

9. La Regione Abruzzo partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari inerenti le materie di cui al presente testo unico. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al settimo comma, individua le modalità di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.

10. La Giunta regionale delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.

11. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale, adotta i provvedimenti amministrativi necessari per garantire:

- a) la sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;
- b) la programmazione degli interventi in materia di lavoro, formazione, istruzione e orientamento che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
- c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.

12. La Regione Abruzzo esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano, altresì, alla Regione Abruzzo il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.

13. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la Regione Abruzzo esercita il potere sostitutivo di cui **all'articolo xx**.

ARTICOLO 5

FUNZIONI PROGRAMMATORIE DELLA REGIONE ABRUZZO IN MATERIA DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE ED ORIENTAMENTO

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso

ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

2. La Regione Abruzzo indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione Abruzzo tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.

4. La Regione Abruzzo favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di formazione ed istruzione nell'ambito dell'Unione Europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.

5. La Regione Abruzzo garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di formazione professionale e di istruzione, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

6. La Regione Abruzzo favorisce l'inserimento nel sistema di formazione professionale e di istruzione delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.

7. La Regione Abruzzo promuove l'integrazione del sistema di formazione professionale e di istruzione con quello dell'istruzione scolastica, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

8. Spettano alla Regione Abruzzo, in particolare:

- a)** programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- b)** programmazione e assegnazione dei contributi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia anche autonome;
- c)** vigilanza, controllo e verifica del sistema di formazione professionale e di istruzione;
- d)** determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
- e)** individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale;
- f)** assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative.

9. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regola, altresì, il sistema di formazione professionale e di istruzione, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.

10. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero dell'Università e della Pubblica Istruzione.

11. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla

presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

12. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale, approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l'elaborazione dei bilanci di competenza.

13. La Regione Abruzzo ha facoltà di gestire, attraverso un proprio ente strumentale di natura anche privatistica, interventi.

14. La Regione Abruzzo promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione, nonché la riqualificazione degli operatori.

15. La Regione Abruzzo garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l'accesso alla formazione permanente e il diritto all'orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all'autoimprenditorialità come strumento di occupazione.

16. La Regione Abruzzo persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

17. La Giunta Regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, rispetto agli altri Enti locali, sia rispetto alle Istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della, Deliberazione di Giunta Regionale, 20 luglio 2009, n. 363, nell'ambito dell'orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti il parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione.

18. La Giunta Regionale, tramite la Direzione regionale competente in materia di lavoro, svolge attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali.

19. La Regione Abruzzo incentiva l'integrazione dei servizi e le azioni in rete tra Servizi per il lavoro pubblici e privati, Istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, Enti locali e parti sociali.

20. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta Regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.

CAPO II

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

ARTICOLO 6

LE FUNZIONI DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

1. La Regione Abruzzo svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono, altresì, garantite l'articolazione di dette indagini su base territoriale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.

2. Le attività indicate nel primo comma sono dirette, in particolare, all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del lavoro.

3. La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

CAPO III

FUNZIONI GESTIONALI DELLA REGIONE ABRUZZO

ARTICOLO 7

LE FUNZIONI REGIONALI GESTIONALI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito e nel rispetto degli indirizzi formulati dalla programmazione, e al fine di realizzare interventi utili all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze delle imprese ed allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro, esercita le funzioni di programmazione delle politiche del lavoro e dei Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione nel quadro socio-economico del loro territorio.

2. La Regione Abruzzo esercita le seguenti funzioni:

- a) le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 comma 1, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469 e nell'art. 6 comma 2, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469;

- b) la gestione e l'erogazione dei seguenti servizi, riconducibili all'art. 2 comma 2, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469 ed all'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469;
 - 1) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori, previa analisi tecnica dei curricula dei lavoratori;
 - 2) approvazione di progetti di Lavori socialmente utili e di pubblica utilità proposti da Enti locali e da altri Organismi abilitati dalla vigente normativa;
 - 3) approvazione dei progetti afferenti contratti aventi contenuto formativo;
 - c) le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il Decreto Legislativo, 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) programmazione ed attuazione, anche in concorso con il Sistema formativo ed il Sistema scolastico, con le Imprese e le Autonomie locali, di tirocini formativi e di orientamento;
 - e) attività di informazione, promozione, consulenza con riferimento alle Politiche del lavoro mirate a promuovere nuova imprenditorialità e ad agevolare l'inserimento lavorativo di categorie e soggetti in posizione di debolezza sul Mercato del Lavoro;
 - f) le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla Legge, 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) le funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
 - h) le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;
 - i) le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale;
 - j) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà;
 - k) le funzioni di cui all'articolo 34, comma 3, Decreto Legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l) le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro;
 - m) tutte le altre funzioni previste dalla presente.
- 3.** La Regione Abruzzo esercita in via esclusiva le funzioni amministrative relative:
- a) alla gestione e all'aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa di cui agli articoli 4 e 5, Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. I dati amministrativi contenuti nella scheda anagrafica professionale hanno valore certificativo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276;
 - b) ricevimento della D.I.D. (Dichiarazione di immediata disponibilità) ai sensi del D.lgs. 181 del 2000 e s.m.i. e certificazione dello stato di disoccupazione;
 - c) all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione previsti dalla legislazione nazionale;
 - d) all'acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis, Decreto Legislativo, 21 aprile 2000, nr. 181 a mezzo di trasmissione telematica delle relative informazioni mediante l'utilizzo di

appositi programmi informatici conformi alle specifiche tecniche definite dalla Regione;

- e) al collocamento mirato delle persone disabili di cui alla Legge, 12 marzo 1999, n. 68;
- f) alla gestione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6, Legge, 23 luglio 1991, nr. 223 e all'articolo 4, Decreto-Legge, 20 maggio 1993, nr. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 19 luglio 1993, n. 236.

4. La Regione Abruzzo esercita, inoltre, funzioni di pianificazione ed attuazione di interventi di Orientamento e Formazione professionale, secondo l'ambito di conferimento stabilito dalla normativa primaria di Settore, nel quadro degli indirizzi dettati dalla Programmazione regionale e delle risorse conseguentemente attribuite.

5. Al fine di esercitare efficacemente le funzioni indicate nel secondo comma, la Regione Abruzzo esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) il collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla presente legge;
- b) le politiche del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione ;
- c) i tirocini;
- d) il collocamento mirato delle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;
- e) gli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.

6. La Regione Abruzzo svolge attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo.

ARTICOLO 8

LE FUNZIONI REGIONALI GESTIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DELL'ISTRUZIONE

1. La Giunta Regionale disciplina, mediante apposita deliberazione, le **proprie** funzioni in materia di politiche della formazione e dell'istruzione, nel rispetto dei limiti di competenza riconosciuti relativamente a tali materie dal Titolo V della Costituzione.

TITOLO III

ORGANISMI REGIONALI

CAPO I

COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

ARTICOLO 9

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), Decreto legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469, la presente legge istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, provvede a nominare i componenti della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 6, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con Deliberazione di Giunta Regionale.

3. La Commissione è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti. In fase di prima attuazione la Commissione è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Regionale. Ogni qual volta, a seguito di elezioni, venga rieletto il Consiglio Regionale, la Commissione deve essere ricostituita entro novanta giorni dalla nomina dalla nuova Giunta Regionale, con apposita Deliberazione da parte di quest'ultima. Giunta alla sua scadenza, le funzioni della Commissione sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.

5. La Commissione è così composta:

- a) un componente in rappresentanza della Giunta Regionale, che svolge funzioni di Presidente, nella persona del Componente di Giunta con delega in materia, od un suo delegato;
- b) il Presidente di ciascuna delle amministrazioni provinciali dell'Abruzzo, o loro delegati;
- c) un componente in rappresentanza della Direzione Regionale del Lavoro;

- d) un componente in rappresentanza della sede I.N.P.S. dell'Abruzzo;
- e) un componente in rappresentanza della sede I.N.A.I.L. dell'Abruzzo;
- f) due rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa;
- g) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;
- h) un rappresentante delle associazioni del settore agricolo;
- i) due rappresentanti del settore terziario, di cui almeno uno in rappresentanza del commercio;
- j) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- k) un rappresentante del settore della cooperazione;
- l) tre rappresentanti delle Associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentativi in campo regionale dei quali: uno dei minorati fisici, uno per i minorati psichici, uno per i minorati sensoriali;
- m) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni;
- n) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla Legge, 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
- o) un rappresentante della Fondazione dei consulenti del lavoro.

6. I rappresentanti delle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale vengono designati dalle rispettive associazioni d'appartenenza. Le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale devono designare, altresì, il rispettivo supplente.

7. La Commissione può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'ente strumentale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Italia Lavoro, il quale partecipa, nella persona delegata dal legale rappresentante, ai lavori della Commissione, con funzioni di consulenza, senza diritto di voto e senza concorrere alla costituzione del quorum della Commissione medesima.

8. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, nonché il Dirigente del Servizio competente nelle materie trattate nel corso delle singole riunioni della Commissione, o un suo funzionario delegato.

9. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

10. In prima convocazione, la Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la Commissione si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione Regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui **all'articolo xx** gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

12. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, approva, su proposta della Direzione Regionale competente in materia di lavoro, il regolamento

disciplinante il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.

13. La partecipazione alla predetta Commissione non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 10

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

1. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sul Programma Triennale Regionale di cui **all'articolo 16** e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell'istruzione e della formazione, l'incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d'impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. Inoltre, la Commissione approva le liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223.

2. Costituiscono, altresì, oggetto dell'attività della Commissione le seguenti funzioni:

- a) l'esame delle proposte della Giunta regionale per la definizione consiliare degli indirizzi alla Programmazione delle Politiche attive e passive del Lavoro e degli interventi in materia di Orientamento e Formazione professionale;
- b) l'individuazione degli strumenti di intervento da attivare attraverso il Piano attuativo come previsto nell'articolo 16 della presente legge;
- c) l'esame degli indirizzi generali per la stabilizzazione dei Lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, i criteri di utilizzo della quota regionale del Fondo per l'Occupazione, di approvazione delle attività di pubblica utilità e di avviamento in esse dei lavoratori;
- d) l'individuazione dei criteri generali per l'approvazione dei progetti formativi nei contratti aventi contenuto formativo;
- e) l'esame delle determinazioni concernenti la quota di assunzioni da riservare a soggetti svantaggiati a norma dell'articolo 4 bis del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181, nonché l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori ed aree territoriali cui estendere i benefici recati dallo stesso articolo;
- f) l'individuazione dei criteri propedeutici alla formulazione dello Schema annuale di Piano degli interventi formativi di competenza regionale.

2. La Commissione può proporre iniziative volte a favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

3. La Commissione esprime il proprio parere nell'ambito del procedimento di modifica del numero dei Centri per l'Impiego.

4. La Commissione disciplina con proprio Regolamento il suo funzionamento. Essa ha sede presso la Direzione Regionale competente in materia di lavoro.

5. Presso la suddetta Direzione sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere o della consigliera regionale di parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6, Legge, 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

COMITATO ISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 11

ISTITUZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), Decreto Legislativo, 23 dicembre 1997, n. 469, la presente legge istituisce il Comitato Istituzionale di Coordinamento, di seguito, denominato Comitato, quale organismo di partenariato, di confronto sulle istanze istituzionali e di collaborazione istituzionale tra la Regione Abruzzo e gli altri Enti Locali, al fine di garantire l'integrazione dei Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione, le politiche attive e passive del lavoro, le politiche dell'istruzione e della formazione, nonché l'orientamento ed il monitoraggio del mercato del lavoro.

2. La Giunta Regionale, con apposita Deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al quinto comma.

3. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

4. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore Regionale con delega alle politiche del lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il Presidente di ciascuna delle amministrazioni provinciali dell'Abruzzo, ovvero i loro delegati;
- d) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'A.N.C.I. con almeno un Sindaco di Comune Capoluogo di Provincia o gli Assessori Comunali con delega alle politiche del lavoro espressamente delegati;
- e) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'U.N.C.E.M.;
- f) il Direttore Regionale del Lavoro, o suo delegato;
- g) il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato;

6. Il Comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Presidente, o facente vece, ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché ulteriori altri soggetti che possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate.

8. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Regionale della Direzione Regionale competente per materia o un suo delegato, il Dirigente del

Servizio incaricato della Gestione del Comitato nell'ambito della Direzione Regionale competente in materia di lavoro, od un funzionario delegato, un funzionario di Italia Lavoro S.p.A. delegato dal legale rappresentante. In funzione degli argomenti trattati il Presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

9. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione Regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

10. Entro novanta giorni dalla sua costituzione di cui al comma 2, il Comitato approva, su proposta del suo Presidente, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

ARTICOLO 12

FUNZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO

1. Il Comitato svolge funzioni di proposta e valutazione ed esprime parere sugli atti di iniziativa della Giunta Regionale di programmazione e attribuzione di risorse comunque connessi al governo del mercato del lavoro e della formazione professionale e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale.

2. Il Comitato formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione tra i servizi al lavoro, formazione, istruzione e orientamento.

CAPO III

COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE (C.I.C.A.S.)

ARTICOLO 13

ISTITUZIONE DEL COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE (C.I.C.A.S.)

1. La presente legge istituisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.), quale organismo deputato ad affrontare le situazioni di crisi connotate da particolare gravità e complessità.

2. Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) intende rafforzare gli ordinari meccanismi di coordinamento e di direzione unitaria delle politiche pubbliche regionali già in essere e di quelle che devono essere ancora attivate dai singoli Assessorati e, più in generale, dall'intera Giunta Regionale.

3. La Giunta Regionale, con apposita Deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 6.

4. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

5. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

6. Il Comitato è composto da:

a) il Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro, con funzione di Presidente;

b) il Componente la Giunta Regionale preposto alle Attività Produttive, con funzione di Vicepresidente;

c) il Presidente di ciascuna Provincia abruzzese o suo delegato;

d) quattro rappresentanti dei lavoratori (uno per ciascuna delle quattro OO.SS. più rappresentative a livello regionale);

e) quattro rappresentanti dei datori di lavoro (uno per ciascuna delle associazioni più rappresentative a livello regionale per l'industria, l'artigianato, il commercio e l'agricoltura);

f) un rappresentante della Direzione Regionale I.N.P.S.;

g) un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro;

h) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni;

i) un rappresentante della Fondazione dei consulenti del lavoro.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) può avvalersi della collaborazione di Italia Lavoro S.p.A. e di esperti portatori di peculiari competenze professionali, individuati dal Presidente;

8. Il Presidente, o facente vece, ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché ulteriori altri soggetti che possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate.

9. Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

10. Ai lavori del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Regionale della Direzione Regionale competente per materia o un suo delegato, il Dirigente del Servizio incaricato della Gestione del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.), o nell'ambito della Direzione Regionale competente in materia di lavoro, od un funzionario delegato, un funzionario di Italia Lavoro S.p.A. delegato dal legale rappresentante. In funzione degli argomenti trattati il Presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione Regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

12. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) approva, su proposta del suo Presidente, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

ARTICOLO 14

FUNZIONI DEL COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE (C.I.C.A.S.)

- 1.** Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) deve:
 - a) provvedere a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione di crisi;
 - b) mantenere sotto una guida continua ed unitaria l'insieme delle relazioni con gli attori istituzionali, economici e sociali interessati;
 - c) elaborare programmi e strategie di intervento, anche di lungo periodo;
 - d) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali;
 - e) coadiuvare il Componente la Giunta Regionale, preposto al Lavoro ed il Componente la Giunta Regionale, preposto alle Attività Produttive nella disamina delle possibili soluzioni da porre in essere;
 - f) formulare pareri e proposte, in relazione a Piani e Programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e di favorire il reinserimento di lavoratori sospesi o licenziati;
 - g) formulare pareri e proposte per la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti di soggetti espulsi dal Mercato del Lavoro o titolari di rapporti precari;
 - h) definire i soggetti destinatari dei trattamenti in deroga degli ammortizzatori sociali, l'utilizzo temporale degli stessi ed il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio abruzzese.

CAPO IV

CONFERENZA REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO, DI ISTRUZIONE E FORMATIVO

ARTICOLO 15

ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO, DI ISTRUZIONE E FORMATIVO

- 1.** La presente legge istituisce la Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo, quale sede permanente di analisi, discussione e proposta relativamente agli aspetti che interessano l'istruzione e la formazione.
- 2.** La Giunta Regionale, con apposita Deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al sesto comma.
- 3.** La Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo è nominata all'inizio di ogni consiliatura dal Presidente della Giunta Regionale e rimane in

carica per l'intera consiliatura medesima. Alla scadenza della consiliatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

4. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5. La Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo è composta da:

- a) il Componente la Giunta Regionale con delega alla Formazione ed all'Istruzione, che la convoca e la presiede;
- b) il Presidente di ciascuna Provincia abruzzese, o suo delegato;
- c) un Rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- d) un Rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani;
- e) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo Delegato;
- f) il Direttore Regionale della Direzione Regionale competente;
- g) il Dirigente del Servizio Regionale competente in materia;
- h) un Rappresentante del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi;
- i) un Rappresentante designato dagli Organismi di Formazione accreditati;
- j) un Rappresentante designato dalle Associazioni datoriali di categoria più rappresentative nel territorio regionale;
- k) un Rappresentante designato dalle OO.SS. più rappresentative nel territorio regionale;
- l) un Rappresentante designato dalle Associazioni dei Dirigenti Scolastici più rappresentative nel territorio regionale;
- m) un Rappresentante designato dalle Associazioni dei Docenti più rappresentative nel territorio regionale;
- n) un Rappresentante designato dalle Associazioni dei Genitori più rappresentative nel territorio regionale;
- o) un Rappresentante designato dalle Organizzazioni degli studenti del II ciclo d'istruzione più rappresentative nel territorio regionale;
- p) un Rappresentante designato dalle Organizzazioni degli studenti universitari più rappresentative nel territorio regionale;
- q) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni.

6. La Regione Abruzzo può istituire, sentiti gli Enti Locali, Conferenze di ambito sub-regionale. La composizione delle suddette Conferenze, la loro durata e gli altri aspetti concernenti il loro funzionamento sono stabiliti con apposito provvedimento.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo può avvalersi della collaborazione di Italia Lavoro e di esperti portatori di peculiari competenze professionali, individuati dal Presidente;

8. Il Presidente, o facente vece, ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché ulteriori altri soggetti che possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate.

9. La Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

10. Ai lavori della Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Regionale della Direzione Regionale competente per materia o un suo delegato, il Dirigente del Servizio incaricato della Gestione del Comitato nell'ambito della Direzione Regionale competente in materia di lavoro, od un funzionario delegato, un funzionario di Italia Lavoro S.p.A. delegato dal legale rappresentante. In funzione degli argomenti trattati il Presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione Regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

12. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, la Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo approva, su proposta del suo Presidente, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

ARTICOLO 16

FUNZIONI DELLA CONFERENZA REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO, DI ISTRUZIONE E FORMATIVO

1. La Conferenza regionale del sistema educativo, di istruzione e formativo esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a)** autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b)** attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c)** piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d)** educazione permanente;
- e)** criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali;
- f)** piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche, in attuazione degli strumenti di programmazione;
- g)** assetto degli ambiti territoriali sub-regionali, al fine di garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione/formazione e organizzazione dell'offerta.

2. Le Conferenze di cui al sesto comma dell'articolo precedente:

- a)** esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica;
- b)** formulano proposte sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità fra i cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

CAPO V

CONSIGLIERI REGIONALI DI PARITÀ

ARTICOLO 17

IL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ

1. Il Consigliere (o la Consigliera) Regionale di Parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.

2. Il fondo regionale per l'attività del Consigliere (o la Consigliera) di Parità è costituito dalle quote di riparto annuale del fondo nazionale di cui all'articolo 18, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, nr. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VI

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO

ARTICOLO 18

POTERE SOSTITUTIVO

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni amministrative a loro eventualmente assegnate dalla presente legge, allo scopo di salvaguardare gli interessi regionali, che potrebbero essere compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento degli enti locali.

2. Per esercitare il potere di cui al primo comma, la Giunta Regionale, dandone comunicazione alla Comitato Istituzionale di Coordinamento di cui **all'articolo 11**, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, la Giunta Regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI DI GOVERNANCE

CAPO I

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

ARTICOLO 19

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, L'ISTRUZIONE E L'ORIENTAMENTO

1. La Regione Abruzzo, mediante il "Programma regionale triennale per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento", di seguito denominato "Programma triennale regionale", in coerenza con la programmazione regionale in materia di politica economica, di politica sociale e di istruzione nonché con le norme generali nazionali e con gli Orientamenti Europei, determina la strategia, i criteri, gli obiettivi, le priorità, le linee di intervento, le risorse, gli attori e le modalità di integrazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro.

2. La Giunta Regionale, con il supporto tecnico di Italia Lavoro S.p.A., sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, predispone il Programma, quale atto di indirizzo e programmazione pluriennale.

3. Nella predisposizione del Programma, la Giunta Regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti.

4. Il Programma di cui al secondo comma è approvato dal Consiglio Regionale ed in seguito adottato dalla Giunta Regionale mediante apposita Deliberazione da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma ha una valenza triennale e conserva la sua efficacia anche oltre la sua scadenza fino all'adozione del programma successivo.

5. La Giunta Regionale, aggiorna annualmente il Programma, in relazione a nuove situazioni e previsioni, individuando le aree prioritarie di intervento, nonché le azioni integrate per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento e le relative fonti di finanziamento.

6. Il Programma triennale e relativo aggiornamento annuale della Giunta Regionale sono delineati a partire dalle attività di monitoraggio ed analisi a cura dell'Osservatorio regionale della Conoscenza di cui **all'articolo 21.**

7. Il Programma deve definire:

- a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche di competenza regionale in materia di lavoro, Servizi per il Lavoro, Formazione professionale e Istruzione;
- b) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;

- c) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all'integrazione tra politiche attive e passive del lavoro, politiche formative, politiche dell'istruzione e politiche dell'orientamento;
- d) i tempi di massima di realizzazione degli interventi;
- e) le modalità di integrazione tra politiche formative, dell'istruzione e del lavoro;
- f) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente;
- g) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;

8. Il Programma si articola nelle seguenti sezioni:

- a) una sezione dedicata alla descrizione degli obiettivi generali e specifici della programmazione regionale;
- b) una sezione dedicata alla descrizione del contesto;
- c) una sezione dedicata alla descrizione delle misure di politica attiva e passiva del lavoro che si intendono attivare;
- d) una sezione dedicata alla descrizione degli interventi in materia politiche del lavoro, formazione professionale e istruzione;
- e) una sezione dedicata al piano finanziario con indicazione delle risorse e della loro destinazione.

9. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la giunta Regionale, con propria deliberazione, emana il "Piano Attuativo". Nel "Piano Attuativo" potranno essere individuate, ai sensi dell'art. 4-bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale e la quota di assunzioni da riservare loro nell'ambito delle assunzioni che saranno effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici.

10. Il Piano Attuativo viene definito annualmente. La Giunta regionale ha la facoltà di definire il piano con cadenza biennale .

CAPO II

STANDARD MINIMI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE

ARTICOLO 20

STANDARD MINIMI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE

1. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione di cui all'articolo 9, emana specifica deliberazione avente ad oggetto l'individuazione degli standard minimi di funzionamento, che garantiranno livelli omogenei e adeguati di servizi sull'intero territorio regionale, con

l'obiettivo di realizzare l'integrazione tra i Servizi e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

2. Sulla base di siffatti standard minimi, la Regione Abruzzo effettua la valutazione degli interventi di propria competenza entro il 31 marzo di ogni anno.

ARTICOLO 21

MASTERPLAN DEI SERVIZI PER IL LAVORO

1. La Giunta Regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali relativi ai livelli essenziali di prestazione, alla definizione del monitoraggio delle politiche del lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento.

2. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione di cui all'**articolo 9**, approva il "Masterplan dei Servizi per il Lavoro", in coerenza con la programmazione triennale di cui all'**articolo 16**.

3. Il "Masterplan dei Servizi per il Lavoro" esplicita, sulla base dell'analisi dei dati fattuali e degli obiettivi di servizio e di sistema, gli standard di funzionamento dei Servizi per l'Impiego e del Sistema Regionale dei Servizi al Lavoro. Tali standard di funzionamento devono essere aggiornati ogni tre anni.

CAPO III

MONITORAGGIO E OSSERVATORIO DELLA CONOSCENZA

ARTICOLO 22

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, ISTRUZIONE ED ORIENTAMENTO

1. La Regione Abruzzo effettua le azioni di monitoraggio e valutazione, dell'efficacia, efficienza ed impatto sul mercato del lavoro, degli interventi attuati in coerenza della presente legge, nel rispetto dei criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento e ne garantisce adeguata diffusione.

2. In tale ambito, la Giunta Regionale favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e di comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.

3. I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle relative politiche devono essere forniti dai soggetti che erogano i Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 23

OSSERVATORIO REGIONALE DELLA CONOSCENZA

1. È istituito l'Osservatorio Regionale della Conoscenza, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere e conoscenze utili delle attività di monitoraggio e analisi delle politiche per il lavoro, del sistema educativo dell'istruzione e della formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell'andamento del mercato del lavoro regionale.

2. Le funzioni dell'Osservatorio sono realizzate dalla Direzione Regionale competente in materia di lavoro, e concernono :

- a) la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale,
- b) lo studio, la promozione e la gestione di specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro;
- c) l'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici, anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali formative;
- d) il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi di politica del lavoro;
- e) la collaborazione con l'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro;
- f) la promozione e realizzazione, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), decreto legislativo 10 settembre 2003, nr. 276, di indagini sui profili professionali e formativi;

- g) la promozione e realizzazione di indagini su tematiche specifiche, di cui all'articolo xx comma 5;
- h) l'analisi e la verifica dei dati del sistema informativo del lavoro di competenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati, proporre metodologie per assicurare il loro valore statistico ed effettuare le relative elaborazioni ed indagini.

3. L'Osservatorio della conoscenza gestisce l'anagrafe regionale degli studenti di cui all'articolo 114, comma 6, secondo gli standard tecnici per lo scambio dei dati e le modalità di interoperabilità tra i sistemi definiti nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale dell'Accordo richiamato nella suddetta norma.

4. Presso l'Osservatorio, confluiscono tutte le basi dati informative costituite nell'ambito della Borsa Lavoro Abruzzo di cui alla presente legge, i dati provenienti dal nodo regionale delle comunicazioni obbligato e dei prospetti informativi ex Legge 12 marzo 1999, n. 68, le basi dati informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'articolo xx.

5. La Regione Abruzzo promuove e favorisce la partecipazione all'Osservatorio, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

6. Attraverso l'Osservatorio sono pubblicati, con cadenza almeno annuale, un specifici rapporti temi di competenza di cui al primo comma.

ARTICOLO 24

SISTEMA REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA DIMENSIONE DI GENERE

1. Al fine di garantire il miglioramento della conoscenza è istituito il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere che si compone di specifiche Sezioni di genere da istituirsi all'interno degli Osservatori regionali della Conoscenza di cui all'articolo 21.

2. Il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere è gestito secondo le linee indicate nel Piano Annuale di Attività dell'Ente.

TITOLO V

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, L'ISTRUZIONE E L'ORIENTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE L'ISTRUZIONE E L'ORIENTAMENTO

1. Al fine di migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, di prevenire la disoccupazione di lunga durata, di favorire il soddisfacimento delle aspirazioni professionali, in particolare nei confronti delle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione, in situazioni di lavoro precario e verso le persone svantaggiate, disabili e a rischio di esclusione sociale, di sostenere la mobilità geografica del lavoro, di assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura e a supportare lo sviluppo delle imprese attraverso la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane, la Regione Abruzzo promuove un sistema integrato di Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento fondato sulla cooperazione tra gli operatori pubblici e gli operatori privati, accreditati ai sensi del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, del Capo II del presente Libro e dell'articolo 1, comma 31, Legge, 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

2. Il Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento (d'ora in poi definito Sistema Regionale Integrato) è costituito dalla rete integrata delle Funzioni, degli Organismi, delle Risorse umane, tecnologiche e finanziarie che le Istituzioni preposte organizzano, secondo le modalità stabilite nella presente legge, per erogare a lavoratori ed imprese servizi di informazione, orientamento, accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, consulenza, preselezione finalizzati all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ed a facilitare l'accesso a strumenti agevolativi ed a percorsi di sviluppo formativo e professionale.

3. Il Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento di cui al comma 1 è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, della legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro, nonché delle competenze dello Stato relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed al coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati.

ARTICOLO 26

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, L'ISTRUZIONE E L'ORIENTAMENTO

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze individuate ai sensi dell'art. 4 delle presente legge, esercita la funzione di programmazione e coordinamento della rete degli operatori del sistema integrato regionale.

2. La Regione esercita tali funzioni, attraverso la Direzione Regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

3. La Regione Abruzzo può avvalersi, al fine di coordinare i servizi e le attività amministrative in materia di lavoro, e tramite apposite intese, della collaborazione degli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza, operanti sul territorio regionale.

4. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, attraverso i Centri per l'Impiego, esercita le seguenti attività:

- a) le attività amministrative inerenti il collocamento, compresi gli interventi volti all'inserimento lavorativo dei disabili previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, con particolare riguardo all'attuazione del collocamento mirato;
- b) le attività amministrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i. (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione;
- c) la gestione delle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- d) la gestione delle comunicazioni cui sono tenuti i datori di lavoro, ai sensi della normativa nazionale vigente, relativamente all'instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro e di qualsiasi forma di collaborazione o presenza sul luogo di lavoro. Tali comunicazioni avvengono normalmente per via telematica.

5. La Regione Abruzzo assicura la copertura delle funzioni specialistiche anche stipulando, compatibilmente con le risorse disponibili, convenzioni con altre strutture

pubbliche, ovvero avvalendosi del concorso di soggetti privati qualificati, ed in particolare di Enti bilaterali ed altri organismi espressione delle Parti sociali.

6. Il sistema regionale integrato eroga le seguenti prestazioni:

- a) attività di accoglienza, prima informazione e orientamento al lavoro;
- b) attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;
- d) erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri;
- e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;
- f) realizzazione, in un approccio lifelong learning, di percorsi formativi diretti alla qualificazione del capitale umano;
- g) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
- h) funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale;
- i) assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo.

7. Gli operatori autorizzati e accreditati, ai sensi della presente legge operano nell'ambito del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione e/o accreditamento.

ARTICOLO 27

LA RETE DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, L'ISTRUZIONE E L'ORIENTAMENTO

1. Il Sistema Regionale integrato dei Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento, è composto dagli operatori pubblici e dagli operatori privati accreditati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione di servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. La rete degli operatori del sistema regionale integrato è composta da:

- a) Centri per l'impiego, quali strutture organizzative della Regione Abruzzo;
- b) gli operatori autorizzati a livello nazionale e regionale in base agli articoli 4, 5 e 6, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e ai sensi della presente legge;
- c) gli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 7, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276;
- d) gli operatori accreditati a livello regionale ai servizi di Formazione Professionale e Istruzione ai sensi della presente legge;
- e) le istituzioni scolastiche;
- f) i Comuni che possono, in ogni caso, sotto il coordinamento della Regione Abruzzo, erogare attività di prima accoglienza e informazione sui servizi per il lavoro e le opportunità formative.

2. Costituiscono servizi trasversali rispetto al Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, la Formazione, l'Istruzione e l'Orientamento:

- a) i Servizi telematici;
- b) il Sistema regionale delle competenze professionali.

3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità

4. Gli operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, possono costituire raggruppamenti, anche con operatori accreditati per la formazione ai sensi della normativa di settore, al fine di agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori, in specifici settori economici o ambiti territoriali.

TITOLO VI

LA RETE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, L'ISTRUZIONE E L'ORIENTAMENTO

CAPO I I CENTRI PER L'IMPIEGO

ARTICOLO 28 RUOLO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

1. I Centri per l'Impiego sono strutture organizzative della Regione e, inseriti all'interno di un ampio disegno programmatico che pone al centro le politiche attive del lavoro, si configurano quali terminali della rete di servizi territoriali di informazione, accoglienza ed orientamento, incontro domanda/offerta, rappresentando il punto centrale del sistema regionale dei servizi per il Lavoro.

ARTICOLO 29 FUNZIONI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

1. I Centri per l'Impiego svolgono le funzioni di seguito indicate:
- a) gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo, 23 dicembre 1997, nr. 469, afferenti il collocamento;
 - b) attività di certificazione, attraverso l'acquisizione della D.I.D., dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell'art. 2 decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e s.m.i., dello stato di disoccupazione, nonché della sua conservazione, perdita e sospensione;
 - c) stipula del patto di servizio, accordo tra Centro per l'impiego ed utente, che definisce le condizioni generali della erogazione dei servizi e della fruizione dei medesimi;
 - d) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;
 - e) gestione delle Politiche attive del Lavoro ed attività di assistenza ed informazione ad esse connessa;

- f) erogazione dei servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento dei soggetti nel mercato del lavoro mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;
- g) formulazione di proposte di riqualificazione e formazione professionale ed erogazione di servizi di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- h) gestione dell'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56;
- i) attività di sostegno alla stabilizzazione dei contratti di lavoro ed ai processi di regolarizzazione del lavoro;
- j) concorso alla pianificazione degli interventi formativi;
- k) assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo.

2. Presso ciascun Centro per l'Impiego è attivo un Servizio per l'Inserimento Lavorativo degli Utenti Svantaggiati (S.I.L.U.S.), che assicura servizi specialistici volti all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate.

3. La Regione Abruzzo, in coerenza con le Linee Guida regionali per i servizi per il lavoro e con i livelli essenziali delle prestazioni, emanerà delle direttive volte a rendere omogenee sul territorio regionale le prestazioni erogate dai Centri per l'Impiego.

4. I Centri per l'impiego, sino all'emanazione di una delibera di Giunta che ne definirà organizzazione, funzioni e compiti, sono strutturati secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76.

5. L'amministrazione regionale nell'ambito delle riattribuzioni delle competenze relative ai Servizi per l'Impiego, conferma, in prima istanza, il numero, l'ubicazione e la competenza territoriale dei Centri per l'Impiego esistenti alla data del 31 dicembre 2012.

6. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Legge, l'amministrazione regionale definisce il numero, l'ubicazione e le competenze territoriali dei Centri per l'Impiego.

ARTICOLO 30

SPORTELLO INTEGRATO PALFILS

1. L'amministrazione regionale nell'ambito delle proprie competenze promuove lo sviluppo, la specializzazione e la crescita della rete regionale di servizi per il lavoro attraverso le seguenti azioni:

a) la promozione della nascita e lo sviluppo di servizi per il lavoro innovativi in grado di valorizzare i bisogni ed il protagonismo delle principali filiere produttive, delle reti d'impresa, dei distretti industriali e terziari presenti sul territorio regionale anche con la più ampia valorizzazione dei principi e dei valori della bilateralità;

b) il sostegno alla nascita e lo sviluppo di Servizi per il lavoro all'interno degli istituti di istruzione secondaria superiore, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi specializzati in grado di dare risposte efficaci in termini occupazionali agli studenti che si avviano al lavoro al termine del proprio ciclo di studi;

c) la promozione della nascita e lo sviluppo di servizi per il lavoro qualificati e specializzati rivolti alla persona, allo scopo di valorizzare le esigenze occupazionali della famiglia, intesa quale datore di lavoro, anche attraverso la creazione e la gestione di liste

pubbliche di profili previsti dal CCNL del lavoro domestico (assistenti familiari, baby sitter ecc.) e la formazione di tali profili, anche valorizzando il ruolo delle Amministrazioni comunali e di altri soggetti pubblici;

d) la promozione della nascita e lo sviluppo di servizi specializzati con riferimento alla domanda ed offerta di lavoro nel campo dei servizi socio assistenziali anche attraverso forme di integrazione con i servizi formativi che operano in questo campo;

e) l'integrazione e la cooperazione tra i servizi per il lavoro, la formazione professionale e i servizi di welfare, promuovendo forme di collaborazione tramite la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra amministrazioni provinciali, comuni capofila dei servizi socio-assistenziali e di un'agenzia di formazione professionale accreditata.

f) Lo sviluppo di collaborazioni stabili e permanenti con i servizi previdenziali ed assistenziali, rispettivamente erogati in ambito territoriali da Inps e Inail.

2. L'amministrazione regionale intende raggiungere gli obiettivi sopra descritti, attraverso la costituzione, presso i Centri per l'Impiego di Sportelli Integrati di politiche attive del lavoro, formazione istruzione e politiche sociali (denominati Sportelli PALFILS).

CAPO II

I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI AI SERVIZI PER IL LAVORO

ARTICOLO 31 **AUTORIZZAZIONE**

1. È istituito, presso la Direzione Regionale competente in materia, in attuazione dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., l'Albo Regionale degli Operatori Autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.

2. Acquisiti i pareri della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, la Giunta Regionale, entro **centottanta giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 6, commi 6, 7, 8 e 8 Bis, decreto legislativo, 10 settembre 2003, nr. 276 e s.m.i., disciplina, con apposita Deliberazione, l'articolazione e la tenuta dell'Albo di cui al comma 1, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta Regionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili dalla presente legge.

4. L'iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione

della lettera b) del comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..

5. La Regione Abruzzo promuove, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.

6. I soggetti di cui al primo comma forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con i Centri per l'Impiego.

7. La Regione Abruzzo comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli estremi della autorizzazioni rilasciate ai sensi del secondo comma.

ARTICOLO 32

REGIMI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, definisce, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., e dell'articolo 1, comma 31, Legge, 24 dicembre 2007, n. 247, le modalità ed i criteri di autorizzazione di cui al precedente articolo, per i soggetti previsti con particolari regimi di autorizzazione all'intermediazione.

2. La Giunta Regionale disciplina, sentita la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, ai sensi del precedente articolo le modalità ed i criteri di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..

3. Gli operatori di cui ai commi 1 e 2 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con la Regione Abruzzo.

ARTICOLO 33

ACCREDITAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO

1. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, istituisce l'Elenco Regionale degli Operatori Pubblici e Privati Accreditati (di seguito denominato Elenco), eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati ai Servizi al Lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 7, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e dell'articolo 1, comma 31, Legge, 24 dicembre 2007, n. 247. L'Elenco è tenuto e aggiornato a cura della Direzione Regionale competente.

2. Il provvedimento istitutivo dell'Elenco Regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:

- a) le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario l'accREDITAMENTO;
- b) le modalità di tenuta dell'elenco;
- c) le procedure di accREDITAMENTO e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accREDITAMENTO;
- d) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accREDITATI per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;

- e) le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
- f) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati e il sistema pubblico, nell'ambito degli indirizzi regionali;
- g) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;
- h) le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro.

3. L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i Servizi per il Lavoro.

4. Gli operatori che intendono iscriversi all'Elenco presentano apposita domanda alla Direzione Regionale competente.

5. Con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, da approvare sentita la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, sono definiti i requisiti minimi per l'iscrizione all'Elenco, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:

- a) al possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità;
- b) alla capacità logistica e gestionale;
- c) alla situazione economica e finanziaria;
- d) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
- e) all'esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali;
- f) all'obbligo della interconnessione con la Borsa Lavoro Abruzzo, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell'ambito dell'Osservatorio.

6. La Deliberazione di cui al comma 5 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell'accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'albo.

7. Su specifica richiesta, sono accreditati tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, con i requisiti da tale legge richiesti, nonché in possesso di autorizzazione regionale, ai sensi della presente legge.

8. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 5, resta in vigore la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n. 1057.

ARTICOLO 34

FUNZIONI DEGLI OPERATORI ACCREDITATI

1. Gli operatori pubblici e privati accreditati ed iscritti nell'Elenco, possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:

- a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione

professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;

- b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
- e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

3. I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, eventualmente organizzati in aree di prestazione, devono comunque garantire il servizio di incontro domanda – offerta e operare in raccordo con i Centri per l'Impiego.

4. La Regione Abruzzo favorisce l'integrazione tra i servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

CAPO III

I SOGGETTI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ARTICOLO 35

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Regione Abruzzo nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, alla formazione e all'obbligo di istruzione, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita.

ARTICOLO 36

INDIRIZZI E PRINCIPI GENERALI SUL SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE

1. La Regione Abruzzo svolge il ruolo di coordinamento in materia di istruzione, di formazione professionale ed orientamento attraverso gli strumenti di programmazione, verifica e erogazione di servizi di supporto quali:

- a) l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
- b) la classificazione delle qualifiche professionali;
- c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
- d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale sulla base di accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
- e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro;
- f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
- g) il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

2. La Regione Abruzzo per garantire una offerta formativa in grado di rispondere alla domanda di competenze professionali espresse dal sistema delle imprese e favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, promuove intese tra istruzioni formative, scolastiche, università, centri di ricerca imprese ed altri soggetti pubblici e privati, volte alla costituzione di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza (o Poli formativi).

3. La Regione Abruzzo può porre in essere interventi formativi attraverso un proprio ente strumentale di natura anche privatistica.

4. La Regione Abruzzo svolge gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

5. Gli standard professionali e formativi, il sistema di certificazione delle competenze acquisite, le modalità di riconoscimento delle competenze degli operatori della formazione nonché le procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa sono disciplinati in apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

6. Fino all'approvazione della Deliberazione di cui al comma 6, resta in vigore la D.G.R., 20 luglio 2009, n. 363.

ARTICOLO 37

LE ISTITUZIONI FORMATIVE

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:

- a) enti di formazione, anche con struttura di diritto privato, dipendenti dalla Regione Abruzzo, dagli enti locali o da essi partecipati;
- b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;
- c) operatori accreditati ed iscritti nell'elenco regionale degli organismi formativi accreditati di cui alla presente legge. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.

5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.

6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.

ARTICOLO 38

RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Il riconoscimento delle competenze può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine, la Regione Abruzzo promuove accordi con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti nei percorsi formativi.

2. La Regione Abruzzo, al termine delle attività formative ed a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, operato mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione

professionale ed orientamento, rilascia le certificazioni professionali di competenza, di qualifica e di specializzazione.

3. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione Abruzzo hanno valore legale nei casi in cui la legge o i contratti collettivi richiedono il possesso della professionalità certificata.

4. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze avvengono ad opera dei soggetti accreditati che erogano formazione nell'ambito del sistema regionale, salvo diverse disposizioni.

5. Le modalità di certificazione delle competenze **di cui al comma 6** e dei crediti formativi di cui **all'articolo xx, comma 2**, acquisiti al termine del percorso formativo sono disciplinati secondo i criteri specificati nel Regolamento per la formazione professionale ed orientamento.

ARTICOLO 39

L'ACCREDITAMENTO ALLA FORMAZIONE ED ALL'ORIENTAMENTO E L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI FORMATIVI E DEI SOGGETTI CHE EROGANO FORMAZIONE

1. Devono ottenere l'accREDITamento regionale le persone giuridiche, pubbliche o private, che, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari espressamente dichiarati, l'attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate, o che intendano essere autorizzati dalla Regione Abruzzo allo svolgimento di corsi privati non finanziati con risorse pubbliche.

2. La Regione recepisce i principi-guida ed i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione di standard minimi del sistema di accREDITamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. I principi ed i criteri per l'accREDITamento, il monitoraggio e la verifica dell'offerta formativa sono quelli contenuti nella disciplina di cui alla presente legge.

3. Per lo svolgimento di attività inerenti all'obbligo formativo sono previste norme specifiche di accREDITamento.

4. Il provvedimento di accREDITamento è rilasciato dagli uffici regionali competenti ed è finalizzato al riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato indispensabili per realizzare attività formative e di orientamento sul territorio regionale e all'iscrizione all'albo.

5. Le modalità attuative di accREDITamento e di iscrizione all'albo sono disciplinate con apposita delibera di Giunta da emanare. Sino a tale momento resteranno in vigore la disciplina contenuta nella deliberazione di Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 363.

ARTICOLO 40

L'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività formative e/o di orientamento sul territorio regionale; tale iscrizione costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative suddiviso nelle sezioni A e B.
2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.
3. Alla sezione A dell'albo, sono iscritti i soggetti che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate
4. Alla sezione B dell'albo, sono iscritti i soggetti autorizzati allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ma riconosciuti dalla Regione Abruzzo.
5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione Abruzzo secondo le modalità di cui alla presente legge.
6. La Regione Abruzzo approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce adeguata pubblicità. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione sono disciplinate con il Regolamento per la formazione professionale.
7. L'Elenco dei soggetti accreditati è tenuto ed è aggiornato dalla Regione Abruzzo.

CAPO IV

ABRUZZO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO S.P.A.

ARTICOLO 41

ISTITUZIONE DI ABRUZZO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO S.P.A.

1. La Regione Abruzzo promuove la costituzione della società per azioni, a totale partecipazione pubblica, "Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.)" per la produzione di servizi strumentali alla propria attività o a quella degli altri enti territoriali che intendano parteciparvi e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, formative e di politiche del lavoro.
2. L'istituzione della società Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.) avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 113, comma 5, lettera c), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'articolo 13, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 e novellato con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 1, commi 721-734, legge 27 dicembre 2006 n. 296, dall'articolo 3, commi 12 e ss. e commi 27-29, legge, n. 24 dicembre 2007, n. 244, dalla legge, 18 giugno 2009, n. 69 e dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. La Società svolge le attività di propria competenza utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house", ai sensi dell'articolo 113, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 13, legge 4 agosto 2006 n. 248, nell'interesse della Regione Abruzzo.

4. In virtù della legislazione citata al comma 1, Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.) è una società *in house* sottoposta al controllo analogo. L'attuazione di tale controllo si esplica attraverso il riconoscimento in capo alle amministrazioni di cui al comma 3, di un rapporto che assegni loro un effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività della società in questione sull'insieme dei più importanti atti di gestione della medesima.

5. Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.) può svolgere, altresì, il ruolo di componente tecnica per la Regione Abruzzo nell'ambito delle sue competenze sul sistema regionale per l'attuazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro.

6. La società, in coerenza con gli obiettivi annuali del Documento di programmazione economica e finanziaria regionale ed, in particolare, con quelli della direzione regionale competente in materia di formazione, istruzione e lavoro, ogni anno elabora il piano delle attività di supporto tecnico prioritarie, anche a favore di altri enti o soggetti pubblici o privati.

7. Relativamente a quanto non espressamente normato nel presente capo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il modello organizzativo e la relativa articolazione della società, in coerenza con gli atti organizzativi, ed, in particolare, con quelli di indirizzo per il sistema regionale.

8. La Società riceve il patrimonio immobiliare ed il personale dell'Associazione CIAPI, la quale si estingue conseguentemente alla costituzione della presente società.

ARTICOLO 42

OGGETTO SOCIALE

1. Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.) ha per oggetto la realizzazione di servizi strumentali di supporto ed assistenza tecnica da svolgere, in maniera esclusiva, in favore dei soggetti di cui all'**articolo 48, comma 3**, in materia di:

- a) politiche attive e passive del lavoro;
- b) formazione professionale;
- c) politiche giovanili;
- d) gestione operativa di interventi a valere su Finanziamenti nazionali ed europei connessi alle materie del lavoro, della formazione e dell'istruzione;
- e) gestione di servizi connessi alle materie del lavoro della formazione e dell'istruzione.

2. La Società può svolgere, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

3. La Società può compiere le operazioni mobiliari aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché acquistare o locare immobili necessari all'esercizio dello stesso, nel rispetto di quanto disposto dal suo Statuto.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.) deve assicurare che le risorse umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza professionale.

ARTICOLO 43

SEDE LEGALE ED UNITÀ OPERATIVE LOCALI

1. La Società ha sede legale nel Comune di Chieti, presso la sede dell'estinta Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, all'indirizzo risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. L'organo amministrativo della società ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), purché ubicate sul territorio della Regione Abruzzo.

3. L'organo amministrativo della società ha, altresì, facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato. Invece, soltanto i soci hanno la facoltà decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

ARTICOLO 44

INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.) opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto la compagine societaria esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il controllo analogo viene esercitato mediante l'esercizio delle funzioni di indirizzo (c.d. controllo "ex ante"), monitoraggio (c.d. controllo "contestuale") e verifica di gestione (c.d. controllo "ex post"), secondo i tempi e le modalità che devono essere indicate nello statuto della società in questione, nonché nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. In particolare, la compagine sociale provvede:

- a) ad individuare, nei documenti di bilancio, le risorse da assegnare alla Società per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuita dalla Convenzione di servizio;
- b) ad assegnare dette risorse, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, unitamente agli obiettivi, all'Organo di Amministrazione della Società;
- c) ad approvare la Convenzione di servizio e le sue eventuali variazioni;
- d) a verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione, in forme analoghe per quelle previste per i controlli negli enti locali;
- e) ad autorizzare preventivamente:
 - 1.** il Piano Industriale;
 - 2.** il Bilancio Previsionale;
 - 3.** le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
 - 4.** la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - 5.** la trasformazione della Società;
 - 6.** le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della Società e alla sua revoca;
 - 7.** l'aumento o la diminuzione del capitale sociale.

4. Il Componente di Giunta con delega alla formazione potrà verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione della società, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, anche richiedendo all'Amministratore Unico tutti i dati relativi all'andamento della Società e ai risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, alla valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività dei servizi, alla verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati.

5. La Società realizza la propria attività esclusivamente in favore della Regione Abruzzo. Inoltre, la società deve utilizzare gli eventuali utili prodotti, secondo gli indirizzi espressi dalla compagine sociale.

ARTICOLO 45

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato nel rispetto dell'ammontare minimo fissato dalle vigenti norme del Codice Civile.

2. Il capitale sociale è interamente versato e detenuto dai soci indicati nell'articolo 44 comma 3 e non potrà essere trasferito a terzi.

3. La Giunta Regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari per la costituzione di Abruzzo Formazione S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.) ed a sottoscrivere e conferire l'intero capitale sociale iniziale pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00).

4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto.

5. I soggetti indicati nell'articolo 44, comma 3 possono, altresì, conferire alla società beni in natura, anche in sede di aumento del capitale sociale.

6. La compagine sociale, in conformità alle vigenti norme di legge, può effettuare finanziamenti alla società, che salvo diverse pattuizioni, devono essere considerati mutui infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante

ARTICOLO 46

ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi di Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.):

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 47

ASSEMBLEA

- 1.** L'Assemblea rappresenta tutti i soci ed è presieduta dal Componente di Giunta Regionale con delega alla Formazione, o suo delegato.
- 2.** L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto della società, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico decide di sottoporre alla sua approvazione, nel rispetto delle indicazioni e direttive ricevute dalla compagine sociale che ne esercita il controllo analogo.

ARTICOLO 48

AMMINISTRATORE UNICO

- 1.** La Società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale è nominato dall'Assemblea.
- 2.** L'incarico di Amministratore unico può essere ricoperto da un Dirigente in servizio presso la Regione Abruzzo, in possesso di specifiche competenze nelle materie che attengono all'oggetto sociale.
- 3.** L'incarico di Amministratore unico può essere, altresì, conferito ad un soggetto esterno alla Regione Abruzzo, purché in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a rappresentanti della Regione Abruzzo presso Enti, Aziende e Istituzioni. L'amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.
- 4.** L'Amministratore Unico assume tutti i poteri di gestione della Società, così come previsto per legge e dal presente statuto, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea.
- 5.** In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'Assemblea, l'Amministratore Unico garantisce l'effettività del controllo analogo.
- 6.** L'Amministratore Unico di Abruzzo Formazione Istruzione e Lavoro S.p.A. (A.F.I.L. S.p.A.), nella sua qualità di responsabile e rappresentante legale della società, ne adotta gli atti fondamentali, ivi compresi la dotazione organica ed il regolamento organizzativo.

ARTICOLO 49

COLLEGIO SINDACALE

- 1.** Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società deve essere verificata dal Collegio Sindacale.
- 2.** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il collegio è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.
- 3.** Nei casi di nomina, tutti i Sindaci devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

CAPO V

I SERVIZI TELEMATICI

ARTICOLO 50

IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL LAVORO DELL'ABRUZZO

1. Il Sistema Informativo del Lavoro dell'Abruzzo, di seguito denominato S.I.L.A., realizzato a seguito dell'organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici (Legge regionale 14 marzo 2000, n. 25), è basato su una struttura a rete di tipo federato, con un livello regionale di supervisione, monitoraggio e smistamento delle informazioni.

2. Il S.I.L.A. supporta la Regione Abruzzo nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro e costituisce lo strumento informativo per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione.

3. La Direzione Regionale competente in materia di lavoro assicura la supervisione, la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del S.I.L.A. per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti. La Direzione Regionale competente in materia di lavoro verifica il rispetto dell'obbligo di connessione e scambio dei dati dei Centri per l'Impiego e degli altri attori del sistema regionale integrato nei confronti del Sistema Informativo Regionale del Lavoro.

4. Il S.I.L.A., come da decreto legislativo n. 469/97, è costituito "*dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti*" conferite a Regioni ed enti locali. In particolare, il SILA si configura come:

- a) sistema informativo federato, in grado di adattare la sua struttura alle variabili normative ed organizzative, così da modellare la rete informatica sulla rete "organizzativa" istituzionale;
- b) sistema basato su strumenti di sussidiarietà verticale;
- c) sistema basato su criteri di interoperabilità e standard di cooperazione applicativa a livello interregionale.

5. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del S.I.L.A. è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di lavoro (o suo delegato).

6. La Giunta Regionale può consentire l'accesso al S.I.L.A. agli operatori autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

7. La Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione viene informata annualmente sulle attività di Borsa Lavoro Abruzzo e del S.I.L.A..

ARTICOLO 51

L'INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI INFORMATIVI DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELL'ISTRUZIONE E DELL'ORIENTAMENTO

1. La Regione Abruzzo implementa il S.I.L.A. per la creazione di una rete informativa fortemente integrata tra i sistemi informativi del Lavoro, della Formazione Professionale e

dell'Istruzione, in una prospettiva di moderno e sistematico raccordo tra amministrazioni periferiche e sistema produttivo locale, attraverso la raccolta e l'incrocio dei dati fra le diverse fonti .

2. L'integrazione fra lavoro, istruzione e formazione professionale si attua al fine di seguire il cittadino in tutto il suo percorso scolastico, formativo e lavorativo con la possibilità di "tracciare" tutti gli eventi riguardanti lavoratori, studenti e aziende.

3. La Regione Abruzzo promuove la creazione di una rete che coinvolga i soggetti del Sistema Regionale Integrato congiuntamente ai soggetti che esprimono interessi e bisogni (associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali), che garantisca:

- a) L'individuazione – attraverso verifiche incrociate – dei lavoratori "dispersi" o che sono "usciti" dal percorso, al fine di supportare le azioni di verifica e l'emersione dal lavoro non regolare, nonché la dispersione scolastica.
- b) La diffusione delle opportunità formative presenti sia sul territorio regionale che a livello nazionale/europeo.
- c) la co-progettazione e realizzazione di Percorsi Integrati finalizzati a potenziare le capacità di scelta degli allievi, la formazione continua e permanente degli adulti.
- d) La predisposizione di piani di stage e tirocini, percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro, colloqui di orientamento e di verifica delle competenze.
- e) La rilevazione dei bisogni professionali espressi dal territorio nel medio e breve periodo per quanto concerne i profili e le competenze.
- f) Il monitoraggio del percorso formativo e professionale dei laureati al fine di attuare un'analisi dei profili professionali e formativi, per ottenere informazioni utili alla progettazione e programmazione di interventi di orientamento e alla gestione delle politiche attive del lavoro.

4. La Regione Abruzzo favorisce l'integrazione, a livello informativo, tra i soggetti istituzionali del sistema accademico e le imprese, finalizzata a:

- a) permettere l'analisi delle proprie attitudini, conoscenze, competenze e capacità, per delineare un percorso professionale del laureando o laureato coerente con il titolo di studi e attento all'evoluzione del mondo produttivo;
- b) supportare nella ricerca attiva di lavoro e/o nella formazione attraverso l'inserimento e l'aggiornamento dei curricula visibili alle aziende che utilizzano il servizio;
- c) incrementare il raccordo tra la formazione accademica e mondo del lavoro.

ARTICOLO 52

LA BORSA LAVORO ABRUZZO

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi dell'articolo 15, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, nr. 276 e s.m.i, il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato Borsa Lavoro Abruzzo.

2. La Borsa Lavoro Abruzzo è annoverato tra gli obiettivi del S.I.L.A. ed è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza rivolgersi ad alcun intermediario.

3. La Borsa Lavoro Abruzzo assicura:

- a) la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;
- b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
- c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;
- d) la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;
- e) la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di Servizi per il Lavoro, la Formazione e l'Istruzione;
- f) il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, per il tramite del Sistema Cliclavoro.

4. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, orientamento, formazione, istruzione provvede alla gestione efficace della Borsa Lavoro Abruzzo.

5. Per la promozione e la diffusione dell'utilizzo di Borsa Lavoro Abruzzo, la Giunta Regionale si avvale anche della collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge.

6. Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla Giunta Regionale nell'ambito della normativa vigente.

7. Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai sensi della presente legge adempiono all'obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo Borsa Lavoro Abruzzo. In caso di mancato adempimento all'obbligo, è ritirata l'autorizzazione.

ARTICOLO 53

I SERVIZI EUROPEI DELL'OCCUPAZIONE (EURES)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie funzioni riconosciute dalla presente legge, coordina, tramite la Direzione Regionale competente in materia di lavoro, la rete del Servizio Europeo dell'Occupazione, di seguito denominata EURES, prevista dalla Decisione n. 2003/8/CE della Commissione UE, del 23 dicembre 2002, relativa all'attuazione del Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio UE, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità, al fine di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche a supporto dei fabbisogni occupazionali delle imprese per l'integrazione del mercato unico europeo.

2. Il servizio EURES regionale, nello svolgimento della propria attività, utilizza la Borsa Lavoro Abruzzo.

3. Il servizio EURES è integrato nelle attività dei Centri per l'Impiego.

CAPO VI

IL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

ARTICOLO 54

FINALITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

1. In coerenza con il repertorio nazionale, nell'ambito dei livelli di prestazione essenziale e seguendo gli standard e le disposizioni nazionali, la Regione Abruzzo istituisce il Sistema Regionale delle Competenze Professionali, quale insieme congiunto di strumenti ed azioni capaci di garantire l'integrazione tra la formazione, le politiche attive del lavoro e la libera circolazione del lavoratore, rispondendo, al contempo, con efficacia e trasparenza alla domanda sociale ed economica.

2. Per lo sviluppo del Sistema Regionale delle Competenze Professionali, la Regione Abruzzo promuove la necessaria collaborazione con le Imprese, le Pubbliche Amministrazioni, le Università, le Camere di Commercio, le Parti Sociali e gli Organismi formativi.

3. Fanno parte del Sistema Regionale delle Competenze Professionali:

- a) il Catalogo Regionale delle Professioni;
- b) la Certificazione delle Competenze e il riconoscimento dei Crediti Formativi;
- c) la Certificazione dei Mestieri;
- d) il Libretto Formativo.

4. Attraverso il Sistema Regionale delle Competenze Professionali, la Regione Abruzzo intende perseguire le seguenti finalità:

- a) abilitare per l'esercizio delle attività professionali, in modo da poter soddisfare tanto le necessità individuali che quelle del sistema produttivo;
- b) promuovere un'offerta formativa di qualità, aggiornata flessibile ed adeguata ai distinti destinatari, in coerenza delle necessità di qualificazione del mercato del lavoro e le aspettative personali di promozione professionale;
- c) fornire agli interessati adeguata informazione e orientamento in materia di formazione professionale e qualificazione per l'impiego;
- d) condividere un linguaggio comune ai diversi attori del mercato del lavoro, della formazione e dell'orientamento, pubblici e privati, ottimizzando le risorse dedicate alla formazione.

ARTICOLO 55

LE COMPETENZE PROFESSIONALI

1. Per competenza professionale, la Regione Abruzzo intende, in coerenza con i criteri fissati dall'Unione Europea, quell'insieme di conoscenze e capacità che permettano l'esercizio di un'attività professionale conforme alle esigenze della produzione e delle imprese.

ARTICOLO 56

I PROFILI PROFESSIONALI

1. In coerenza con gli indirizzi nazionali, la Regione Abruzzo adotta il “Profilo professionale” come declinazione/articolazione, a livello regionale, della Figura/Indirizzo nazionale rispetto alle specificità/caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro. Le competenze tecnico-professionali, che sulla base delle specifiche esigenze territoriali, connotano il Profilo regionale si intendono aggiuntive rispetto a quelle assunte dallo stato come standard nazionale.

ARTICOLO 57

IL CATALOGO REGIONALE DELLE PROFESSIONI

1. I profili e le competenze tecnico professionali sono raccolte in un “Catalogo Regionale delle Professioni”, di seguito “Catalogo”. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione”, approva la struttura del Catalogo e il processo di manutenzione e sviluppo.

2. Per quanto riguarda l’aggiornamento, il provvedimento stabilisce:

- a) l’aggiornamento periodico interno del Catalogo, operazione che può comportare l’individuazione e inserimento di eventuali nuove competenze attribuibili al Profilo; la revisione o l’eliminazione delle competenze divenute obsolete alla luce dell’evoluzione del mercato del lavoro; l’eliminazione del Profilo nel suo complesso;
- b) l’inserimento di nuovi Profili;
- c) l’inserimento di nuovi Profili a forte valenza in altri contesti regionali ma con elementi di strategicità, sostenibilità ed occupabilità anche per il territorio abruzzese;
- d) il processo di aggiornamento del Catalogo anche attraverso il coinvolgimento degli attori del sistema integrato di servizi al lavoro, alla formazione, all’istruzione e all’orientamento, prevedendo le fasi di proposta, istruttoria, validazione e inserimento nel Catalogo.

ARTICOLO 58

LA CERTIFICAZIONE DEI MESTIERI

1. La Regione Abruzzo, relativamente ai mestieri legati alle tradizioni territoriali e/o alle dimensioni medio-piccole dell’impresa, riconosce, attraverso il concorso delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali nei settori di riferimento, un sistema di certificazione dei mestieri che punti a valorizzare le competenze acquisite soprattutto in situazione lavorativa, allo scopo di preservare le professioni e il loro radicamento territoriale.

2. Ai fini della certificazione dei Mestieri, la Regione definisce una “rete di valutatori/certificatori” valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali, con compiti di riconoscere, valutare e certificare, in situazione di compiti autentiche e su domanda della persona, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite.

3. La registrazione del Mestiere e delle competenze acquisite e certificate deve avvenire sul Libretto Formativo, secondo quanto disposto dall'**articolo 62** della presente legge.

ARTICOLO 59

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1. Il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite spettano ad ogni individuo.

2. La Regione Abruzzo realizza il Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e disciplina gli standard di certificazione secondo i criteri indicati nel "Regolamento per la formazione professionale e orientamento".

3. Il Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze è diretto a:

- a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

4. La Regione Abruzzo assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità Europea.

5. Il riconoscimento delle competenze può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitari e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto.

6. Le certificazioni, rilasciate a seguito a frequenza di percorsi realizzati dal sistema di istruzione e formazione professionale, da parte di soggetti accreditati, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi di alternanza e in apprendistato.

7. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite negli ambiti non formali o informali, avvengono ad opera dei soggetti accreditati che erogano formazione nell'ambito del sistema regionale, salvo differenti disposizioni.

8. La certificazione delle competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo di cui all'**articolo 62** della presente legge, ed utilizzate dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

9. Le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti formativi sono disciplinati secondo criteri indicati nel regolamento per la formazione professionale.

ARTICOLO 60

IL LIBRETTO FORMATIVO

1. La Regione Abruzzo istituisce il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell'intesa Stato-Regioni del 14 luglio

2005 e approvato dal decreto ministeriale 10 ottobre 2005 (Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)) del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

2. Nel libretto formativo sono documentati e formalizzati, in maniera trasparente ed attendibile, dati, informazioni, certificazioni, sulle competenze acquisite dal cittadino nella scuola, nella formazione, nel lavoro e nella vita quotidiana

3. La formazione formale, esterna o interna all'impresa, va registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo

4. I Centri per l'Impiego, nonché gli enti di formazione accreditati ai sensi della presente legge nei limiti stabiliti dall'accreditamento, svolgono la funzione di assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo

5. La Giunta Regionale, anche nell'ambito di sperimentazioni attivate per la definizione dello strumento di cui al primo comma, stabilisce i requisiti per l'individuazione di altri soggetti ai quali potrà essere affidata l'attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo.

6. La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale provvede a disciplinare la procedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dell'apprendista, che sono registrate sul libretto formativo del cittadino.

7. La Giunta Regionale stabilisce idonee misure di controllo volte a garantire la effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio di cui al comma precedente.

TITOLO VII

POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 61

FINALITÀ

1. Le politiche attive e passive del lavoro promosse dalla Regione Abruzzo sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:

- a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone disabili;
- b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;
- c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
- d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;
- e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
- f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;
- g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale;
- h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello

2. La Regione Abruzzo persegue con la propria complessiva programmazione le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

ARTICOLO 62

STRUMENTI

1. Le politiche attive del lavoro sono finalizzate al perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo e sono realizzate dal Sistema Regionale Integrato in coerenza con gli indirizzi regionali, nonché dalla stessa Regione Abruzzo nei casi indicati dal presente testo unico, attraverso strumenti quali:

- a) i percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali;
- b) gli assegni formativi, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
- c) le attività di orientamento;
- d) i tirocini;
- e) la preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
- f) gli incentivi;
- g) gli assegni di servizio.

CAPO II

PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 63

PRIORITÀ DI INTERVENTO

1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono rivolte in via prioritaria a:

- a) disoccupati ed inoccupati in cerca di occupazione;
- b) persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2 commi 18, 19, 20 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione e s.m.i.;
- c) persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- d) persone occupate a rischio di disoccupazione;
- e) persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);
- f) persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
- g) lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'**articolo 16**.
- h) ulteriori categorie eventualmente individuate ne programma triennale.

2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne, giovani ed over 45, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto alle situazione di svantaggio e di necessità di conciliazione tra i tempi di lavoro, famiglia e cura.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane.

ARTICOLO 64

CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI LAVORO, FAMIGLIA E CURA

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione, coerentemente con le finalità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), persegue l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, famiglia e cura.

2. In relazione alle finalità del primo comma, la Regione Abruzzo, anche promuovendo accordi con le parti sociali:

- a) sostiene, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
- b) eroga assegni di servizio volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;
- c) sostiene, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a sostenere la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato, gli assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

4. In coerenza con i principi dell'Unione Europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione Abruzzo programma, sentite le parti sociali, in collaborazione con i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalità del primo comma nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

ARTICOLO 65

MOBILITÀ TERRITORIALE DEI LAVORATORI

1. La Regione Abruzzo ed i Comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al primo comma, la Regione, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, può anche ricorrere a specifiche iniziative ed accordi interregionali al fine di:

- a) promuovere ed organizzare, nell'ambito del Sistema Regionale Integrato dei servizi per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerte di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;
- b) promuovere, attraverso accordi con altre Regioni, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di

- tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;
- c) promuovere intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.

ARTICOLO 66

CRISI OCCUPAZIONALI

1. La Regione Abruzzo ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze ed in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le azioni di cui al primo comma sono finalizzate in particolare a:

- a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
- b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;
- c) sostenere processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione ed intervento degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
- d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.

3. La Giunta regionale, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, adotta indirizzi operativi volti ad:

- a) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali e predisporre una disamina delle possibili soluzioni da porre in essere;
- b) porre in essere Piani e Programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso il sostegno a processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- c) definire misure di accompagnamento e progetti, anche sperimentali, per favorire la transizione al lavoro di sospesi o licenziati;
- d) porre in essere la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti di soggetti espulsi dal Mercato del Lavoro o titolari di rapporti precari;
- e) definire i soggetti destinatari dei trattamenti in deroga degli ammortizzatori sociali, l'utilizzo temporale degli stessi ed il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio abruzzese.

4. La Regione Abruzzo, per i fini di cui al comma 1, può incentivare, attraverso contributi mirati nell'ambito delle contrattazioni di livello aziendale, la riduzione dell'orario di lavoro.

CAPO III

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 67

INCENTIVI E ASSEGNI DI SERVIZIO

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Titolo.

2. La Regione Abruzzo, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui al presente Titolo.

3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 65, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di intervento di cui al presente Titolo.

5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al quinto comma, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.

7. Le amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.

ARTICOLO 68

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO RISPETTO AL LAVORO

1. La Regione Abruzzo, programma ed eroga, mediante procedimenti ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle priorità di intervento di cui all'**articolo 65, comma 1, lettere a), b), c), f) e comma 4.**

ARTICOLO 69

SOSTEGNO ALLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO

1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione Abruzzo interviene, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

- a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'articolo 65, comma 1, lettera d). Tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;
- b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'**articolo 65, comma 1, lettera d)**, al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
- c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.

2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni della programmazione triennale, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, i criteri per l'assegnazione, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce, altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.

3. La Giunta regionale stabilisce altresì, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d).

4. La Regione Abruzzo promuove accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.

ARTICOLO 70

MISURE A SOSTEGNO DELL'AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE D'IMPRESA

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale nel Programma Triennale, favorisce, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Abruzzo.

2. La Regione Abruzzo, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione d'impresa di cui al comma 1, assicura l'integrazione con il Sistema Regionale Integrato di cui all'articolo .

3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.

4. La Giunta Regionale stabilisce:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui al primo comma;
- b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
- c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
- d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta Regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla:

- a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
- b) formazione professionale e manageriale;
- c) realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
- d) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 71 MICROCREDITO

1. La Regione Abruzzo promuove e sperimenta iniziative e programmi di microcredito, come strumento di lotta alla povertà ed alla esclusione sociale e mezzo di sviluppo della partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate soprattutto se residenti in territori disagiati.

2. Per le finalità di cui al primo comma, la Regione Abruzzo istituisce un apposito fondo denominato Fondo per il Microcredito. Il Fondo sarà composto da :

- a) risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale;
- b) eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- c) eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dai Comuni e dalle Comunità montane.

3. Le modalità di gestione e tenuta del fondo saranno disciplinate con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.

ARTICOLO 72 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il fondo regionale per l'occupazione destinato a finanziare interventi a favore dei soggetti di cui all'**articolo 65 comma 1**.

2. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene la gestione ed utilizzo del fondo, prevedendo anche l'erogazione di assegni di sostegno al reddito nonché l'erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di formazione continua.

CAPO IV

POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

ARTICOLO 73

PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE DISABILI

1. La Regione Abruzzo promuove e sostiene nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone disabili, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione lavorativa anche in forma autoimprenditoriale.

2. A tale fine la programmazione regionale è attuata nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:

- a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali, dei loro consorzi e delle imprese sociali (così come definite dal D.Lgs n. 155 del 2006, art. 2, c. 2, lett. b);
- b) integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;
- c) integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato, degli strumenti della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, fra i quali, in particolare, i piani di zona previsti all'articolo 29 della stessa legge.

3. La Giunta Regionale, al fine di consentire pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone disabili dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:

- a) criteri generali e requisiti delle convenzioni ex L. 68/99 per l'inserimento delle persone disabili;
- b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle persone disabili, di cui all'art. 6 L. 68/99;
- c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori disabili impegnati in attività autonome degli assegni di servizio e formativi di cui alla presente legge e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative delle piccole e medie imprese;
- d) le modalità di pagamento, riscossione e versamento di oneri e sanzioni al fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili.

4. La Regione Abruzzo esercita anche in collaborazione con le associazioni delle persone disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale, nonché con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone disabili e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui a successivo articolo 70, comma 2.

ARTICOLO 74

PARTECIPAZIONE

1. La Regione Abruzzo assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone disabili quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con le associazioni delle persone disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui al presente capo.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione Abruzzo organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le Aziende unità sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone disabili previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle persone disabili e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere, altresì, invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonché delle Aziende unità sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro.

4. La Regione Abruzzo acquisisce parere consultivo sulle politiche per l'integrazione al lavoro dei disabili all'interno di un organismo composto da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone disabili comparativamente più rappresentative, come previsto da un successivo regolamento regionale.

ARTICOLO 75

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE DISABILI

1. È istituito il Fondo regionale dell'Abruzzo per l'occupazione delle persone disabili, ai sensi dell'art. 14, L. 68/99.

2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

3. La Regione Abruzzo promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone disabili e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

4. La Giunta Regionale, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, sentite le associazioni delle persone disabili comparativamente più rappresentative a livello

regionale, assegna annualmente le risorse del fondo, adottando, altresì, indirizzi per il loro utilizzo.

5. La Regione svolge la programmazione delle risorse di cui al comma 4, previa concertazione con i competenti Organismi locali di cui al precedente articolo 70, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.

ARTICOLO 76

ASSUNZIONI E CONVENZIONI

1. La Regione Abruzzo individua nei Centri per l'Impiego gli uffici competenti di cui all'art. 8, comma 1, L. 68/99. La Regione Abruzzo può stipulare, anche attraverso i Centri per l'Impiego, con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni ex art. 11, L. 68/99, finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.

ARTICOLO 77

ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO MIRATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. La Giunta Regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, nonché sentite le associazioni delle persone disabili comparativamente più rappresentative, individua con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per le Pubbliche Amministrazioni della Regione non comprese nell'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.

2. La Regione Abruzzo si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al primo comma, ulteriori condizioni migliorative per le persone disabili.

3. Per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Abruzzo non comprese nell'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione già previsti dalla 12 marzo 1999, n. 68, nonché le convenzioni eventualmente già stipulate, fino alle scadenze in esse individuate.

4. La Giunta Regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce, altresì, la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al primo comma, per il computo della complessiva quota di riserva delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

ARTICOLO 78

PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN COOPERATIVE SOCIALI

1. Ai fini della copertura della quota di riserva da parte dei datori di lavoro obbligati, le assunzioni dei disabili possono essere realizzate, nell'ambito di convenzioni ai sensi del

presente articolo, da parte di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 o consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, cui saranno conferite apposite commesse.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalla Regione Abruzzo, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 77, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.

3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).

4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone disabili iscritte negli elenchi di cui all'art. 8, L. 68/99 per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:

- α) adozione di specifica convenzione fra il Centro per l'Impiego competente, il datore di lavoro fornitore di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
- β) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutti i datori di lavoro, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- γ) individuazione da parte del Centro per l'Impiego competente dei lavoratori da assumere, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'**articolo 18, comma 4**;
- δ) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone disabili attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento derivanti dalla realizzazione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate dalla Regione Abruzzo, attraverso i Centri per l'Impiego, con datori di lavoro che abbiano sede legale o amministrativa o unità produttiva nel territorio di competenza, ovvero con datori di lavoro che abbiano unità produttive nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altri territori, previa intesa fra i Centri per l'Impiego o uffici competenti interessati.

6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al primo comma, e di accesso a contributi ed agevolazioni.

7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, attraverso:

- a)** assunzioni, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;
- b)** stipulando, entro trenta giorni, una nuova convenzione ai sensi del presente articolo, di durata non inferiore a ventiquattro mesi

8. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale del c. 7, art. 12bis della legge n. 68 del 1999, i Centri per l'impiego possono stipulare convenzioni di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 68 del 1999. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e in ogni caso nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) della l. n. 68 del 1999. Le assunzioni effettuate a copertura della quota di riserva ai sensi del presente comma vanno computate anche ai fini del raggiungimento della percentuale di cui alla lett. b, c. 4 del presente articolo. L'individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione avviene secondo le modalità e i criteri di cui alla lett. c), c. 4 del presente articolo.

9. La Giunta Regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate dal precedente **articolo 73, comma 1**, delle possibilità di inserimento di cui al primo comma, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.

10. Sono fatte salve, ai fini dell'inserimento delle liste speciali di cui all'art. 8 della Legge n. 68 del 1999, le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (I.N.A.I.L.), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

CAPO V

ORIENTAMENTO AL LAVORO E TIROCINI

ARTICOLO 79

ORIENTAMENTO AL LAVORO

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di orientamento dal successivo articolo 82, la funzione di orientamento al lavoro si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.

2. La Regione Abruzzo persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nel Sistema Regionale Integrato, incentivando l'integrazione dei servizi e le azioni in rete tra Regione, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e parti sociali.

3. La Giunta Regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, sia rispetto agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione e del Comitato Istituzionale di Coordinamento.

4. La Giunta Regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, ed i Centri per l'Impiego, svolge attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali.

5. La Regione Abruzzo, per il tramite dei Centri per l'Impiego, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizza le azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dall'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.

6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l'attività della Regione Abruzzo di cui al comma 5.

ARTICOLO 80

TIROCINI

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla **vigente** legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dal successivo **articolo 83, comma 2**, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro (soggetto ospitante) ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 83, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da un datore di lavoro con almeno un lavoratore dipendente. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.

3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o provenienti da paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti al successivo articolo 83, comma 1. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione Territoriale del Lavoro ed al Centro per l'Impiego territorialmente competente, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria (ove costituita), o, in sua assenza, alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.

ARTICOLO 81

SOGGETTI PROMOTORI, DURATA E LIMITI QUANTITATIVI DEI TIROCINI

1. La Giunta Regionale, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, adotta disposizioni in relazione a:

- a)** destinatari;
- b)** rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'**articolo 82, comma 2**, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;
- c)** professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
- d)** durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone disabili, prevedendo, altresì, le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione Abruzzo, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.

2. La Giunta regionale può, altresì, individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

- a) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati;
- b) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
- c) i soggetti accreditati dalla Regione Abruzzo per l'erogazione della formazione professionale;
- d) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;
- e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
- f) le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- g) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione Abruzzo alla gestione dei servizi per il lavoro, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
- h) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta Regionale.
- i) i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 all'esercizio delle attività di intermediazione di manodopera.

4. Per tutto quanto non previsto in materia dal presente testo unico, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e s.m.i., nonché dal decreto del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998 n.342.

ARTICOLO 82

QUALIFICAZIONE DEI TIROCINI

1. La Giunta Regionale, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

2. La Regione Abruzzo promuove e sostiene, attraverso i Centri per l'Impiego, la qualificazione dei tirocini attraverso:

- a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
- b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;

- c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
- d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

ARTICOLO 83

PRINCIPI GENERALI

1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato normate decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione collettiva in materia.

ARTICOLO 84

FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l'occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l'utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica, trasformando, inoltre, gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

2. La Regione Abruzzo promuove, altresì, lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di consentire all'apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

3. La Regione Abruzzo favorisce, inoltre, intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell'effettiva erogazione della formazione.

4. La Regione Abruzzo promuove la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

- a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;
- b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
- c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

ARTICOLO 85

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

- 1.** La Regione Abruzzo persegue i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:
 - a) valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
 - b) certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
 - c) individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori aziendali;
 - d) individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
 - e) garanzia della formazione a tutti gli apprendisti.

ARTICOLO 86

DISCIPLINA GENERALE DELL'APPRENDISTATO

- 1.** La Regione, nell'ambito delle funzioni e delle competenze regionali attribuite dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione Italiana, nonché dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, disciplina, con specifico provvedimento di Giunta Regionale:
 - a) gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato;
 - b) la definizione del profilo formativo come insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per ciascuna figura professionale, o per gruppi di figure professionali affini;
 - c) il recepimento dei profili elaborati in sede di contrattazione collettiva nazionale e regionale, gli standard formativi;
 - d) la modalità di registrazione nel Libretto Formativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
 - e) la definizione di un modello unico per la formulazione dei piani formativi individuali;
 - f) la programmazione di specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione;
 - g) la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali;
- 2.** La Giunta Regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, per la certificazione delle competenze e la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino, tenuto conto di quanto previsto dalla Decisione, n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni.

3. La Giunta regionale istituisce con proprio atto il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, al fine di consentire l'incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti, stabilendo, altresì, i requisiti necessari per l'iscrizione nel predetto catalogo.

ARTICOLO 87

OFFERTA FORMATIVA DEGLI ENTI ACCREDITATI

1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale, che provvede in merito, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.

ARTICOLO 88

INCENTIVAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

1. La Regione Abruzzo, rispetto alle risorse finanziarie eventualmente destinate, può, di anno in anno, concedere, nei limiti degli stanziamenti previsti, specifici incentivi economici a favore dei datori di lavoro che proseguono con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, un precedente rapporto di lavoro di apprendistato, relativamente allo stesso lavoratore.

ARTICOLO 89

COMMISSIONE REGIONALE PER L'APPRENDISTATO

1. È istituita la Commissione Regionale per l'Apprendistato, composta dai seguenti soggetti:

- a) un componente in rappresentanza della Giunta Regionale, che svolge funzioni di Presidente, nella persona del Componente di Giunta con delega in materia, od un suo delegato;
- b) due componenti in rappresentanza del Consiglio Regionale, da individuare in seno alla Commissione competente in materia;
- c) un componente in rappresentanza della Direzione Regionale del Lavoro;
- d) un componente in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- e) un componente in rappresentanza della sede INPS dell'Abruzzo;
- f) un componente in rappresentanza della sede INAIL dell'Abruzzo;
- g) un componente in rappresentanza di ciascuna delle Università Abruzzesi o suo delegato;
- h) tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- i) tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

j) tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale dei quali:

- 1) uno dei minorati fisici;
- 2) uno per i minorati psichici;
- 3) uno per i minorati sensoriali.

k) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.

2. La Commissione può avvalersi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A.

3. La Commissione regionale per l'Apprendistato costituisce la sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro in materia di apprendistato.

4. La Commissione si intende validamente costituita con la maggioranza semplice dei suoi rappresentanti, sin dalla prima convocazione, ed esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

5. La partecipazione alla predetta Commissione non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.

6. La Giunta Regionale disciplina con proprio atto le modalità di funzionamento della Commissione.

ARTICOLO 90

DISCIPLINA GENERALE DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

1. La Regione Abruzzo attua l'istituto giuridico dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, emanando apposito provvedimento di Giunta Regionale, avente ad oggetto la disciplina dei relativi profili formativi, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, previo recepimento dell'accordo di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e nel rispetto dei criteri e principi direttivi indicati nello stesso articolo.

ARTICOLO 91

DISCIPLINA GENERALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

1. La Regione Abruzzo attua l'istituto giuridico dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, emanando apposito provvedimento di Giunta Regionale, avente ad oggetto il perseguimento delle finalità contenute nell'articolo 4 commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

ARTICOLO 92

DISCIPLINA GENERALE DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

1. La Regione Abruzzo attua l'istituto giuridico dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, emanando apposito provvedimento di Giunta Regionale, avente ad oggetto il perseguimento delle finalità contenute nell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

2. Nelle more della definizione di cui al precedente comma, la Giunta Regionale può avviare sperimentazioni da realizzare nell'ambito di specifiche convenzioni con Università, Istituzioni scolastiche autonome, Soggetti accreditati della Formazione professionale, altri organismi di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

ARTICOLO 93

MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 1.** Con uno o più atti di Giunta Regionale sono definite:
- a)** le modalità dell'espletamento dell'attività di monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e le modalità di redazione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro, di appositi rapporti periodici che la Giunta regionale presenta, almeno una volta all'anno, alla Commissione consiliare competente;
 - b)** l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge che annualmente è oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica. Le relative informazioni sono comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato;
 - c)** gli indirizzi ed i criteri per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.

ARTICOLO 94

NORMA TRANSITORIA

1. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di Giunta Regionale di cui al presente titolo, resta in vigore la Legge Regionale previgente.

2. Nelle more dell'adozione delle Deliberazioni di Giunta regionale attuative della presente legge, nonché in assenza di specifica regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell'articolo 16, Legge 24 giugno 1997, n. 196.

TITOLO VIII

POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

CAPO I

IL SISTEMA FORMATIVO

SEZIONE I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA FORMATIVO

ARTICOLO 95

NATURA E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA FORMATIVO

1. Il sistema formativo del territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e che i soggetti operanti nella formazione professionale, nell'istruzione e nell'educazione non formale attuano e nelle relazioni che instaurano tra di loro al fine di arricchire e qualificare l'offerta formativa, nonché di consentire che le competenze acquisite in un settore od ambito possano essere trasferite in altri settori od ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.

2. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.

3. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione Abruzzo e gli Enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.

4. La Regione Abruzzo e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano, in particolare, alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.

ARTICOLO 96

RICONOSCIMENTO E CIRCOLAZIONE DEI TITOLI E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

1. La Regione Abruzzo, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale.

2. La Regione Abruzzo opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.

ARTICOLO 97

LE INDICAZIONI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA

1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:

- a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;
- b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
- c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
- d) i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato.

3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:

- a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali, nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione, nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e s.m.i;
- b) i profili formativi dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e s.m.i;
- c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.

4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

ARTICOLO 98

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONI

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, approva:

- a)** gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;
- b)** i profili formativi;
- c)** le qualifiche professionali;
- d)** i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l'inserimento delle certificazioni nel repertorio;
- e)** i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;
- f)** i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni;
- g)** i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.

ARTICOLO 99

IL REPERTORIO REGIONALE

1. In coerenza con il repertorio nazionale, un apposita deliberazione della Giunta Regionale approva il repertorio regionale dell'offerta di formazione professionale e di istruzione, contenente l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di formazione professionale ed istruzione.

2. Ogni inserimento di specifiche qualifiche professionali nel repertorio regionale deve avvenire con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

ARTICOLO 100

CORSI RICONOSCIUTI

1. Gli interventi formativi istituiti e realizzati da strutture formative accreditate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 363 possono essere riconosciuti con apposita Determinazione Dirigenziale, a seguito del preventivo parere positivo espresso da un apposito Comitato tecnico di Valutazione che ne attesti la coerenza con i percorsi di qualificazione professionale normati dalla Regione Abruzzo, sia da un punto di vista formale, sia da un punto di vista sostanziale.

2. È possibile richiedere il riconoscimento di un intervento formativo soltanto se esso ha come oggetto il conseguimento di una qualifica professionale già riconosciuta dalla Regione Abruzzo con specifica Deliberazione di Giunta Regionale.

- 3.** Il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all'intera struttura formativa e non costituisce titolo per ottenere finanziamenti pubblici.
- 4.** Inoltre, i soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
- a) rispettare il percorso formativo previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale disciplinante il profilo formativo oggetto del corso per il quale è richiesto il riconoscimento;
 - b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;
 - c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
 - d) avere un responsabile di tutte le attività formative.

SEZIONE II

SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE

ARTICOLO 101

QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

1. La Regione Abruzzo e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.

2. La Regione Abruzzo e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

3. La Regione Abruzzo e gli Enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.

4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per la concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta regionale.

ARTICOLO 102

RICERCA E INNOVAZIONE

1. La Regione Abruzzo valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con le università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.

2. La Regione Abruzzo valorizza, altresì, il ruolo delle Università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.

3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione Abruzzo sostiene, in particolare, la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

ARTICOLO 103

METODOLOGIE DIDATTICHE NEL SISTEMA FORMATIVO

1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione tra la formazione professionale e l'istruzione, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.

2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.

3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.

ARTICOLO 104

PERCORSI FORMATIVI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche di cui al presente titolo, la Regione Abruzzo, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli Enti pubblici e privati nonché le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze ed abilità ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.

2. I soggetti di cui al primo comma, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, Università ed organismi di formazione professionale accreditati.

ARTICOLO 105

L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE PERSONE IN STATO DI DISAGIO E DISABILI

1. La Regione Abruzzo e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.

2. Ai fini di cui al primo comma, la Regione Abruzzo e gli Enti locali sostengono con propri finanziamenti:

- a) progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;
- b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
- c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;
- d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;
- e) progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori ed adulti disabili.

CAPO II

IL SISTEMA FORMATIVO

SEZIONE I

ATTIVITÀ FORMATIVE E SISTEMA INFORMATIVO

ARTICOLO 106

FINANZIAMENTO DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al Capo II, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.

2. La Regione Abruzzo provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale.

3. La Regione Abruzzo sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla Giunta regionale, utilizzando di norma:

- a)** avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
- b)** avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
- c)** appalti pubblici di servizio.

ARTICOLO 107

ASSEGNI FORMATIVI

1. La Regione Abruzzo favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione Abruzzo approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 108

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione Abruzzo e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva,

controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 109

SISTEMA INFORMATIVO

1. La Giunta Regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
- b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
- c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
- d) raccolta e conservazione delle certificazioni.

CAPO III

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ISTRUZIONE

SEZIONE I

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 110

FINALITÀ

1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; dell'adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; dell'imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.

2. La Regione Abruzzo, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.

ARTICOLO 111

TIPOLOGIE

- 1.** Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:
- a)** formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
 - b)** formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
 - c)** formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
 - d)** formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;

- e) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali.

ARTICOLO 112

ACCESSO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE

1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, la Regione Abruzzo stabilisce, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, i requisiti e l'età di accesso, anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali.

2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al primo comma, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui al presente titolo.

3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione, la Regione Abruzzo finanzia prioritariamente percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.

ARTICOLO 113

CRITERI DELLA PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.

2. La funzione di programmazione spetta alla Regione Abruzzo.

3. La Regione Abruzzo orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione.

4. La Regione Abruzzo promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

SEZIONE II

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE NELLE POLITICHE INTEGRATE DI FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

ARTICOLO 114

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

- a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

- a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;
- b) attestato di competenza di III livello europeo;
- c) attestato di competenza di IV livello europeo;
- d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante.

4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.

5. La Regione Abruzzo assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.

6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione Abruzzo, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.

7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.

10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

SEZIONE III

OFFERTA FORMATIVA

ARTICOLO 115

NATURA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA

- 1.** Il sistema di istruzione e formazione professionale è così strutturato:
 - a)** percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
 - b)** percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, anche triennale;
 - c)** corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- 2.** Rientrano nel sistema di formazione professionale e di istruzione le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:
 - a)** specializzazione professionale;
 - b)** formazione continua;
 - c)** formazione permanente;
 - d)** formazione abilitante.
- 3.** I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

ARTICOLO 116

INTEGRAZIONE TRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 1.** Al fine di rendere disponibile un'offerta educativa organica e diversificata, capace di soddisfare i bisogni dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione Abruzzo promuove l'integrazione tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale, attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti ed assicurano il raccordo con il sistema universitario.

ARTICOLO 117

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

1. La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche attraverso la realizzazione di accordi, tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti, quale insieme delle opportunità formative, formali e non formali, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali interventi sono finalizzati a favorire:

- a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
- b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
- c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi con la cittadinanza.

ARTICOLO 118

DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E OBBLIGO DI ISTRUZIONE

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.

2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai curricula definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.

3. La Regione Abruzzo favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.

4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.

5. La Regione Abruzzo promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.

6. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale della conoscenza di cui all'articolo 19, è istituita l'anagrafe regionale degli studenti—coordinata ed integrata con l'anagrafe nazionale, alimentata dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria, ai sensi dell' "Accordo, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D. Lgs. 15.4.2005, n. 76, tra il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, per l'integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti", raggiunto, in sede di Conferenza Unificata, il 16 dicembre 2010. Le informazioni confluiscono nell'Osservatorio regionale.

ARTICOLO 119

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo.

2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.

3. La Regione Abruzzo orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

ARTICOLO 120

POLI FORMATIVI

1. Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e di favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione Abruzzo promuove, tra le istituzioni formative, le istituzioni scolastiche, le università, i centri di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e privati, intese volte alla costituzione di poli formativi.

2. I poli formativi, quale modalità organizzativa sul territorio, offrono percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante, fino all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socioeconomici.

ARTICOLO 121

FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE

1. La Regione Abruzzo, in coerenza con le politiche di cui al presente testo unico, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. La Regione Abruzzo promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione Abruzzo promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali.

ARTICOLO 122

FORMAZIONE ABILITANTE

1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni.

2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione Abruzzo che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.

ARTICOLO 123

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

1. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. La Regione Abruzzo sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti ed adeguata strumentazione didattica.

3. Le istituzioni formative alla presente testo unico si raccordano con istituzioni scolastiche, famiglie, università, mondo del lavoro, sistema delle imprese e soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella prospettiva dell'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

ARTICOLO 124

FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.

2. L'offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

3. I percorsi di cui al secondo comma sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.

5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

ARTICOLO 125

LE INDICAZIONI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA

1. Con deliberazione di Giunta Regionale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:

- a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di formazione professionale e di istruzione, nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;
- b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
- c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
- d) i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato.

3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale:

- a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione, nonché dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- b) la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

- c) i profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- d) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.

SEZIONE IV

RETE DEGLI OPERATORI

ARTICOLO 126

SCUOLE REGIONALI SPECIALIZZATE

1. La Regione Abruzzo può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di formazione accreditati ai sensi del presente testo unico, anche in rete fra di loro.

2. La Giunta Regionale, sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalità indicate nel presente libro, disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.

ARTICOLO 127

FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La Regione Abruzzo e gli Enti locali assumono la formazione nella Pubblica Amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della Pubblica Amministrazione, privilegiano:

- a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
- b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.

ARTICOLO 128

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

- 1.** Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione Abruzzo, nell'ambito della propria programmazione, sostiene interventi:
- a)** di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
 - b)** di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori;
 - c)** di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie informatiche;
 - d)** di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative.

SEZIONE V

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA

ARTICOLO 129

VALUTAZIONE DEL SISTEMA

- 1.** La valutazione del sistema di formazione professionale e di istruzione, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.
- 2.** Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (I.N.V.A.L.S.I.) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:
- a)** la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;
 - b)** la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.
- 3.** Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alla Regione Abruzzo una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

ARTICOLO 130

ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione Abruzzo provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota capitaria.

2. Il criterio della quota capitaria può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza e alla tipologia e qualità dell'offerta formativa. Il medesimo criterio può essere, altresì, utilizzato per l'attribuzione di risorse finanziarie disponibili relativamente ai percorsi di interesse generale che non rientrano nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

3. La Regione Abruzzo riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori accreditati.

SEZIONE VI

SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO ED AL RAFFORZAMENTO DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ARTICOLO 131

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO

1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione Abruzzo e gli Enti locali intervengono mediante:

- a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) il sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione;
- c) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio;
- d) il sostegno a progetti per la continuità didattica;
- e) l'arricchimento dell'offerta formativa;
- f) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale.

ARTICOLO 132

VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. La Regione Abruzzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di curricula didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.

2. La Regione Abruzzo e gli Enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono, altresì, progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.

3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione Abruzzo e gli Enti locali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali.

4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli Enti locali favoriscono, altresì, la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.

ARTICOLO 133

INTEGRAZIONE FRA LE POLITICHE SCOLASTICHE E LE POLITICHE SOCIALI

1. La Regione Abruzzo e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.

2. Per le finalità di cui al primo comma 1, la Regione Abruzzo e gli Enti locali favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio.

3. Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone disabili, la Regione Abruzzo e gli Enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.

ARTICOLO 134

INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

1. La Regione Abruzzo e gli Enti locali sostengono la continuità educativa fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.

2. La Regione Abruzzo e gli Enti locali favoriscono, altresì, la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.

3. La Regione Abruzzo e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.

ARTICOLO 135

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione Abruzzo e gli Enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:

- a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio;
- b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;
- c) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;
- d) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;
- e) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all'intercultura;
- f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica.

SEZIONE VII

INTEGRAZIONE TRA LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ISTRUZIONE

ARTICOLO 136

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la Regione Abruzzo e gli Enti locali promuovono l'integrazione tra la formazione professionale e l'istruzione, attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.

2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.

3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli adulti.

4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa e caratteristiche produttive, professionali, occupazionali dei territori, ivi compreso il contesto europeo.

5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore si caratterizzano per la formale integrazione fra università, scuole medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.

6. La Regione Abruzzo, d'intesa con le Università, promuove l'integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post laurea.

ARTICOLO 137

BIENNIO INTEGRATO NELL'OBBLIGO FORMATIVO

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione Abruzzo, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostiene le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

2. Gli accordi di cui al primo comma prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stage anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede, altresì, iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.

3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi di cui al primo comma recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.

5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate.

6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale.

7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato la Regione, nel primo quadriennio di attuazione, sostiene azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati.

8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

SEZIONE VIII

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

ARTICOLO 138

APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA

1. La Regione Abruzzo e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle

trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale.

2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.

ARTICOLO 139

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone adulte, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Essa tende a favorire:

- a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
- b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
- c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.

2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio.

3. La Regione Abruzzo sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media.

ARTICOLO 140

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alla Regione, Abruzzo nel rispetto di quanto previsto dalla propria programmazione.

2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli Enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i Centri territoriali per l'educazione degli adulti.

3. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti accreditati, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo possono essere programmati ed attuati anche sulla base di intese con il sistema statale dell'istruzione degli adulti.

ARTICOLO 141

UNIVERSITÀ DELLA LIBERA ETÀ

1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione Abruzzo e gli Enti locali valorizzano le attività delle Università della libera età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, compete alla Regione Abruzzo l'assolvimento delle funzioni di promozione e sostegno delle attività di detti soggetti.

TITOLO IX

SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

CAPO I SICUREZZA NEL LAVORO

ARTICOLO 142

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA LAVORATIVA

1. La Regione Abruzzo, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è prioritariamente orientata al sostegno del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale, volti:

- a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante della qualità del lavoro e dell'occupazione, anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone pratiche;
- d) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

3. La strategia di promozione di condizioni di regolarità del lavoro e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili costituisce elemento prioritario del sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa. Tale sistema si realizza mediante gli interventi di cui al comma 2 e di cui all'**articolo 42**, le azioni della **sezione II** ed attraverso le misure di stabilizzazione previste all'**articolo 13**.

ARTICOLO 143

INTERVENTI

- 1.** La Regione Abruzzo promuove e sostiene iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:
 - a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza;
 - b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali;
 - c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali.
- 2.** Ai fini di cui al primo comma, la Regione Abruzzo promuove e sostiene:
 - a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale;
 - b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Università, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato, nonché con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel settore, sostenendone l'attività con proprie risorse.
- 3.** La Regione Abruzzo favorisce, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
 - a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;
 - b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti;
 - c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
 - d) interventi educativi nei confronti dei giovani;
 - e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione Abruzzo;
 - f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi;
 - g) accordi con gli enti bilaterali e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
 - h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla

normativa nazionale, ed ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali;

i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

4. La Regione Abruzzo esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende unità sanitarie locali e ne verifica la qualità e l'efficacia delle azioni di prevenzione. La Regione Abruzzo promuove, inoltre, la sperimentazione di "audit" dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

5. La Regione Abruzzo, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la corrispondenza con le esigenze e le specificità delle persone disabili.

ARTICOLO 144

COORDINAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La Regione Abruzzo promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:

- a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla regolarità e sicurezza del lavoro;
- b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformità delle procedure amministrative e dei metodi di controllo;
- c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorità individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche;
- d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.

CAPO II

REGOLARITÀ DEL LAVORO

ARTICOLO 145

PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI REGOLARITÀ DEL LAVORO

1. La Regione Abruzzo promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.
2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:
 - a) iniziative di educazione alla legalità;
 - b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
 - c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
 - d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro;
 - e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro;
 - f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;
 - g) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali, nonché nei casi di ricorso ad appalti ed a subappalti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E TRANSITORIE

ARTICOLO 146

ABROGAZIONI

1. Sono abrogate, dal giorno seguente alla pubblicazione nel B.U.R.A.T. della presente legge tutte le norme regionali incompatibili con quelle contenute nel presente Libro.

ARTICOLO 147

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more di approvazione delle delibere di Giunta Regionale attuative del presente Libro, rimangono in vigore le disposizioni di Giunta Regionale e gli atti dirigenziali emanati precedentemente in materia e vigenti, in quanto compatibili con quanto disposto nel presente Libro.

2. In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 23 comi 18, 19 e 20 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dal 1° gennaio 2013, la Regione Abruzzo assume tutte le competenze nelle materie oggetto del presente Libro, svolte dalle Province fino alla data del 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 148

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. la Giunta Regionale approva le disposizioni attuative relative a quanto previsto nel presente Libro mediante opportuni provvedimenti.

LIBRO II

POLITICHE SOCIALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 149

FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato delle politiche sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

ARTICOLO 150

PRINCIPIO DI DOMICILIARITÀ

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione Abruzzo ispira il sistema integrato delle politiche sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale per costruire comunità solidali.

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E FUNZIONI DELLE POLITICHE SOCIALI

CAPO I

COMPETENZE DELLA REGIONE ABRUZZO

ARTICOLO 151

COMPETENZE GENERALI DELLA REGIONE ABRUZZO

1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo per costruire un sistema integrato con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita.

2. La Regione Abruzzo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione Italiana:

- a) definisce gli ambiti territoriali d'intervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;
- b) approva il Piano Sociale Regionale e assegna le risorse finanziarie;
- c) esercita l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa;
- d) promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli interventi innovativi;
- e) promuove, finanzia e coordina le azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- f) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi, pubblici e privati;
- g) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi, pubblici e privati;
- h) determina le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi, pubblici e privati;
- i) istituisce e gestisce i registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività ai sensi del presente articolo;
- j) definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
- k) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
- l) individua le figure professionali sociali, disciplina i percorsi formativi, nei limiti delle proprie competenze, in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale regionale e il contenuto professionale dei servizi sociali;
- m) promuove, finanzia e realizza iniziative informative e di assistenza formativa e tecnica rivolte ai soggetti pubblici per sostenere il percorso di programmazione sociale negli ambiti territoriali, nonché iniziative informative e formative per i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione Europea;
- n) disciplina l'attività di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio e di valutazione dei risultati delle azioni previste;

- o) disciplina le modalità per il concorso degli enti locali alla programmazione regionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'**articolo 4, comma 2**;
- p) esercita il potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- q) disciplina le modalità di partecipazione e di promozione civica, d'intesa con le diverse espressioni della cittadinanza attiva, per lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali nelle fasi della programmazione, verifica e controllo;
- r) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario e per gli eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 152

COMPETENZE DELLA REGIONE ABRUZZO IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO DI PERSONE IMMIGRATE

1. La Regione Abruzzo partecipa, anche con l'apporto di risorse proprie, a iniziative nazionali e comunitarie rivolte a promuovere l'accoglienza, l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di persone immigrate.

2. Mediante il Piano Sociale Regionale, la Regione Abruzzo programma e promuove iniziative concernenti attività sociali integrate con attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche relative al lavoro di cura e agli interventi socio-assistenziali, di sostegno all'autoimprenditorialità e all'emersione del sommerso, assicurando agli immigrati di cui all'**articolo 185, comma 1**, l'estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini abruzzesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

ARTICOLO 153

AZIONI REGIONALI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI

1. La Regione Abruzzo, nell'attuazione della rete delle unità dell'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.

2. La Giunta Regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio- assistenziali , educativi e socio-educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Per gestione di servizi, si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

4. La Regione Abruzzo vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.

ARTICOLO 154

NOMINE REGIONALI NEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO

1. Il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, per la gestione del fondo speciale regionale di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266;

2. Il Presidente del Consiglio Regionale nomina nel comitato di gestione previsto dal comma 1 quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. La partecipazione al comitato non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo e non produce gettoni di presenza a favore dei suoi componenti.

ARTICOLO 155

CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO

1. La conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni al fine di discutere gli indirizzi generali delle politiche regionali delle attività di cui all'articolo 214, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni.

2. La conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato e può essere organizzata per trattare tematiche specifiche e per sezioni.

3. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.

ARTICOLO 156

CONFERENZA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. La Giunta Regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo sociale rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale.

2. La conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

3. La giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione Abruzzo, da presentare alla conferenza regionale.

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO E DEI COMUNI

ARTICOLO 157

FUNZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO

- 1.** La Regione Abruzzo provvede:
 - a) alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b) alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo regionale;
 - c) all'analisi della domanda e dell'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito locale fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
 - d) alla promozione e alla realizzazione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
 - e) alla progettazione e gestione degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge, n. 9/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/1993, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, con specifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284;
 - f) alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona, anche con il concorso all'organizzazione di specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono individuati come servizi di livello sovra-ambito nella programmazione sociale degli ambiti territoriali.

2. La Regione Abruzzo esercita le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali e promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali.

ARTICOLO 158

COMPETENZE DEI COMUNI

1. I Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale.

2. Ai Comuni, oltre alle competenze già trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 132,

comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili in base al Piano Regionale e di Zona, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con l'obbligatorio coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
- c) progettazione e gestione, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle misure previste nei Piani Sociali di Zona per il contrasto alle povertà e per le responsabilità familiari, con particolare attenzione a alle madri sole con figli in età scolare;
- d) autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata;
- e) partecipazione al procedimento per la definizione degli ambiti territoriali secondo le modalità che saranno definite con deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 263, comma 1.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi primo e secondo, i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'apporto delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 263, comma 1, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale e intese con le AUSL per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) adottare modalità e strumenti per la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, alla valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e per la formulazione di proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali, dai regolamenti e dalle carte dei servizi;
- f) promuovere interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati, nell'ambito della definizione dei Piani di Zona;

- g) promuovere l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, anche mediante l'individuazione di servizi e lavori da affidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

CAPO III

IL RUOLO DEGLI ALTRI SOGGETTI

ARTICOLO 159

CONCORSO DEL TERZO SETTORE

1. La Regione Abruzzo e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.

2. I soggetti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328 partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi albi e registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità che saranno individuate dalla Regione Abruzzo con la Deliberazione di Giunta Regionale all'**articolo 263, comma 1** e con il Piano Sociale Regionale, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano di Zona e adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani di Zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinate nella Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 263, comma 1 e nei rispettivi regolamenti comunali.

5. La Regione Abruzzo e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

6. La Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'**articolo 263, comma 1** individuerà gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

ARTICOLO 160

AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

1. Le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla Legge Regionale 24 Giugno 2011, n. 17 partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema di interventi e di servizi sociali.

ARTICOLO 161

ALTRI SOGGETTI

1. I soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi partecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Regione Abruzzo promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa nel tessuto imprenditoriale abruzzese, anche con azioni sperimentali, e definisce un sistema di incentivi che promuovano il contributo delle imprese al sostegno di iniziative di utilità sociale.

3. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale delle attività di oratorio promosse dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della Costituzione, nonché dell'analoga funzione e delle medesime attività svolte dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. Tale riconoscimento deve operare, sia in fase di programmazione delle priorità di inclusione sociale, sia in fase di attuazione, nell'ambito della stesura del Piano di Zona da parte degli enti locali, i quali possono stipulare convenzioni con le parrocchie e gli enti suddetti, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per lo svolgimento delle attività più tipiche degli stessi, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.

CAPO IV

ORGANISMI REGIONALI

ARTICOLO 162

COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

1. È istituita, presso la Direzione Regionale competente in materia di politiche sociali, la Commissione Regionale per le Politiche Sociali costituita da:

- 1)** il Componente della Giunta Regionale avente la delega alle politiche sociali, o un suo delegato, il quale svolge le funzioni di Presidente;
- 2)** il Presidente della Commissione del Consiglio Regionale competente in materia di politiche sociali, o un suo delegato;
- 3)** il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di politiche sociali;
- 4)** il Dirigente del Servizio competente in materia di programmazione delle politiche sociali, presso la Direzione Regionale avente la competenza sulle politiche sociali, o un suo delegato;
- 5)** il Presidente della Giunta Provinciale, ovvero un suo delegato;

- 6) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ovvero un suo delegato esperto in materia di politiche sociali;
- 7) un esperto in materia, in rappresentanza dei Comuni, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) dell'Abruzzo;
- 8) un componente, esperto in materia, nominato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Abruzzo;
- 9) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
- 10) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni;
- 11) un componente, esperto in materia di politiche sociali, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- 12) un componente, esperto in materia di politiche sociali, nominato dall'Ordine degli assistenti sociali dell'Abruzzo;
- 13) un componente, esperto in materia di politiche sociali, nominato dall'Ordine degli psicologi dell'Abruzzo;
- 14) un componente, esperto in materia di politiche sociali, nominato dalla Società italiana dei sociologi;
- 15) un componente, esperto in materia di politiche sociali, nominato dall'Associazione nazionale educatori professionali;
- 16) un componente, esperto in materia di politiche sociali, nominato dalla Federazione italiana pedagogisti (FIPED);
- 17) un componente, esperto in materia di politiche sociali, nominato dall'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE);
- 18) un componente, esperto in materia di politiche sociali, nominato da ciascuna Confederazione sindacale più rappresentativa a livello nazionale;
- 19) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni operanti a livello nazionale e regionale per i disabili;
- 20) due rappresentanti delle associazioni operanti nel c.d. "terzo settore" e nel settore della cooperazione;
- 21) sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
- 22) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- 23) tre rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentative in campo regionale dei quali: uno dei minorati fisici, uno per i minorati psichici, uno per i minorati sensoriali;
- 24) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla Legge, 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
- 25) possono partecipare, qualora gli argomenti trattati lo richiedano, i Dirigenti dei Servizi della Direzione Regionale competente in materia di politiche sociali afferenti alla programmazione della formazione professionale, della programmazione delle politiche attive del lavoro, delle politiche di inclusione sociale.

2. La Commissione è costituita con apposita Deliberazione di Giunta Regionale. La mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento e il suo mandato coincide con quello della Giunta Regionale.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal Direttore della Direzione Regionale competente in materia di politiche sociali.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione Abruzzo. Essa è convocata dal suo Presidente non meno di due volte l'anno. Essa si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Nelle convocazioni successive, essa si costituisce validamente con la maggioranza dei presenti e decide a maggioranza semplice.

5. La partecipazione alla predetta Commissione non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.

6. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il supporto organizzativo all'attività della Commissione Regionale per le Politiche Sociali, sono definite con apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

7. La Commissione approva un proprio regolamento per il suo funzionamento e per lo svolgimento dell'attività può articolarsi in sottocommissioni.

ARTICOLO 163

CONFERENZA REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI

1. È istituita la Conferenza Regionale delle Politiche Sociali, organizzata con cadenza almeno biennale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori pubblici e privati in materia di politiche sociali, compresi gli operatori del terzo settore, per discutere sullo stato di attuazione del sistema integrato di politiche sociali sul territorio regionale e per elaborare, in modo allargato e partecipato, gli indirizzi per la programmazione sociale regionale.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione della Conferenza Regionale delle Politiche Sociali, sono definite con apposita Deliberazione della Giunta Regionale.

ARTICOLO 164

COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e in attuazione dei principi enunciati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la Regione Abruzzo istituisce la Commissione regionale per le politiche a favore delle persone disabili.

2. La Commissione regionale ha lo scopo di affrontare, attraverso un'attività di studio, ricerca e documentazione, i problemi delle persone disabili, nonché di favorire la piena integrazione sociale.

3. La Commissione regionale:

- a)** ha compiti di studio per l'esame dei problemi specifici e di quelli relativi alle condizioni di vita e dei bisogni delle persone disabili, avvalendosi, di volta in

volta, della collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità regionale;

- b) ha compiti di rilevazione, analisi e verifica dei dati inerenti l'intervento nel settore al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili alla programmazione;
- c) esprime pareri e formula proposte agli Organi della Regione, in ordine all'adozione di provvedimenti ed iniziative riguardanti la tutela delle persone disabili ed, in particolare, per l'attuazione, nell'ambito regionale, dei principi dettati dalla legge 5.2.1992, n. 104;
- d) collabora con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili fornendo la necessaria assistenza tecnica.

4. La Giunta regionale può sottoporre alla Commissione, per acquisirne il parere, le proposte di legge, direttive e regolamenti riguardanti le prestazioni sociali, nonché ogni altra attività in cui trovano riscontro i bisogni espressi dalle persone disabili.

5. La Commissione regionale di cui alla presente legge è composto da:

- a) un rappresentante di ogni A.U.S.L. esperto in materia;
- b) tre rappresentanti degli Enti Locali designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
- c) tre esperti scelti dal Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali tra quelli designati dalle associazioni delle persone disabili, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- d) il Consigliere o la Consigliera regionale di Parità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i..

6. Le designazioni dei rappresentanti e degli esperti degli organismi di cui al comma precedente devono pervenire alla Direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali.

7. La mancata designazione dei rappresentanti e degli esperti nei termini stabiliti non crea impedimento alla formazione della Commissione, che può essere costituito in numero ridotto, non inferiore, comunque, alla metà più uno dei componenti.

8. La Commissione elegge, nel suo seno, il Presidente che resta in carica tre anni e può essere rieletto. La Commissione nomina il Segretario, scelto tra i propri membri.

9. I membri della Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di Politiche Sociali.

10. La Commissione dura in carica tre anni. Le riconferme od i rinnovi dei rappresentanti vengono formalizzati dagli organismi interessati, con comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, trascorsi i quali senza che sia pervenuta alcuna segnalazione formale dei nominativi, si considerano confermati nell'incarico per un ulteriore triennio i componenti scaduti.

11. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta. La convocazione, inoltre, può derivare da richiesta della Giunta o del Consiglio regionale o di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Possono partecipare alle sedute della Commissione, con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto, rappresentanti della Direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali, od anche altra Direzione della Regione, competente nella materia in discussione.

12. La partecipazione alla predetta Commissione non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 165

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

1. È istituita la Consulta Regionale Abruzzese delle associazioni familiari composta da:

- a) il Presidente della Giunta Regionale o Assessore delegato;
- b) un rappresentante delle associazioni familiari;
- c) un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel registro delle associazioni di volontariato disciplinato dalla deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 263, comma 1;
- d) un rappresentante delle cooperative sociali iscritte nel registro delle cooperative sociali disciplinato dalla deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 263, comma 1;
- e) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Abruzzo;
- f) il Consigliere o la Consigliera Regionale di Parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) il dirigente del Servizio competente per le politiche per le famiglie, nell'ambito del Sistema integrato servizi sociali della Regione Abruzzo;
- h) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante delle associazioni rappresentative delle famiglie numerose.

2. La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta Regionale ed elegge nel proprio seno il Presidente.

3. Al momento del suo insediamento, la Consulta deve approvare un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei suoi lavori.

4. La Consulta dura in carica per tutta la durata della legislatura nel corso della quale essa è stata insediata.

5. La Consulta esprime pareri non vincolanti e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

6. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 166

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito presso il Consiglio Regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale

dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove:

- a) la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) iniziative a favore dell'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori;
- c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
- d) le azioni per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento familiare e iniziative nei confronti delle famiglie;
- e) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti di minori e per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
- f) le iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile, per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e per la prevenzione della devianza minorile, rivolte a insegnanti, forze di polizia e altri operatori pubblici;
- g) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "testo unico delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni;
- h) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione ed internet, nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusa la vigilanza sulla programmazione televisiva e su ogni altra forma di comunicazione audiovisiva e telematica, affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine, in ordine alla rappresentazione della realtà rispetto alla percezione infantile;
- i) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Regionale lo svolgimento di attività di formazione;
- j) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
- k) la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
- l) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino l'infanzia e l'adolescenza, di competenza della Regione e degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al secondo comma, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore;

- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;
- e) collabora con l'Assessorato Regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno dei minori, per il sostegno dell'affido di minori, per la promozione del ruolo genitoriale.

4. L'Ufficio del Garante Regionale dei diritti del minore ha sede presso il Consiglio Regionale e si avvale di apposita struttura nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

5. La Giunta Regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento (o disciplina) per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante Regionale dei diritti del minore.

6. La Presidenza dell'Ufficio del Garante Regionale dei diritti del minore viene assegnata all'Unicef nella persona del rappresentante regionale pro-tempore.

ARTICOLO 167

OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE

1. L'Osservatorio Sociale Regionale opera presso la Direzione competente in materia di Politiche Sociali.

2. L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione Abruzzo e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani Sociali di Zona e la progettazione del sistema informativo sociale.

3. In particolare, nell'ambito delle competenze, l'Osservatorio:

- a) raccoglie e analizza documenti e buone pratiche sulle problematiche sociali riferite ai minori in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- b) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare
- c) attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;
- d) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione Abruzzo, da enti e istituzioni pubbliche e private;
- e) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione Abruzzo;
- f) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;
- g) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.

4. L'Osservatorio Sociale Regionale si coordina e raccorda con la rete degli Osservatori sociali territoriali, che concorrono alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale, di cui all'articolo 175 della presente legge, nonché alla realizzazione del piano di attività annuale dell'Osservatorio regionale e che possono promuovere con risorse

proprie iniziative di rilevazione, analisi e ricerca connesse al fabbisogno conoscitivo specifico del territorio di riferimento.

5. L'Osservatorio Sociale Regionale si articola per aree tematiche, nella forma di articolazioni organizzative interne, con programmi di attività e risorse specifiche, e tra loro connesse e con un coordinamento unico, secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale.

TITOLO III

IL SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE SOCIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 168

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE SOCIALI

- 1.** Il sistema integrato delle politiche sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:
 - a)** la dignità della persona e la garanzia della riservatezza;
 - b)** la tutela della vita umana sin dal suo inizio, nelle forme e nelle modalità sancite dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;
 - c)** l'universalità dell'accesso al sistema integrato dei servizi sociali;
 - d)** la libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socioassistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;
 - e)** la valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;
 - f)** il sostegno e la promozione del recupero di autonomia delle persone disabili e non autosufficienti;
 - g)** la valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 - h)** l'estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;
 - i)** la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
 - j)** la sussidiarietà verticale ed orizzontale.

ARTICOLO 169

CARATTERE UNIVERSALISTICO DEI SERVIZI SOCIALI

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, il sistema integrato dei servizi sociali ha un carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il benessere di ogni uomo e di ogni donna in Abruzzo.

2. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, diversi da quelli individuati al **comma 2 dell'articolo 22**, sono estesi ai nuclei di persone legate, così come previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione abituale e continuativa s'intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni.

ARTICOLO 170

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

1. Il sistema integrato ha carattere di universalità e promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per la costruzione di una comunità solidale. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Abruzzo.

2. I Comuni garantiscono ai cittadini residenti in altre Regioni l'accesso ai servizi socio-assistenziali in base ad accordi interregionali, fatta salva in ogni caso la garanzia degli interventi indifferibili.

3. I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedono ai servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'**articolo 285, comma 1**.

4. Per i soggetti di cui al terzo comma e per tutti gli interventi indifferibili, il Comune tenuto a garantire i servizi socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali.

5. I criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini utenti sono definiti nella Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'**articolo 285, comma 1**.

6. In base alle indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale, nella Deliberazione di Giunta Regionale di cui all'**articolo 285, comma 1** e nelle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo i parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

7. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato socio-assistenziale partecipando al costo delle prestazioni in relazione alla condizione economica secondo le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 171

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

1. La Regione Abruzzo promuove, qualifica e sostiene l'integrazione socio-sanitaria; le attività sono finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della salute.

2. I rapporti tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le aziende erogatrici delle prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti d'indirizzo della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 172

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE

1. Il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale:

- a) mantenimento a domicilio dei cittadini e sviluppo della loro autonomia;
- b) sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità;
- c) piena integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili;
- d) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- e) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi per le persone e le famiglie;
- f) garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, per quanto di competenza, al fine di garantire l'esigibilità dei diritti sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
- g) sostegno alla formazione ed la crescita delle famiglie, anche attraverso la rimozione degli ostacoli di natura economica, lavorativa, abitativa e relazionale;
- h) tutela promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- i) sviluppo dei centri per la famiglia e potenziamento dei consultori familiari;
- j) valorizzazione e supporto dell'associazionismo e delle organizzazioni del terzo settore che operano in ambito sociale;
- k) sostegno degli studi e delle ricerche sulla condizione sociale della popolazione abruzzese;
- l) formazione del personale operante nel settore delle politiche sociali, al fine di innalzare costantemente la qualità delle prestazioni erogate.

2. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato, la Regione Abruzzo e gli Enti Locali garantiscono le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, identificabili secondo quanto definito ogni tre anni dal piano sociale regionale.

3. I Comuni, nell'ambito dei rispettivi Piani di Zona, concorrono alla programmazione, organizzazione, definizione della spesa e gestione dei livelli essenziali di assistenza.

CAPO II

LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE SOCIALI

ARTICOLO 173

I PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE SOCIALI

- 1.** La realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali mira alla costruzione di comunità solidali e s'ispira ai seguenti principi:
- a) l'omogeneità e l'adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale;
 - b) l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
 - c) la flessibilità e la personalizzazione degli interventi;
 - d) la sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili;
 - e) l'integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;
 - f) la professionalità e la specificità delle prestazioni professionali.

ARTICOLO 174

STRUMENTI E METODI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE SOCIALI

- 1.** Il sistema integrato delle politiche sociali è definito dal Piano Sociale Regionale e realizzato attraverso i Piani di Zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione Abruzzo.
- 2.** Il sistema integrato delle politiche sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:
- a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
 - b) cooperazione inter-istituzionale;
 - c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 175

AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

1. Gli ambiti territoriali sociali sono deputati alla gestione unitaria del sistema integrato delle politiche sociali, nell'ambito di circoscrizioni territoriali che devono corrispondere alla dimensione territoriale dei rispettivi distretti sanitari. Il soggetto capofila dell'ambito territoriale è scelto dai Comuni che compongono l'ambito medesimo.

2. La Giunta Regionale propone al Consiglio, su proposta del soggetto Capofila interessato, un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali.

3. Le eventuali modifiche future dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari non comportano l'automatica modificazione dei confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema integrato delle politiche sociali, fino alla scadenza del triennio di programmazione sociale dei Piani di Zona in corso alla data delle modifiche intervenute, salvo diversa decisione degli stessi Comuni interessati. In tal caso, i Comuni dell'ambito territoriale sociale modificano gli assetti organizzativi in relazione alle intervenute variazioni degli assetti istituzionali, aggiornando anche obiettivi e contenuti del vigente Piano di Zona.

ARTICOLO 176

GESTIONE ASSOCIATA

1. La gestione associata delle politiche sociali, di norma, è esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale sociale.

2. Il Piano Sociale Regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche tipologie di politiche sociali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati, che la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a un diverso ambito territoriale sociale.

ARTICOLO 177

SISTEMA LOCALE DELLE POLITICHE SOCIALI

1. Il sistema locale delle politiche sociali si articola in un insieme di interventi e servizi socio-assistenziali realizzati in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano di Zona.

2. Il Piano Sociale Regionale determina le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi che costituiscono livelli delle prestazioni, che devono essere assicurati dal Piano di Zona.

CAPO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI POLITICHE SOCIALI

ARTICOLO 178

PIANO SOCIALE REGIONALE

1. La Regione Abruzzo approva il Piano Sociale Regionale in armonia con gli altri piani di settore.
2. Il Piano Sociale Regionale ha una durata triennale.
3. Il Piano Sociale Regionale individua:
 - a) i bisogni del territorio;
 - b) le priorità degli interventi;
 - c) il riparto delle risorse;
 - d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
 - e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
 - f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
 - g) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'**articolo 167, comma 2, lettera c)**, alla definizione dei Piani di Zona;
 - h) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale;
 - i) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
 - j) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo;
 - k) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;
 - l) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a
 - m) valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
 - n) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
 - o) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani di Zona.

ARTICOLO 179

PIANO DI ZONA

1. Il Piano di Zona ha durata triennale ed è definito mediante uno specifico accordo di programma con le Aziende unità sanitarie locali (A.U.S.L.) di riferimento, sulla base delle indicazioni del Piano Sociale Regionale e con la piena partecipazione dei soggetti di cui all'**articolo 167, comma 2, lettera c)**, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del Piano Sociale Regionale.

2. Il Piano di Zona, adottato con accordo di programma, definisce:

- a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
- b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione;
- c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità;
- d) le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano di Zona e per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito del Piano di Zona;
- e) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- f) le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazione scolastica, penitenziaria e giudiziaria;
- g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori;
- h) le forme di collaborazione con le Aziende U.S.L. per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa;
- i) gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello di organizzazione sovra-ambito, individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche con competenze sovracomunali e dotate di autonomia gestionale, concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi e attribuendo le risorse economiche corrispondenti;
- j) il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
- k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;
- l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al controllo della qualità dei servizi.

ARTICOLO 180

PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

1. La Giunta Regionale adotta, contestualmente al Piano sanitario ed al Piano sociale, il Piano locale per la non autosufficienza (di seguito, denominato PLNA) .

2. Il P.L.N.A. ha durata triennale e definisce:

- a) i criteri generali di riparto del Fondo di cui all'**articolo 240** e l'assegnazione delle risorse, con il vincolo di destinazione, agli Ambiti territoriali sociali;
- b) le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;
- c) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi territoriali operanti a livello di Azienda U.S.L. e a livello di Comune.

ARTICOLO 181

SISTEMA INFORMATIVO

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con i Comuni, singoli e/o associati, e gli altri Enti Locali, istituisce il sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali.

2. Il sistema informativo di cui al primo comma è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.

3. La Giunta Regionale emana le direttive di coordinamento cui i Comuni devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi:

- a) alla realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree d'intervento di attività;
- b) alla conoscenza dei bisogni sociali e della domanda sociale espressa;
- c) alla conoscenza delle risorse umane e professionali impegnate nell'organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e sociosanitari.

ARTICOLO 182

FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi si realizza con il concorso delle risorse all'uopo destinate dallo Stato, dalla Regione Abruzzo e dai Comuni.

2. La Regione Abruzzo provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo regionale socio-assistenziale.

3. Al finanziamento del sistema concorrono, altresì, le risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale, quelle provenienti da specifici programmi comunitari e nazionali, nonché quelle dei soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo, 4 maggio 2001, n. 207, che partecipano alla realizzazione dei Piani di Zona e le risorse derivanti dalla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

4. La Regione Abruzzo incentiva il concorso delle risorse private al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali anche con l'utilizzo della leva fiscale, per quanto di propria competenza, viste le leggi vigenti. A tal fine, ogni anno, la Giunta Regionale può proporre sgravi fiscali mediante la modulazione di aliquote differenziate per l'addizionale IRE di competenza, che producano benefici fiscali per i contribuenti che abbiano concorso al finanziamento del sistema locale dei servizi, con le modalità disciplinate da apposita Deliberazione di Giunta Regionale.

5. La Regione Abruzzo può finanziare gli interventi innovativi del sistema integrato di interventi e servizi sociali anche mediante l'utilizzo dei fondi comunitari strutturali.

TITOLO IV

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 183

VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali valorizza il ruolo della famiglia, così come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione, quale nucleo essenziale della società, indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

2. A tal fine la Regione Abruzzo promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della famiglia, attraverso il sostegno alla formazione di nuove famiglie, attraverso la valorizzazione dell'associazionismo familiare, attraverso l'integrazione tra strutture pubbliche, strutture di privato sociale e reti parentali.

ARTICOLO 184

OBIETTIVI

1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei servizi sociali a favore della famiglia, la Regione Abruzzo individua i seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di nuove famiglie attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo, in coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione;
- b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio e/o che violano la dignità della persona umana;
- c) sostenere il ruolo delle famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non autosufficienti, prevalentemente centrati sull'assistenza domiciliare;
- d) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la permanenza dell'anziano nel proprio contesto di vita;
- e) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di auto-organizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;

- f) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali, nonché a sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione di minori;
- g) conciliare e armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento del rapporto tra le generazioni;
- h) garantire parità di trattamento tra utenti di scuole statali e paritarie, secondo il principio di eguaglianza e nei limiti del dettato costituzionale, con riferimento agli interventi per l'integrazione e il sostegno scolastico e per il diritto allo studio dei minori;
- i) affiancare le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita e nel consolidamento del loro ruolo genitoriale, anche programmando interventi economici e di erogazione dei servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alle prime fasi di vita dei figli, fino al compimento del trentaseiesimo mese di vita.

ARTICOLO 185

PRIORITÀ DI INTERVENTO

1. La Regione Abruzzo persegue il raggiungimento degli obiettivi di cui all'**articolo 178, comma 1**, mediante il Piano Sociale Regionale, ovvero con linee guida di indirizzo, previa concertazione con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e con le associazioni delle famiglie più rappresentative a livello regionale, indica le priorità strategiche di intervento in favore delle famiglie, da realizzare nei Piani di Zona, nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale per la realizzazione degli stessi Piani.

2. La Regione Abruzzo favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se disabili o anziani, anche assistendo, con idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture residenziali.

3. La Regione Abruzzo, in collaborazione con le A.U.S.L. e i Comuni, promuove lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità responsabile, la tutela dei minori e delle donne in difficoltà, l'unità e la stabilità familiare, il ruolo genitoriale. La Regione Abruzzo sostiene lo sviluppo del servizio ostetrico sul territorio, anche a domicilio, a sostegno della donna in stato di gravidanza e del nucleo che si prepara ad accogliere una nuova vita.

4. La Regione Abruzzo promuove iniziative di educazione e di informazione a sostegno del ruolo svolto nei percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e sostiene, di concerto con gli altri enti locali, l'organizzazione di servizi territoriali di aggregazione e animazione sociale rivolti ai minori in età pre-adolescenziale e adolescenziale.

5. La Regione Abruzzo favorisce l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi correttivi specializzati.

6. La Regione Abruzzo valorizza e sostiene i servizi di consulenza e di mediazione familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato, promuovendone l'utilizzo coordinato nell'ambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nel rispetto dei limiti fissati dal Piano Sociale Regionale. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione responsabile.

7. La Regione Abruzzo promuove la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia, prevedendo l'istituzione di una specifica sezione appositamente dedicata alle politiche familiari nell'ambito dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali di cui all'**articolo 160**.

TITOLO V

TIPOLOGIE DI POLITICHE SOCIALI

ARTICOLO 186

POLITICHE PER IL SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE E DELLA CRESCITA DI MINORI

1. La Regione Abruzzo, nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, può prevedere, tra l'altro, interventi e contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di un servizio di psicologia scolastica.

2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, la Regione Abruzzo finanzia annualmente progetti mirati e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 263, comma 1, per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione, per la protezione sociale delle madri sole con figli, per la promozione di attività ludiche ed educative per l'infanzia e di iniziative a sostegno del tempo libero, nonché per il sostegno economico in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché degli **articoli 153 e 179**, sono promossi dalla Regione Abruzzo nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per le politiche sociali e sono realizzati dagli ambiti territoriali di servizio, in modo integrato con i rispettivi Piani di Zona, con il concorso di tutti i soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

ARTICOLO 187

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO E ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTÀ

1. La Regione Abruzzo promuove iniziative sperimentali volte a favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali ed i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. La Regione Abruzzo promuove iniziative sperimentali, di concerto con le amministrazioni locali, finalizzate al sostegno di percorsi di armonizzazione dei tempi e degli orari delle città con i tempi di cura della famiglia, con particolare riferimento all'organizzazione dei tempi delle attività amministrative al servizio dei cittadini, all'attivazione di centri di conciliazione e all'incentivazione della costituzione di banche del tempo e altre forme di auto-organizzazione e mutualità familiari.

3. Al fine dell'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, la Regione Abruzzo può destinare risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate al perseguimento degli stessi scopi.

ARTICOLO 188

POLITICHE ABITATIVE

1. Anche al fine di agevolare le famiglie ed i nuclei di persone in stato di bisogno, con particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, la Regione Abruzzo promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche abitative, mediante il sostegno per gli affitti, il sostegno all'acquisto di un'abitazione e gli interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati e affianca i Comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.

2. Per garantire l'effettiva tutela del diritto alla casa per tutti i cittadini abruzzesi, la Regione Abruzzo può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, nel rispetto dei limiti stabili dal Piano Sociale Regionale, ad integrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche abitative.

ARTICOLO 189

INTERVENTI SOCIALI PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana promossi e finanziati dalla Regione Abruzzo mediante l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e regionali finalizzate, sono individuati gli interventi con finalità sociale, in grado di assicurare un reale miglioramento nelle condizioni di vita dei cittadini residenti nel Comune e/o nel quartiere destinatari di tali interventi.

2. A tal fine i programmi di riqualificazione urbana di cui al primo comma devono prevedere, come elementi qualificanti ed integranti i programmi medesimi, gli investimenti per l'aumento della dotazione di infrastrutture sociali del territorio oggetto dell'intervento, la qualità e l'offerta di soluzioni abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale, la rete del trasporto urbano e la dotazione di piste ciclabili e pedonali, impianti semaforici e segnaletica dedicata al fine di favorire la mobilità accessibile e sicura nei contesti urbani per disabili, bambini e ragazzi, persone anziane.

3. Gli interventi di cui al secondo comma, devono integrarsi con la rete dei servizi e degli interventi sociali di cui il Piano di Zona dell'ambito territoriale interessato prevede la realizzazione.

ARTICOLO 190

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E CONTRASTO ALLE POVERTÀ

1. La Regione Abruzzo promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

2. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la Regione Abruzzo promuove l'introduzione di forme di sostegno economico delle persone e delle famiglie, a integrazione del reddito e in relazione alle differenti condizioni di disagio economico, purché tali sostegni economici siano strettamente integrati con:

- a) l'offerta di servizi di socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà, anche temporanea, per le quali non è utile definire percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo o che risultano inserite nel mondo del lavoro con forme contrattuali flessibili che determinano discontinuità del reddito da lavoro (contributo sociale per l'integrazione del reddito);
- b) la frequenza di percorsi scolastici di ogni ordine, nonché con l'offerta di percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, per le persone in condizione di povertà che possono essere inserite in percorsi di recupero graduale dell'autonomia e dell'autosufficienza economica, anche mediante la stretta collaborazione con i Centri territoriali per l'impiego, per lo sviluppo di percorsi per l'autoimprenditorialità e di interventi a sostegno dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (reddito minimo di inserimento);
- c) l'offerta di servizi complementari all'assistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo familiare si fa carico (assegno di cura);
- d) altre forme di sostegno economico a integrazione del reddito, quali i contributi per l'alloggio, i servizi del pronto intervento sociale e altri, così come potranno essere individuati dalla Regione Abruzzo e dai Comuni attraverso i Piani di Zona.

3. La Regione Abruzzo promuove misure specifiche in favore delle famiglie numerose, in termini di interventi di agevolazioni fiscali e tributarie, nei limiti delle competenze proprie e degli enti locali in materia e nei limiti delle risorse disponibili, nonché per accrescerne le opportunità e le priorità di accesso ai servizi e per favorirne la partecipazione alla definizione delle politiche sociali e familiari.

4. La Giunta Regionale deve approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con le associazioni degli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti del terzo settore, il Piano Regionale per il contrasto alla povertà, ad integrazione del Piano Sociale Regionale, che viene finanziato con risorse aggiuntive individuate dalla Giunta Regionale, ricorrendo all'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali rivolti alle politiche d'inclusione sociale.

5. In coerenza con gli indirizzi della Regione Abruzzo, gli Ambiti Territoriali Sociali prevedono nei rispettivi Piani di Zona una serie di interventi mirati al contrasto alle povertà, finanziati mediante le risorse assegnate dalla Regione Abruzzo per l'attuazione degli stessi piani e sulle risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento, derivanti anche dalla contestuale razionalizzazione di tutte le forme di sostegno economico attuate sul proprio territorio.

6. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari nel superamento delle condizioni di povertà, in alternativa a interventi di sostegno economico e in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati e funzionali al raggiungimento di obiettivi condivisi nell'ambito di un progetto personalizzato. A tal fine, i

Comuni sottoscrivono apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica, rimanendo a carico dei Comuni l'onere degli interessi, nell'ambito di quanto sarà definito nel Piano Regionale per il contrasto alla povertà e nei rispettivi Piani di Zona.

7. La Regione Abruzzo individua e promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate a favorire l'autonomia, l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo e la mobilità delle persone disabili residenti nel territorio regionale, nell'ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia. A tal fine, La Regione Abruzzo promuove, con le modalità che saranno definite nel regolamento regionale di cui all'**articolo 285, comma 1**, la concessione di specifici contributi in favore di persone disabili, loro tutori o altre persone dello stesso nucleo familiare che intendano guidare autovetture per cui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di concorrere al sostegno della spesa per l'acquisizione delle patenti speciali, per l'adattamento di veicoli di uso privato destinati alla mobilità di cittadini con gravi disabilità, per l'adattamento e la manutenzione degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con disabilità motorie permanenti.

ARTICOLO 191

POLITICHE PER LE PERSONE IMMIGRATE

1. In attuazione dei principi indicati negli artt. 5 e 7 comma 7 dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché in ottemperanza dei principi e dei valori contenuti nella "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" e nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", la Regione Abruzzo promuove iniziative rivolte ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro famiglie che dimorano o risiedono nel territorio regionale e che dimostrino di avere rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di flussi migratori, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e concorre a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione Abruzzo.

2. Le politiche per le persone immigrate devono essere rivolte a favorirne l'accoglienza, a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e quindi di emarginazione e devianza, a promuovere la piena integrazione sociale e culturale delle persone immigrate nelle comunità locali in cui vivono. La Regione Abruzzo concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate da realizzare in raccordo con i Comuni sul cui territorio insistono tali centri.

3. La Regione Abruzzo promuove l'articolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e gli specifici interventi rivolti alla tutela e promozione sociale delle persone immigrate, perseguendo le seguenti finalità, in stretto raccordo con i Comuni, per le rispettive competenze:

- a) individuare e rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale e culturale alla piena integrazione, allo scopo di garantire alle persone immigrate pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, ai percorsi di cura e assistenza sociale per tutte le situazioni di fragilità e a rischio di devianza;
- b) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;

- c) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati e italiani, singoli e associati, anche attraverso centri interculturali;
- d) contrastare fenomeni che comportano atti di violenza o di sfruttamento, anche sessuale, delle persone immigrate, con specifico riferimento alle donne e ai minori;
- e) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
- f) garantire il rispetto per la cultura di origine e la pratica religiosa, purché non in contrasto con le leggi vigenti in Italia e nel rispetto dei diritti umani.

4. Oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono, altresì, compresi tra gli interventi e i servizi per le persone immigrate:

- a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo, favorendo la comunicazione e la convivenza interculturale;
- b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative delle comunità locali, nonché la promozione di attività di recupero della cultura e della lingua di origine, al fine di garantire il rispetto dell'identità personale delle persone immigrate;
- c) l'accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l'attivazione di specifiche campagne d'informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento, formazione. In particolare, in applicazione della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1990, si deve provvedere all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) di tutti i minori presenti sul territorio regionale;
- d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
- e) la predisposizione di interventi a sostegno abitativo per le persone immigrate, capaci di affrontare le emergenze abitative, anche a carattere temporaneo, che le interessino;
- f) la predisposizione di specifici interventi finalizzati al contrasto del lavoro sommerso;
- g) la realizzazione di appositi corsi di formazione per il personale degli uffici pubblici che si occupano di gestione delle politiche per le persone immigrate;
- h) la promozione, d'intesa con i Comuni, di progetti sperimentali per i problemi abitativi dei Rom, attraverso il reperimento di aree attrezzate sia per le situazioni di transito che per quelle residenziali.

ARTICOLO 192

AZIONI ED INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (A.T.S.) IN MATERIA DI POLITICHE PER GLI IMMIGRATI

1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e integrata.

2. Gli ambiti territoriali sociali concorrono alla programmazione e realizzano gli interventi per le persone immigrate in modo da garantire la massima integrazione con la rete degli interventi e dei servizi sociali promossa con i Piani di Zona, anche considerando le pari opportunità di accesso a tale rete per le persone immigrate.

3. Ogni ambito territoriale organizza, in modo integrato con la rete dei servizi d'accesso previsti nel Piano di Zona, un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione, assistenza legale, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa. Tale servizio deve essere organizzato in modo da estendere i suoi effetti su tutti i Comuni dell'ambito territoriale ed è prioritariamente rivolto agli immigrati vittime di discriminazioni per motivi etnici, razziali, religiosi, sessuali.

4. Ambiti territoriali sociali (A.T.S.) dedicano alla realizzazione degli interventi e dei servizi in favore delle persone immigrate, ove si tratti di interventi specifici e dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali.

ARTICOLO 193

REGISTRO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. La Regione Abruzzo garantisce la regolare tenuta del Registro regionale dei centri di accoglienza per gli immigrati previsti dall'articolo 23, della legge regionale, 13 dicembre 2004, n. 46.

2. La Giunta Regionale disciplina con apposito provvedimento di cui all'articolo 263, comma 1 i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione.

3. I Comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.

4. L'iscrizione al Registro regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998.

ARTICOLO 194

CENTRI DI ACCOGLIENZA GIÀ IN FUNZIONE

1. I centri di accoglienza in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13 dicembre 2004 n.46 in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono continuare la propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio del rispetto dei diritti delle persone e della dignità umana, nonché di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

2. Le strutture e l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alla disciplina di cui all'**articolo 187, comma 2.**

TITOLO VI

TIPOLOGIE, STANDARD, AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

CAPO I

CRITERI GENERALI

ARTICOLO 195

PRINCIPI

1. Il presente titolo definisce i criteri, l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle strutture socio-assistenziali, educative e socio-educative a gestione pubblica o a gestione privata, stabilendo il sistema dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

2. L'iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali garantisce ai cittadini la qualità delle prestazioni.

CAPO II

LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

ARTICOLO 196

STRUTTURE E SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggette all'autorizzazione per il funzionamento tutte le strutture ed i servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi già operanti, nonché quelli di nuova istituzione, i quali, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

- a) minori, oggetto di interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- b) disabili, oggetto di interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

- c) anziani, oggetto di interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- d) persone con problematiche sociali o psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano essere prive del necessario supporto familiare, ovvero per le quali la permanenza nel nucleo familiare risulti essere temporaneamente o definitivamente impossibile, od anche solo contrastante con il progetto individuale;
- e) adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti di restrizione delle libertà personali mediante regimi detentivi disposti dall'autorità giudiziaria;
- f) donne maltrattate ovvero vittime di violenza o di tratta, ai fini di sfruttamento sessuale, anche con figli minori;
- g) persone immigrate e loro nuclei familiari.

2. Per le strutture di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 preso cui sono erogate anche prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di cui al comma 1 è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ARTICOLO 197

STRUTTURE PER MINORI

1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità familiare;
- b) comunità educativa;
- c) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;
- d) centro socio-educativo diurno per pre-adolescenti e adolescenti;
- e) centro aperto polivalente di aggregazione;
- f) centri estivi residenziali e semiresidenziali;
- g) asili nido.
- h) servizi integrativi alla prima infanzia.

2. La comunità familiare è una struttura educativa residenziale, che accoglie minori fino a 18 anni e che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo, di massimo quattro minori, con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali, in un percorso socio-educativo per i quali non è praticabile l'affido, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze rispondenti alle varie fasce di età.

3. La comunità educativa è una struttura residenziale a carattere educativo, rivolto prevalentemente a pre-adolescenti e adolescenti sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo. L'assistenza è fornita da operatori ed educatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. La comunità educativa può ospitare massimo dieci minori ed è inoltre prevista la presenza di due posti per l'emergenza. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le

prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

4. La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è una struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani (fino a ventuno anni) con gravi problemi di relazione con le famiglie, o privi delle stesse, senza valide figure di riferimento e bisognosi di un nuovo rapporto affettivo ed educativo. La presenza degli operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento è limitata ad alcuni momenti della giornata e a specifiche attività.

5. Il centro socio-educativo diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira, in particolare, al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di devianza e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

6. Il centro aperto polivalente o centro di aggregazione è una struttura aperta a tutti i minori del territorio ed opera, preferibilmente, in raccordo con i servizi sociali dei Comuni e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione, educativo-ricreativi, culturali e sportivi, miranti a promuovere il corretto utilizzo del tempo libero e a contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.

7. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori (0-3 anni) con finalità di promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Oltre i servizi definiti dalla Legge Regionale 28 Aprile 2000, n. 76 e s.m.i., si possono organizzare ulteriori servizi integrativi come l'asilo nido aziendale, le sezioni primavera, il servizio di Tagesmutter. La Giunta Regionale con apposito provvedimento ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali.

ARTICOLO 198

STRUTTURE PER DISABILI

1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità alloggio
- b) gruppo appartamento;
- c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale;
- d) centro diurno socio-educativo;
- e) comunità familiare.

2. La comunità alloggio è una struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario, destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Tale struttura deve garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia e assicura l'erogazione d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di

assistenza rese a domicilio. In presenza di utenti minori, l'equipe di operatori è integrata con le figure professionali adeguate in relazione alle specifiche esigenze.

3. Il gruppo appartamento è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni in numero non superiore a sei, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

4. La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale è una struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone disabili con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Il centro diurno socio-educativo è una struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti disabili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, ovvero pazienti psichiatrici stabilizzati, e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e assicura l'erogazione delle prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.

6. La comunità familiare è una struttura residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di massimo sei disabili, con due o più adulti che assumono le funzioni tipiche dei componenti di un nucleo familiare.

ARTICOLO 199

STRUTTURE PER ANZIANI

1. Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità alloggio;
- b) gruppo appartamento;
- c) casa di riposo;
- d) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale;
- e) centro diurno;
- f) comunità familiare.

2. La comunità alloggio è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, destinata ad anziani autosufficienti, in numero non superiore a venticinque.

3. Il gruppo appartamento è una struttura residenziale autogestita, a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà e che prevede la presenza di operatori sociali limitata ad alcuni momenti della giornata.

4. La casa di riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti e lievemente non autosufficienti, che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale nel condurre una vita

autonoma. La casa di riposo può accogliere fino a ottanta anziani, suddivisi in moduli da massimo venti ospiti.

5. La residenza protetta o residenza assistita a bassa e media intensità assistenziale è struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse. La residenza protetta o residenza sanitaria può accogliere fino a centoventi ospiti, organizzati in nuclei di massimo trenta persone.

6. Il centro diurno è una struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di erogare prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana.

7. La comunità familiare è una struttura residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di massimo sei anziani, con due o più adulti che assumono le funzioni tipiche dei componenti di un nucleo familiare.

ARTICOLO 200

STRUTTURE PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI

1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità familiare;
- b) comunità alloggio
- c) gruppo appartamento.

2. La comunità familiare per persone con problematiche psico-sociali è una struttura residenziale caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di massimo sei persone, con due o più adulti che assumono le funzioni tipiche dei componenti di un nucleo familiare.

3. La comunità alloggio è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, destinata a persone con problematiche psico-sociali, in numero non superiore a venticinque. Tale struttura deve garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente, finalizzata al recupero e al mantenimento della propria autonomia.

4. Il gruppo appartamento è una struttura residenziale autogestita, a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza (in numero non superiore a sei) a carattere familiare per soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

ARTICOLO 201

STRUTTURE PER ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI

1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
- b) centro di prima accoglienza per adulti, anche immigrati;
- c) alloggio sociale per adulti in difficoltà, anche immigrati;
- d) centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;
- e) centro sociale rieducativo per detenuti;
- f) casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

2. Il gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.

3. Il centro di prima accoglienza per adulti in difficoltà, anche immigrati, è una struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

4. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà, anche immigrati, è una struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

5. Il centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Analoghe strutture possono essere destinate all'accoglienza e all'assistenza di immigrati con permesso di soggiorno.

6. Il centro sociale rieducativo per detenuti è una struttura a carattere comunitario e a ciclo diurno, aperta a persone sottoposte a provvedimenti di restrizione delle libertà personali da parte dell'autorità giudiziaria, mediante un regime detentivo, a cui venga consentito di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario, per partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale, in base a un programma di trattamento concordato tra il direttore dell'istituto di pena e il responsabile del centro.

7. La casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

CAPO III

I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ARTICOLO 202

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E SOCIO-EDUCATIVI

1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi tutte le prestazioni alla persona di natura sociale, educativa e assistenziali:

- a) il servizio di segretariato sociale;
- b) il servizio di pronto intervento per l'emergenza sociale;
- c) il servizio sociale professionale;
- d) le prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- e) le ludoteche;
- f) il centro ludico per la prima infanzia;
- g) il tutor;
- h) il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- i) il servizio di mediazione familiare;
- j) le comunità-familiari;
- k) l'adozione nazionale e internazionale;
- l) l'affido minori;
- m) l'affido adulti;
- n) l'affido anziani;
- o) il servizio civile degli anziani;
- p) il servizio di telefonia sociale;
- q) i servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
- r) i servizi di contrasto della povertà e della devianza;
- s) supporto all'inserimento lavorativo;
- t) gli interventi educativi di strada – unità di strada;
- u) i centri sociali polivalenti di aggregazione per disabili, minori, anziani;
- v) il centro anti violenza;
- w) gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- x) ogni altro servizio individuato con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

2. I servizi socio-assistenziali sono erogati secondo i criteri e gli standard fissati con apposite deliberazioni di Giunta Regionale, garantendo in ogni caso:

- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
- b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della carta dei servizi come definita dalla presente legge;
- d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza
- e) la dotazione di apposito registro degli utenti;
- f) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
- g) le attività integrative aperte al contesto sociale;
- h) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità contributiva e previdenziale.

ARTICOLO 203

DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Il servizio di segretariato sociale svolge la funzione di sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il segretariato sociale può articolare l'accesso unico ai servizi anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul territorio e finalizzati a fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni.

2. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre funzionante, che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.

3. Il servizio sociale professionale effettua interventi di valutazione, ricerca, counseling, presa in carico e progettazione in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazione di bisogno, la promozione di nuove risorse sociali e la diffusione di informazione sui servizi e i diritti degli utenti. Il servizio sociale professionale svolge funzione di:

- a) leggere e decodificare la domanda sociale;
- b) prendere in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
- c) predisporre progetti personalizzati;
- d) attivare ed integrare i servizi e le risorse in rete;
- e) accompagnare e di aiutare il processo di promozione ed emancipazione.
- f) svolgere uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari.

4. Il servizio sociale professionale deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'albo.

5. Il servizio di assistenza e di educativa domiciliare consiste:

- a) in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- b) in prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche domiciliari, per malati affetti da disturbi mentali, da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;
- c) in servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza (maestri di strada e formazione integrata in botteghe).

6. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori e adolescenti, per i quali s'intende promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.

7. Il centro ludico per la prima infanzia consiste in un insieme di attività socio-educative-ricreative per i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita per i bambini capace di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell'arco della giornata.

8. Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti assistenziali definiti per ogni specifico caso.

9. Il centro di ascolto per le famiglie deve offrire uno spazio di accoglienza, ascolto, consulenza specialistica a coppie con figli minori, a coppie e a singoli, al fine di promuovere azioni che aumentino il benessere personale, la qualità delle relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le capacità di autoorganizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al nucleo in cui vive.

10. Il servizio di mediazione familiare deve offrire risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali o da assenza di relazioni; deve consentire la realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale, culturale nonché l'attivazione di uno spazio neutro, quale contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.

11. La comunità familiare consiste in un servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari o sul modello familiare a minori e persone temporaneamente prive di adeguati supporti familiari. Essa è assimilabile a tale tipologia la casa-famiglia, che si caratterizza per l'accoglienza multiutenza per età e situazione di bisogno, con una capacità limitata di accoglienza e un rapporto operatori/utenti adeguato ai casi di particolare gravità.

12. L'adozione nazionale e internazionale è un'attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nucleo familiare.

13. L'affidamento dei minori è un servizio a carattere temporaneo garantito da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

14. L'affidamento degli adulti è un servizio garantito da famiglie che deve assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

15. L'affidamento degli anziani è un servizio garantito da famiglie che deve assicurare a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato a escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.

16. Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

17. Il servizio di telefonia consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

18. Servizi socio educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia sono servizi flessibili e differenziati finalizzati alla promozione dello sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno delle famiglie nel loro compito educativo .

19. Servizi di contrasto della povertà e della devianza consiste nel fornire interventi di sostegno destinati a soggetti a rischio di emarginazione e devianza e alle relative famiglie. I servizi erogati a domicilio in strutture o in luoghi di aggregazione sono finalizzati al raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.

20. Supporto all'inserimento lavorativo è un servizio mirato ad incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione.

21. Interventi educativi di strada – unità di strada sono servizi educativi finalizzati alla prevenzione del rischio erogati in situazioni che si svolgono in strada.

22. I centri sociali polivalenti di aggregazione per disabili, minori e anziani consistono in strutture aperte alla partecipazione anche non continuativa di utenti alle

attività ludico-ricreative, di socializzazione, di animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, alla organizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

23. Il centro antiviolenza consiste in un insieme di servizi d'informazione, ascolto e accoglienza, a cui può rivolgersi ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il centro deve garantire le informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto della donna che abbia subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce una linea telefonica di pronto intervento, offre consulenze psico-sociali, socio-educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca del lavoro e nel reperimento di un'adeguata sistemazione alloggiativa.

24. Gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati devono erogare servizi d'informazione e orientamento, assistenza legale e amministrativa, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa, tutoraggio per l'accesso ai servizi della persona immigrata e della sua famiglia, nonché svolgono la funzione di monitoraggio e osservazione dei bisogni, delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti delle persone immigrate; per il funzionamento degli sportelli devono essere impiegate figure professionali qualificate tra cui la figura del mediatore interculturale, di nazionalità italiana e di nazionalità straniera, avendo cura di rappresentare le principali aree geografiche di provenienza degli immigrati fruitori dei servizi in un comune o ambito territoriale.

ARTICOLO 204

TITOLI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI

1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi presso i soggetti accreditati al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei titoli sono stabiliti dal Piano Sociale regionale e con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

ARTICOLO 205

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Le strutture ed i servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.

3. Le modifiche agli elementi che hanno dato luogo al rilascio del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture, se non opportunamente comunicate, determinano la decadenza dell'autorizzazione.

4. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 e, in quanto compatibili, alle disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali, organizzativi, tecnologici e professionali.

5. I servizi e le strutture socio-assistenziali, educative e socio-educative che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di autorizzazione provvisoria la mantengono fino alla approvazione dell'apposito provvedimento di giunta regionale, di cui al comma 1. Tali strutture devono provvedere all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento.

6. I Comuni dispongono l'autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 206

REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE

1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e definiti da apposito provvedimento di Giunta regionale.

2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di giunta regionale, di cui al comma 1 si applicano i requisiti previsti dalla legge regionale 4 gennaio 2005, n.2.

ARTICOLO 207

PERMANENZA DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE

1. La permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della presente legge è garantita dai titolari delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi a mezzo di autocertificazione da presentare con cadenza annuale al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che è competente per la vigilanza sulle strutture autorizzate. La Regione Abruzzo, in accordo e in collaborazione con i Comuni, svolge azioni periodiche di verifica e controllo, anche con visite ispettive in loco da realizzare a campione, per le quali può avvalersi di organismi di controllo, da individuare secondo i criteri definiti in apposito provvedimento della Giunta Regionale.

2. I requisiti e le modalità d'iscrizione all'Albo degli organismi di controllo, la validità e le caratteristiche dei controlli sono definiti da apposito provvedimento di Giunta Regionale.

ARTICOLO 208

REGISTRI DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE

1. Presso la direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali, è istituito un registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali, educative e socio-educative articolato per territorio provinciale e suddiviso nelle seguenti:

- a)** minori;
- b)** disabili;
- c)** anziani;
- d)** persone con problematiche psico-sociali;
- e)** adulti con problematiche sociali.

2. I registri, in forma cartacea e/o informatica, contengono in ordine cronologico d'iscrizione la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione al registro, la natura pubblica o privata.

3. I Comuni, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione, trasmettono alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali i provvedimenti concernenti le autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste dalla presente legge e da apposito provvedimento di Giunta Regionale.

4. La direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali della Regione Abruzzo, dispone l'iscrizione, le modifiche e le revoche nel registro regionale.

5. L'iscrizione nel registro determina la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nel registro regionali.

6. La direzione regionale competente in materia di politiche sociali della Regione Abruzzo dispone la pubblicazione nel B.U.R.A.T, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, il registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali.

ARTICOLO 209

ACCREDITAMENTO

1. Gli enti pubblici possono instaurare rapporti di convenzione con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi a condizione che le strutture risultino accreditate.

2. L'accREDITAMENTO è condizione essenziale per i soggetti erogatori per:

- a)** instaurare rapporti economici al fine dell'erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
- b)** partecipare all'istruttoria pubblica;
- c)** partecipare all'attuazione dei piani di zona.

3. L'apposito provvedimento di Giunta Regionale deve determinare i requisiti e le modalità per l'accREDITAMENTO delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati

dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.

4. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 210

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con procedure di evidenza pubblica secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.

2. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale si devono fissare:

- a) i requisiti generali per la partecipazione;
- b) i criteri per la valutazione della qualità dell'offerta secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo;
- c) l'obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli accordi firmati dalle principali centrali cooperative giuridicamente riconosciute e dalle norme di previdenza e assistenza;
- d) l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici;
- e) le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e per i provvedimenti da adottare in caso d'inadempimento, da parte dei gestori ovvero dei soggetti committenti.

ARTICOLO 211

FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SOCIALI

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale e per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

2. La Regione Abruzzo, con apposito provvedimento della Giunta Regionale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, gli ordini e le associazioni professionali, i rappresentanti dei soggetti privati e del privato sociale gestori dei servizi, riconosce le figure e le professioni sociali aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale e nelle more dell'individuazione a livello nazionale dei nuovi profili professionali sociali, come previsti dall'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328. La Regione Abruzzo deve, altresì, individuare per quanto di competenza, i criteri per l'accesso ai percorsi di formazione scolastica e professionale e/o universitaria, nonché i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e/o formative.

3. La Regione Abruzzo e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale, deve valorizzare lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e ne sostengono la formazione continua, a ciò destinando risorse finalizzate a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali.

TITOLO VII

ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

ARTICOLO 212 CARTA DEI SERVIZI

1. Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti, nonché la qualità dei servizi, i soggetti erogatori devono adottare la Carta dei servizi, ispirata ai principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario.

2. I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti elementi:

- a) tipologia delle prestazioni;
- b) tariffa per ciascuna prestazione;
- c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
- d) modalità d'informazione sui servizi;
- e) modalità di informazione sul soggetto gestore, con particolare riferimento all'ubicazione delle sedi, all'organigramma e alla modalità di organizzazione del servizio,
- f) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
- g) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
- h) informazione sul regolamento interno;
- i) standard generali e specifici di qualità dei servizi.

3. L'adozione della Carta dei servizi è requisito indispensabile per l'accreditamento di cui **all'articolo 204**.

ARTICOLO 213 MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. L'accesso ai servizi è garantito dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale, anche articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni:

- a) organizzazione della porta unica di accesso, quale rete dei punti di accesso al sistema dei servizi, con uniformità di procedure di accesso ai servizi stessi;
- b) informazione continua e diffusa sull'offerta dei servizi, le condizioni di accesso e i relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi;

- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) monitoraggio continuo delle domande sociali espresse e del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. Per l'accesso ai servizi socio-assistenziali, i Comuni e le Aziende U.S.L., per quanto di propria competenza, effettuano, in modo integrato e avvalendosi di soggetti competenti in materia, una valutazione del bisogno complessivo della persona e, quando possibile, del suo nucleo familiare, al fine di definire risposte complessive, uniche e personalizzate. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per l'acquisto di servizi.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, che indichi la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura, i relativi costi, il soggetto responsabile della gestione del caso.

4. La Regione Abruzzo promuove la costituzione in ogni ambito territoriale sociale o distretto socio-sanitario la costituzione di unità di valutazione multidimensionale, composte da professionalità diverse e in rappresentanza dei Comuni e della Aziende U.S.L., al fine di consentire l'adeguata valutazione del bisogno preventivamente alla presa in carico delle persone. A tal fine, la Giunta Regionale predispone apposite linee guida operative e promuove appositi programmi di assistenza formativa e tecnica per le strutture e gli operatori sociali e sanitari interessati dall'attivazione delle unità di valutazione multidimensionale.

ARTICOLO 214

TUTELA DEGLI UTENTI

1. Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui all'**articolo 208**.

2. I soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi individuano gli strumenti per la partecipazione al controllo di cui al primo comma.

3. L'individuazione degli strumenti di cui al secondo comma è requisito preliminare ed essenziale per l'accreditamento di cui all'**articolo 204**.

4. È istituito l'Ufficio regionale di tutela degli utenti, con apposito provvedimento di Giunta Regionale che disciplina le funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento, nonché le procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e degli organismi di cui al primo comma.

ARTICOLO 215

AGENZIE SOCIALI

1. Al fine di favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276, la Regione può costituire Agenzie Sociali, di cui all'articolo 13, comma 7, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276, con la partecipazione delle agenzie per il

lavoro di somministrazione, previo il loro accreditamento ai Servizi per il Lavoro ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n.1057 e ai sensi della presente legge.

2. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, determina i criteri, le condizioni e le modalità per la costituzione di Agenzie Sociali, per la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 13, comma 7, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio sulle attività svolte dalle Agenzie Sociali stesse.

TITOLO VIII

VOLONTARIATO, COOPERAZIONE SOCIALE, ASSOCIAZIONISMO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 216

OGGETTO

1. Il presente titolo riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:
- a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) le associazioni di promozione sociale;
 - c) le cooperative sociali;
 - d) le società di mutuo soccorso;
 - e) le associazioni familiari.

CAPO II

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 217

FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

ARTICOLO 218

ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

1. Ai fini della presente legge si intende per volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalità si perseguono attraverso le seguenti attività:

- a) attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari educativi e socio-educativi, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;
- c) attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

ARTICOLO 219

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'**articolo 218**, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere, altresì, stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. Presso la direzione competente è istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 220

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.

ARTICOLO 221

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:

- a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci;
- b) la Giunta Regionale, che, sulla base di una analisi dei fabbisogni ed esigenze formative emergenti dal territorio, promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontario, predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio dell'attività di volontario.

2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità, nell'ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.

ARTICOLO 222

CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. La Regione Abruzzo interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate e per progetti. La Giunta Regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dello stanziamento fra le attività di cui all'**articolo 214**.

2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per il parere della commissione consiliare competente che si esprime con parere vincolante entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine la proposta della giunta si intende approvata.

3. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente capo è istituito presso la direzione generale competente un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle attività definite all'**articolo 218**.

ARTICOLO 223

CONVENZIONI

- 1.** Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno un anno possono stipulare convenzioni con la Regione Abruzzo e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:
 - a)** attività e servizi assunti integralmente in proprio;
 - b)** attività innovative e sperimentali;
 - c)** attività integrative o di supporto a servizi pubblici.
- 2.** Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma le convenzioni regolano:
 - a)** la durata del rapporto di collaborazione;
 - b)** il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - c)** il numero e la qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - d)** le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici nonché le coperture assicurative;
 - e)** i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
 - f)** le modalità di risoluzione del rapporto;
 - g)** la verifica dei reciproci adempimenti.
- 3.** Ai fini del convenzionamento per la realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, la Regione e/o gli altri enti pubblici individuano quelle organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi, privilegiano quelle le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete e che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.
- 4.** Il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal presente articolo.

ARTICOLO 224

NORMA DI RINVIO

- 1.** Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 225

FINALITÀ E OGGETTO

1. In attuazione dei principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantiscono l'eguaglianza giuridica e sociale, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà dei singoli e delle formazioni sociali, la Regione Abruzzo riconosce, promuove e valorizza l'associazionismo di promozione sociale, come espressione di libertà, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Abruzzo attua la legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", mediante:

- a) l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle associazioni di promozione sociale nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale di cui alla l.r. 27 marzo 1998, n. 22 recante: "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale".

ARTICOLO 226

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, operanti sul territorio della Regione Abruzzo.

2. Sono attività di utilità sociale quelle tese a soddisfare i bisogni della comunità nei settori relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.

3. Ai fini della presente legge non sono considerate associazioni di promozione sociale le organizzazioni di volontariato, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, gli organismi che hanno come finalità prevalente la tutela di interessi economici degli associati. Non

sono, altresì, considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che prevedono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ovvero che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 227

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

1. Le associazioni di promozione sociale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 6, devono essere formalmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata, recanti l'approvazione dello statuto, che deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione;
- b) la sede legale;
- c) l'oggetto sociale, coerente con le finalità della presente legge, perseguite prevalentemente mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati;
- d) il legale rappresentante dell'associazione e l'organo di amministrazione;
- e) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;
- f) le norme sull'ordinamento interno, che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative;
- g) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;
- j) le modalità di scioglimento;
- k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 228

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

1. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione può rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Al fine di agevolare l'espletamento delle attività previste dalle convenzioni, i membri di associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 6, che prestino anche attività di lavoro subordinato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione dalla quale dipendono.

ARTICOLO 229

RISORSE ECONOMICHE

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettera b), ove finalizzate alle detrazioni e deduzioni di cui all'articolo 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 1, lettere c), d) ed e).

3. Al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento delle realtà associative esistenti e promuovere ulteriormente l'associazionismo sociale, la Giunta regionale definisce le priorità, gli indirizzi, i criteri e le modalità per la concessione di benefici e contributi entro i limiti delle risorse appositamente stanziare annualmente nelle leggi finanziarie e di bilancio.

SEZIONE II

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 230

ISTITUZIONE REGISTRO E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. È istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, distinto in due Sezioni e tenuto dalla competente Direzione regionale.

2. Le associazioni che ne fanno richiesta sono iscritte nel Registro regionale se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi e con le finalità di cui all'articolo 2;
- b) dispongono di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'articolo 3;
- c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'articolo 4;
- d) non dispongono per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'articolo 5;
- e) hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite e operanti da almeno un anno;
- f) in alternativa al requisito di cui alla lettera e), hanno sedi secondarie in Abruzzo, regolarmente istituite ed operanti da almeno un anno;
- g) sono iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della L. 383/2000, ed hanno attivato almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo.

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro regionale.

4. L'iscrizione al Registro regionale di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato).

5. L'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.

6. Le associazioni di promozione sociale devono indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro regionale.

ARTICOLO 231

STRUTTURA DEL REGISTRO

1. Nella Sezione Prima del Registro sono iscritte le associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f).

2. Nella sezione Seconda del Registro sono iscritte le associazioni non aventi sede legale in Abruzzo, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g).

3. Ciascuna Sezione è organizzata, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, nelle seguenti articolazioni:

- a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale.

4. Nel Registro sono trascritti la denominazione dell'associazione, la sede legale e le sedi operative, la sede secondaria, gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle loro modificazioni, il nome e il recapito del legale rappresentante, l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, l'attività prevalente e l'articolazione territoriale.

5. Annualmente, entro il 31 marzo, il competente Servizio regionale provvede alla pubblicazione sul BURA del provvedimento di approvazione dell'elenco delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Ai sensi della l. 383/2000, articolo 8, comma 2, copia del provvedimento di cui al comma 5 è contestualmente trasmessa all'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo.

ARTICOLO 232

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

1. La domanda d'iscrizione, assoggettata ad imposta di bollo a norma di legge e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione, è inviata alla competente Direzione regionale.

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
- d) autodichiarazione, resa nelle forme di legge, del rappresentante legale attestante:

- 1) che l'associazione si avvale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'articolo 4, comma 1;
- 2) che l'associazione non dispone per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'articolo 5;
- 3) che l'associazione, per particolari esigenze operative, si avvale o intende avvalersi di personale dipendente ovvero di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, con indicazione delle tipologie contrattuali poste in essere;
- e) relazione del legale rappresentante descrittiva dell'associazione e della sua attività con riferimento almeno all'anno precedente la presentazione della domanda stessa, dalla quale si evincono:

- 1) la struttura organizzativa;
- 2) il campo di attività con l'indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare;
- 3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- 4) la diffusione territoriale con indicazione della compagine associativa, come definita dall'articolo 7, comma 1, e delle eventuali sedi operative;
- 5) la disponibilità dei locali adibiti a sedi, a titolo di proprietà, ovvero di terzi con indicazione del titolo giuridico di possesso o di godimento;
- 6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- f) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA;
- g) esclusivamente per le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali, una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale;
- h) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego.

3. La domanda di iscrizione deve indicare anche la Sezione del Registro in cui si chiede l'iscrizione.

4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti e, in caso di carenza o non conformità della documentazione prodotta ai requisiti stessi, richiede agli istanti, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), integrazioni documentali necessarie per l'iscrizione.

5. L'iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa, sono disposti, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda, con provvedimento dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'associazione richiedente, previa regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo a norma di legge,

6. Le modifiche statutarie e le variazioni di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione ai sensi del comma 2 sono comunicate al competente Servizio regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi, con obbligo di trasmissione della copia conforme del provvedimento concernente le modifiche stesse.

7. In caso di scioglimento, liquidazione o trasformazione, l'associazione è tenuta a trasmettere al competente Servizio regionale copia del relativo provvedimento, nel termine di trenta giorni dall'adozione.

8. Con atto dirigenziale, pubblicato sul BURA e notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'associazione interessata, il competente Servizio provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 6 e 7, ad apportare le conseguenti variazioni nel Registro.

ARTICOLO 233

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, sono tenute a trasmettere al competente Servizio regionale la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme di legge, attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;
- b) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel corso dell'anno precedente;
- c) comunicazione dell'avvenuta approvazione, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti, del bilancio previsionale dell'anno in corso e del consuntivo riferito all'esercizio precedente.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal Registro.

ARTICOLO 234

REVISIONE DEL REGISTRO

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il competente Servizio regionale provvede alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 9, nonché di quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, a seguito di controlli e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell'anno.

2. Il procedimento di cancellazione, a seguito di accertato inadempimento, è avviato, ai sensi della legge 241/90, con formale comunicazione del competente Servizio regionale all'associazione interessata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 235

RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI E ALLE CANCELLAZIONI

1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta regionale, il quale decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 12.

2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è in ogni caso ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo la disciplina di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

SEZIONE III

OSSERVATORIO E CONFERENZA REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ARTICOLO 236

OSSERVATORIO

1. All'Osservatorio sociale regionale, istituito con l.r. 22/98, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di associazionismo di promozione sociale connesse con l'attuazione della presente legge:

- a)** attività di assistenza tecnica e di supporto al competente Servizio nella tenuta e nell'aggiornamento del Registro regionale;
- b)** monitoraggio sulle attività svolte e sui servizi erogati dalle associazioni iscritte al Registro;
- c)** indagini e ricerche sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Abruzzo, anche attraverso l'elaborazione e la valutazione di dati disponibili;
- d)** attività di informazione e comunicazione su normative e programmi regionali, nonché su progetti, iniziative ed eventi della Regione e delle associazioni;
- e)** diffusione delle informazioni raccolte e redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo sociale in Abruzzo.

CAPO IV

LE COOPERATIVE SOCIALI

ARTICOLO 237

OGGETTO

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui contenuti nella legislazione nazionale legge 8 novembre 1991, n. 381 e della legge regionale, 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale), nonché della legge regionale, 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010).

ARTICOLO 238

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

1. E' istituito, nella Regione Abruzzo, l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

2. L'iscrizione all'albo di cui al primo comma è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

3. La Direzione regionale competente in materia provvede alla gestione dell'albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il mantenimento o la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione Europea, nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Abruzzo.

4. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali) è condizione essenziale per la stipula di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione Europea, nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia, ma che non operano prevalentemente in Abruzzo, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.

5. La Regione Abruzzo stabilisce con apposito provvedimento di Giunta Regionale i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'albo stesso.

CAPO V

LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

ARTICOLO 239

FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (costituzione legale delle società di mutuo soccorso).

2. A tal fine, la Regione Abruzzo valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

ARTICOLO 240

INIZIATIVE PROMOZIONALI REGIONALI

1. Per le finalità di cui all'articolo 236, la Regione Abruzzo promuove iniziative promozionali delle società di mutuo soccorso, a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva dei sodalizi esistenti in Abruzzo con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza.

CAPO VI

PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

ARTICOLO 241

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

1. La Regione Abruzzo in applicazione dei principi e degli obiettivi di cui alla legge regionale, 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), ed in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, in virtù

del quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

- a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. La giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui al primo comma, costitutesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente in materia.

3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al secondo comma possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al primo comma 1, la Regione Abruzzo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

6. Per «banche del tempo», ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

7. La Regione Abruzzo, in attuazione dello statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

8. Viene istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la consulta regionale delle associazioni familiari, composta da:

- a) assessore regionale competente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al secondo comma;
- c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;
- d) due rappresentanti dei comuni designati dall'A.N.C.I. Abruzzo;
- e) un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (A.S.S.I.), indicato dall'assessore regionale competente.

9. La consulta è nominata ed insediata dal Presidente della giunta regionale.

10. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della consulta sono forniti dalla Regione Abruzzo.

11. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

12. La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

ARTICOLO 242

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi le associazioni, a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;
- c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere redistribuito tra i soci.

TITOLO IX

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 243

OGGETTO E FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla normativa statale vigente in materia, nonché dei principi fissati dallo Statuto regionale, istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie di cui alla Delib.C.R. 28 dicembre 2006 n. 57/1 (Approvazione del "Piano sociale regionale 2007-2009") e alla legge regionale 10 marzo 2008, n.5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010), sulla base dei principi generali di universalità nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata.

ARTICOLO 244

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

1. Possono usufruire delle prestazioni dei servizi, finanziati con il Fondo, le persone in condizioni di non autosufficienza, con particolare riferimento alle persone con disabilità gravi ed alle persone con più di sessantacinque anni, aventi diritto ad interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio sanitaria.

ARTICOLO 245

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con

conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (I.C.F.).

2. La condizione di non autosufficienza di cui al comma 1 si articola in diversi livelli di gravità, secondo quanto previsto all'articolo 245, comma 2, lettera b).

ARTICOLO 246

ACCESSO UNICO ALLE PRESTAZIONI

1. L'accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo è garantito dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali attraverso la concertazione tra l'Ente dell' Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) ed il Distretto Sanitario di Base (D.S.B.). L'accoglienza dei cittadini e l'informazione sulle prestazioni è assicurata dal Punto Unico d'Accesso (P.U.A.).

ARTICOLO 247

PRESA IN CARICO DELLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE

1. L'Ambito Territoriale Sociale di concerto con il distretto socio-sanitario competente per territorio provvede alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione prevista dalle disposizioni regionali in materia.

2. La presa in carico comporta la valutazione multidisciplinare della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto individuale finalizzato a realizzare la piena inclusione della persona non autosufficiente nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché, nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro in armonia con quanto stabilito dal Capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328. All'interno del progetto individuale viene formulato il programma assistenziale personalizzato come definito dall'**articolo 101**.

ARTICOLO 248

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

1. L'accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione, geriatrica e per disabili, previste dalle disposizioni regionali in materia operanti presso i distretti socio-sanitari delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).

2. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo fissa in maniera omogenea su tutto il territorio:

- a)** i criteri per definire la composizione delle unità di valutazione di cui al comma 1 e le relative modalità di funzionamento;

b) i criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione per categoria clinica e gravità della condizione.

3. La valutazione della condizione di non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della O.M.S. ed è ispirata ai principi generali della I.C.F. di cui all'**articolo 246, comma 1.**

4. Alle unità di valutazione di cui al comma 1 partecipano, almeno, il medico di medicina generale, il personale sanitario dell'area infermieristica e dell'area riabilitativa della competente struttura della Azienda USL e L'Assistente Sociale dei servizi sociali dell'Ambito competente per territorio.

5. Le Aziende U.S.L. competenti per territorio provvedono alla nomina e all'insediamento delle unità di valutazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 249

PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

1. Il Progetto Assistenziale Individualizzato, di seguito P.A.I., definisce obiettivi ed esiti attesi in termini di mantenimento e miglioramento delle condizioni di salute, indica le prestazioni da assicurare alla persona non autosufficiente e alla famiglia, fissa i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni, nonché i criteri di verifica in itinere dei risultati raggiunti.

2. Alla definizione del P.A.I. partecipano la persona non autosufficiente, o eventualmente chi è stato nominato dal Giudice tutelare, i suoi familiari e conviventi.

3. Il P.A.I. individua il responsabile del programma che deve essere scelto tra gli operatori dell'area sanitaria o dell'area sociale sulla base del criterio della prevalenza della tipologia delle prestazioni previste dal programma stesso.

4. Il responsabile del P.A.I. di cui al comma 3 garantisce l'attuazione del programma attraverso l'intervento integrato dei servizi sanitari e dei servizi sociali, divenendo il referente dei soggetti di cui al comma 2.

ARTICOLO 250

PATTO PER LA CURA E IL BENESSERE

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del P.A.I. la persona non autosufficiente, o eventualmente chi è stato nominato dal Giudice tutelare, i suoi familiari o conviventi e il responsabile del P.A.I. predispongono e sottoscrivono il Progetto Assistenziale Individualizzato per la cura e il benessere con il quale vengono garantite e coordinate le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

ARTICOLO 251

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

1. Il Fondo per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in favore delle persone non autosufficienti anziani, adulti e minori, finanzia le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, garantite alle persone non autosufficienti secondo criteri di gradualità nell'erogazione come previsto dall'**articolo 253, comma 1, lettera c)**, sono orientate a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio ed evitare il ricovero in strutture residenziali. Le prestazioni socio-sanitarie e sociali prevedono interventi volti a mantenere ed accrescere le opportunità di sviluppo psicosociale della persona disabile.

3. Le spese sostenute per l'assistenza alle persone non autosufficienti seguono il criterio della residenza del beneficiario e la compensazione finanziaria avviene secondo le disposizioni che regolano la mobilità sanitaria.

4. La Giunta Regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria, stabilisce con proprio atto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) le prestazioni erogabili a domicilio con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello sviluppo delle attività quotidiane, all'assistenza familiare domiciliare è approvato con apposito provvedimento di Giunta Regionale.
- b) i criteri di erogazione appropriata delle prestazioni, correlati alla natura del bisogno da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi residenziale e residenziale, articolati in base all'intensità complessiva e alla durata dell'assistenza;
- c) l'individuazione dei costi posti a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascuna prestazione.

ARTICOLO 252

NORME ATTUATIVE

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio provvedimento :

- a) i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni;
- b) i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui alla presente legge tenendo conto delle condizioni economiche del destinatario della prestazione, prevedendo l'esenzione totale, l'esenzione parziale e la non esenzione;
- c) i criteri per garantire la gradualità nell'erogazione delle prestazioni, limitatamente alla fase di progressivo raggiungimento dei livelli essenziali, in modo proporzionale alle risorse disponibili.

ARTICOLO 253

LIVELLI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

1. Ai fini della presente legge, in coerenza con gli indirizzi fissati dal PLNA, di cui all'articolo 174, la programmazione si articola su due livelli:

- a)** Regione;
- b)** ambiti territoriali sociali e distretti socio-sanitari nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizioni livelli essenziali di assistenza) e s.m.i. e D.P.C.M. 14.02.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e s.m.i..

2. La Regione approva l'Atto di Indirizzo Applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non autosufficienza definiti dal PLNA, verifica l'attuazione e valuta gli esiti del PLNA stesso.

3. Gli Ambiti Territoriali Sociali redigono il Piano attuativo del PLNA e sottoscrivono Accordi di Programma con le Aziende USL nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo.

4. Il Piano Locale per la Non Autosufficienza (PLNA) è approvato dall'Organo Esecutivo dell'Ente di Ambito Sociale (EAS), con atto formale e trasmesso alla Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla comunicazione degli importi assegnati da parte del servizio regionale competente.

ARTICOLO 254

COSTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da:

- a)** risorse provenienti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza;
- b)** risorse provenienti dal finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale specificatamente destinate alle finalità della presente legge;
- c)** risorse proprie del bilancio regionale afferenti anche al Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 -2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010).
- d)** eventuali altre risorse di natura privata.

2. Il Fondo costituisce vincolo di risorse per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.

3. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono gli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.) con risorse proprie appositamente destinate nei bilanci annuali e pluriennali.

4. Il Fondo ha contabilità separata nel bilancio delle Aziende U.S.L..

5. La Giunta Regionale, nell'approvazione dell'Atto di Indirizzo Applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non autosufficienza definiti dal P.L.N.A., definisce le modalità di rendicontazione.

ARTICOLO 255

PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. La Regione Abruzzo riconosce il ruolo di rappresentanza sociale delle organizzazioni e delle formazioni sociali che rappresentano e tutelano i cittadini nella costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con esse.

2. Nella costruzione e gestione del Fondo assume un ruolo fondamentale il confronto ai vari livelli istituzionali con le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati, le espressioni di autorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di disabili e del confronto con le rappresentanze dei soggetti gestori dei servizi. Il confronto si realizza lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e valutazione degli esiti. A livello degli ambiti territoriali sociali tale confronto si svolge attraverso il tavolo alto della concertazione.

3. I principi di cui al presente articolo orientano l'attività della Regione e degli Enti locali a tutti i livelli, prevedendo momenti di concertazione e confronto per i rispettivi ambiti di competenza.

ARTICOLO 256

NORMA TRANSITORIA

1. Fino alla ridefinizione della composizione delle unità di valutazione multidisciplinare di cui all'articolo 249 sono operative quelle esistenti presso le strutture territoriali socio-sanitarie delle Aziende USL.

2. In sede di prima applicazione, la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale il primo PLNA entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 257

CLAUSOLA VALUTATIVA

1. Al 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione in cui sono contenute le seguenti informazioni:

- a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa, nonché il ruolo svolto dalle formazioni sociali e dalle organizzazioni sindacali lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e della valutazione degli esiti della programmazione stessa;
- b) in quanti e quali distretti socio-sanitari è stato attivato il servizio di presa in carico della persona non autosufficiente e in quanti e quali è stato predisposto e sottoscritto il Patto per la cura e il benessere;

- c) in che modo la rete territoriale dei servizi sanitari e il distretto socio-sanitario hanno garantito il diritto della persona non autosufficiente alla parità di trattamento e di accesso;
- d) il tempo medio di attesa intercorso tra il momento della presa in carico della persona non autosufficiente e la sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere.

2. Al 30 giugno del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta Regionale presenta una relazione al Consiglio Regionale per rispondere dettagliatamente alle seguenti domande:

- a) in che modo le risorse impiegate:
 - 1) hanno contribuito all'obiettivo del mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti;
 - 2) hanno contribuito a incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie;
 - 3) hanno inciso sulla spesa sanitaria;
 - 4) hanno contribuito a contenere i tempi medi delle liste di accesso alle strutture residenziali;
- b) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone non autosufficienti e dei familiari e conviventi nonché il livello di qualità delle prestazioni rese e degli interventi attuati.

TITOLO X

CONSULTA REGIONALE PER LE ADOZIONI E PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI

ARTICOLO 258 FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazione di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori, agli interventi di solidarietà internazionale, in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, disciplina, con la presente legge, l'istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari.

2. Mediante apposita deliberazione di Giunta Regionale, la Regione Abruzzo disciplina, altresì, in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari con i requisiti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge.

ARTICOLO 259 COMPITI DELLA REGIONE ABRUZZO

- 1.** Per la realizzazione delle finalità di cui all'**articolo 1, comma 1**, la Regione Abruzzo:
- a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari e per le adozioni, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'**articolo 3**; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
 - b) promuove le attività di informazione e formazione, come disposto dall'articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 e in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149;
 - c) mantiene rapporti con gli Enti locali e le Aziende sanitarie per lo sviluppo e la

formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;

- d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali e delle Aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
 - e) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
- 2.** Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione Abruzzo:
- a) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti di sostegno a distanza, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia d'origine;
 - b) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;
 - c) promuove incontri e conferenze di studio con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;
 - d) predispose gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, dal regolamento attuativo nonché dalla presente legge.

ARTICOLO 260

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LE ADOZIONI E PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. È istituita la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai compiti attribuiti alla Regione Abruzzo per l'attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché per l'attuazione della presente legge.

- 2.** La Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari è composta:
- a) dall'Assessore regionale con delega alle Politiche sociali con funzione di Presidente;
 - b) dal Direttore regionale con delega alle Politiche sociali con funzione di Presidente;
 - c) dal dirigente di servizio con delega alle adozioni ed agli affidi familiari della Direzione regionale competente in materia di Politiche sociali;
 - d) da un dirigente di servizio dalla direzione regionale competente in materia di politiche della salute;

- e) da un dirigente delegato dalla direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale;
- f) da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62, esperti del settore e designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCHEM)-delegazione regionale;
- g) da due rappresentanti delle Aziende sanitarie locali (ASL), esperti del settore, un neuropsichiatra infantile ed uno psicologo, designati dalla sezione regionale dell'ANCI – Federsanità;
- h) da un rappresentante regionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia;
- i) da un rappresentante regionale del Comitato italiano per l'UNICEF.

3. La Consulta regionale nel formulare le proposte ed i pareri di competenza di cui al comma 1 si avvale dell'apporto consultivo degli enti autorizzati ad operare in Abruzzo, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché delle associazioni di volontariato operanti in Abruzzo per gli affidamenti familiari e le adozioni.

4. Alla prima convocazione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari si provvede entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della Consulta durano in carica per il periodo della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

6. Alla nomina dei componenti della Consulta si provvede con deliberazione di Giunta Regionale.

7. Ai componenti della Consulta non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, non spettando alcuna indennità, né alcun rimborso.

8. Le funzioni di segreteria della Consulta sono garantite dalla direzione competente in materia di Politiche sociali.

ARTICOLO 261

ISTITUZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI E PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di politiche sociali viene garantito un servizio regionale per le adozioni internazionali e per gli affidamenti familiari con il compito di svolgere pratiche di adozioni nazionali ed internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché fornire supporto tecnico scientifico alla Direzione regionale competente in materia.

2. L'attuazione del predetto servizio è garantito avvalendosi, altresì, delle dodici équipes territoriali di cui alla Deliberazione di Giunta regionale, 13 febbraio 2004 n. 72. Eventuali modifiche al sistema delle équipes territoriali sono demandate ad una apposita deliberazione di Giunta Regionale.

3. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2, devono essere garantite funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Abruzzo che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente

all'estero, in tutte le fasi dell'adozione, nonché collaborazione agli enti locali singoli e associati ed alle Aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze. Le modalità di erogazione di tali funzioni sono disciplinate da specifico provvedimento di Giunta regionale.

4. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, previo parere della Giunta regionale. Può, inoltre, fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, imprese, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di convenzioni o contratti per prestazioni è subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'Agenzia dalla legge.

5. La Giunta regionale, approva specifica deliberazione la quale deve provvedere a:

- a) stabilire, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio e per la richiesta dell'autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e secondo le indicazioni dell'articolo 39 della stessa legge;
- b) individuare i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 260.

6. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività del predetto servizio.

ARTICOLO 262

PROVEDIMENTI A FAVORE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ED ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione nazionale ed internazionale ed all'affidamento familiare, definisce, con successivi provvedimenti, le risorse e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonché i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale che conferiscono l'incarico alla Regione Abruzzo, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all'articolo 256 ed informata la competente Commissione consiliare permanente.

ARTICOLO 263

NORME FINANZIARIE

1. Il finanziamento del servizio regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari avviene mediante:

- a) trasferimenti statali;
- b) risorse regionali;
- c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;
- d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;

- e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni, nonché entrate derivanti da attività istituzionali;
- f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni, nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio.

TITOLO XI

INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE

ARTICOLO 264

FINALITÀ

1. In osservanza del precetto normativo contenuto negli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'articolo 39, comma 2, lettera 1-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone disabili, la Regione Abruzzo riconosce il fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone disabili.

2. Allo scopo di garantire l'effettiva realizzazione delle modalità di vita indipendente, la Regione Abruzzo favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali, anche al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, di garantire la personalizzazione degli interventi, unitamente all'integrazione sociale ed alla permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.

3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione Abruzzo garantisce alle persone affette da grave disabilità il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, finanziando progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata, sia a contrastare l'isolamento, sia a garantire la vita all'interno della comunità, sia l'integrazione con il proprio ambiente sociale.

4. Per "vita indipendente" si deve intendere il diritto della persona disabile all'autodeterminazione ed al controllo del proprio quotidiano, nonché del proprio futuro.

5. La vita indipendente si realizza prioritariamente attraverso l'assistenza personale autogestita, ovvero mediante l'assunzione di uno o più assistenti personali, in forma privata, consociata, tramite agenzie o cooperative, formati dalla stessa persona disabile.

ARTICOLO 265

DESTINATARI

1. L'intervento deve essere rivolto esclusivamente ai residenti nella Regione Abruzzo affetti da disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, con età compresa tra i diciotto ed i sessantacinque anni, nonché ai familiari dei predetti soggetti nel caso dei disabili psico-relazionali.

2. Il servizio di aiuto personale previsto dalla presente legge è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabili attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi anche attraverso l'assistenza domiciliare che permetta alle persone malate di poter essere assistite in modo qualificato

nell'ambito del contesto familiare e di poter avere una vita dignitosa anche nei momenti più acuti della malattia.

3. Nell'individuazione degli obiettivi, dei metodi e degli interventi, il soggetto disabile è parte integrante dell'équipe di valutazione, ricorrendo al modello quello della condivisione.

4. Qualora nell'elaborazione di un progetto, emerga un'incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria, l'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 6 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.

ARTICOLO 266

TIPOLOGIE DI PROGRAMMI

1. Nel rispetto delle risorse regionali disponibili sul bilancio regionale, la Regione Abruzzo eroga contributi soltanto a favore dei progetti annuali di vita indipendente, capaci di migliorare la qualità della vita della persona disabile, riducendone, al contempo, la dipendenza fisica ed economica, nonché l'emarginazione sociale.

2. Sono ammessi a contributo i progetti annuali di vita indipendente presentati, in conformità alle linee guida di cui al successivo **articolo 280**, dai soggetti di cui alla primo comma che migliorino la qualità della vita della persona disabile, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l'emarginazione sociale.

ARTICOLO 267

INTERVENTI REGIONALI

1. Su richiesta degli enti d'ambito sociale individuati dal Piano Sociale Regionale, la regione Abruzzo può intervenire, mediante l'erogazione di finanziamenti annuali diretti a garantire l'effettiva realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono demandati alla competente Direzione regionale competente in materia di politiche sociali.

ARTICOLO 268

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza personale è garantito attraverso l'attuazione di programmi di aiuto, redatti sulla base di progetti personalizzati presentati con cadenza annuale, agli enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, e gestiti dai destinatari.

2. Le modalità di svolgimento del servizio di assistenza personale, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono stabilite mediante apposita Deliberazione di Giunta Regionale, d'intesa con gli ambiti territoriali e i distretti sanitari.

3. Il progetto deve redatto secondo modelli predisposti dalla competente Direzione regionale in materia di politiche sociali, d'intesa con gli enti d'ambito sociale.

4. I destinatari delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti, direttamente o indirettamente, mediante l'instaurazione di uno o più rapporti di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari.

ARTICOLO 269

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti presentati dai cittadini disabili sono valutati dall'equipe multidisciplinare del distretto sanitario competente per territorio.

2. La persona disabile, secondo i principi di autodeterminazione e corresponsabilità, entra a far parte della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui all'**articolo 276**.

3. L'equipe multidisciplinare valuta i progetti in base ai criteri di cui all'**articolo 270** e secondo le modalità dettate dalle linee guida di cui all'**articolo 276**.

4. L'equipe multidisciplinare svolge le seguenti funzioni:

- a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
- b) valuta il progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste;
- c) verifica l'indice di gravità del bisogno e la capacità di autodeterminazione relazionale del richiedente.

5. È, altresì, compito dell'equipe multidisciplinare redigere annualmente l'elenco dei progetti ammessi ed esclusi con le relative motivazioni per poi procedere al calcolo del contributo erogabile.

6. L'equipe trasmette all'ente d'ambito sociale i nominativi per il finanziamento dei progetti.

ARTICOLO 270

FINANZIAMENTO DEI PIANI ANNUALI PERSONALIZZATI

1. Per la realizzazione dei progetti personalizzati ammessi ai benefici della presente legge, gli enti d'ambito sociale corrispondono agli aventi diritto un finanziamento, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di intensità assistenziale, entro gli importi massimi di cui all'**articolo 274**.

2. Il finanziamento deve essere compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.

3. I beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese nei tempi e nei modi stabiliti dalle linee guida di cui all'**articolo 280**.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare gli importi massimi di cui all'**articolo 274** sulla base dell'aumento del costo della vita desunto dall'indice ISTAT.

ARTICOLO 271

LIVELLI DI INTENSITÀ ASSISTENZIALE

1. Al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, la Giunta Regionale, mediante specifico provvedimento, stabilisce, nell'ambito degli indicatori di cui all'**articolo 274**, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale, nonché la quantificazione del finanziamento annuale.

2. Sono distinguibili, per l'accesso ai benefici della presente legge, i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: alto, medio, basso.

ARTICOLO 272

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI INTENSITÀ ASSISTENZIALE

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede annualmente alla determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale, nonché la quantificazione del relativo finanziamento di ogni singolo progetto, nel rispetto dei seguenti concorrenti indicatori:

- a) livello alto, con riferimento a:
 - 1) persone pluriminorate o non autosufficienti;
 - 2) assenza di familiari che convivono o presenza esclusiva di familiari con disabilità grave;
 - 3) assenza di una rete familiare e sociale esterna;
- b) livello medio, con riferimento a:
 - 1) persone pluriminorate o non autosufficienti;
 - 2) presenza di familiari che convivono, anziani o disabili;
 - 3) presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile;
- c) livello basso, con riferimento a:
 - 1) persone pluriminorate o non autosufficienti;
 - 2) presenza di familiari che convivono;
 - 3) presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile.

2. In caso di parità nella graduatoria costituirà criterio preferenziale il minor reddito.

3. È demandata alle linee guida di cui all'**articolo 280** l'individuazione di test d'intesa con i distretti sanitari idonei alla rilevazione degli indicatori di cui al comma 1.

ARTICOLO 273

RAPPORTI INTERCORRENTI TRA GLI ENTI D'AMBITO SOCIALE E LA REGIONE ABRUZZO

1. Gli enti d'ambito sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano le richieste di

finanziamento alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali.

- 2.** Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
- a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
 - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
 - c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'ente richiedente;
 - d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
 - e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

ARTICOLO 274

SPESE AMMISSIBILI

- 1.** La spesa ammissibile per un progetto di vita indipendente deve tenere conto:
- a) del costo del progetto di vita indipendente (assistente, oneri previdenziali e assicurativi, spese vive anche di vitto e alloggio se dovute, fornitori di beni e servizi);
 - b) di una quota pari a un decimo del progetto per spese di rendicontazione.

ARTICOLO 275

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI E DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare, la Regione Abruzzo promuove l'organizzazione di corsi annuali di formazione ed aggiornamento.

ARTICOLO 276

MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Gli enti d'ambito sociale, avvalendosi della collaborazione della propria equipe di valutazione multidisciplinare, provvedono, nei modi e nei tempi stabiliti dalle linee guida di cui all'**articolo 280**, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto.

ARTICOLO 277

RIPARTIZIONE DEI FONDI

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, i fondi disponibili sono assegnati annualmente agli enti d'ambito sociale per la realizzazione dei programmi di assistenza autogestita, sulla

base dei progetti personalizzati previamente ammessi al finanziamento.

ARTICOLO 278

CLAUSOLA VALUTATIVA

1. A far data dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'**articolo 277**, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dalla quale emergano:

- a) il numero delle domande ammesse a contributo, differenziate secondo le classi di assistenza;
- b) il numero delle domande ammesse a contributo e non finanziate;
- c) il numero delle domande ammesse a contributo e finanziate;
- d) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- e) a decorrere dall'annualità successiva alla prima applicazione della presente legge, una sintesi dei risultati delle azioni di monitoraggio e verifica degli effetti prodotti, in conseguenza dell'attività di assistenza personale autogestita, sul sistema dei servizi territoriali.

ARTICOLO 279

GRUPPO REGIONALE DI COORDINAMENTO

1. È costituito presso la Direzione regionale competente in materia di politiche sociali il Gruppo regionale di coordinamento composto da

- a) un dirigente della predetta Direzione con funzioni di Presidente;
- b) i responsabili dei distretti sanitari e degli enti d'ambito sociale;
- c) un referente designato congiuntamente dalle associazioni di tutela dei disabili riconosciute.

2. Le modalità di funzionamento del Gruppo regionale di coordinamento sono disciplinate dalle linee guida di cui all'**articolo 280**.

3. Il Gruppo regionale di coordinamento esamina le istanze di finanziamento pervenute per il tramite degli ambiti territoriali e provvede alla formulazione della relativa graduatoria regionale.

4. Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendono attuabili i progetti finanziati, il Gruppo regionale di coordinamento provvede al monitoraggio e alla gestione delle criticità dei progetti e promuove interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita. In tale ottica, gli enti d'ambito sociale garantiscono:

- a) informazioni ed orientamento anche legale verso i beneficiari della presente legge, nonché un aiuto attivo per la predisposizione dei progetti di vita indipendente;
- b) l'assistenza agli utenti per la gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la rendicontazione delle spese al termine del progetto. Tali attività possono essere garantite anche attraverso

- convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni rappresentanti degli utenti e patronati;
- c) la gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito, nonché mettere in essere tutte le azioni necessarie a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita;
 - d) l'istituzione di un elenco di assistenti personali, anche attraverso specifici accordi con i centri per l'impiego territorialmente competenti.

ARTICOLO 280

LINEE GUIDA

1. La Giunta Regionale deve emanare apposita deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 281

NORMA FINANZIARIA

- 1.** Nell'ambito della prima legge finanziaria regionale successiva all'approvazione della presente legge si provvede alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti.
- 2.** Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

TITOLO XII

NORME FINALI

CAPO I

VIGILANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 282

VIGILANZA

1. Il Comune competente per territorio esercita l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali, educativi e socio-educativi disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dell'A.U.S.L. competente per territorio in conformità delle modalità stabilite con apposito provvedimento di Giunta regionale di cui all'**articolo 289, comma 1**.

ARTICOLO 283

VERIFICA E POTERE SOSTITUTIVO

1. La deliberazione di giunta regionale di cui all'**articolo 289, comma 1** disciplina l'attività di verifica regionale per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di comparto e della regolarità contributiva e previdenziale.

2. Il regolamento, nell'ambito dell'attività di verifica regionale, stabilisce i criteri per l'individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione Abruzzo può avvalersi.

3. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione Abruzzo nei casi d'inosservanza della presente legge da parte dei Comuni prevedendo, in ogni caso e salvo casi urgenti, il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere.

ARTICOLO 284

FONDI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-ASSISTENZIALE

1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, attribuite alla Regione Abruzzo confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano regionale socio-assistenziale.

3. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, ivi comprese le attività di comunicazione sociale e di potenziamento e diffusione di buone pratiche, è posta a disposizione del Settore sistema integrato dei servizi sociali e del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione Abruzzo, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 5 per cento delle risorse del Fondo globale per i servizi socioassistenziali, di cui al comma 1.

4. I Comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 3 una percentuale non superiore al 2 per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Abruzzo ai sensi dei commi 1 e 2. Riformulare ed eliminare le percentuali

ARTICOLO 285

NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto afferente all'area "Servizi alla persona", si fa fronte con gli stanziamenti di risorse nazionali di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali ex legge 8 novembre 2000, n. 328 e agli altri fondi vincolati per il finanziamento di interventi sociali, di risorse regionali come specificate nel presente Titolo, nonché di altre risorse comunitarie rivolte al conseguimento di priorità strategiche per l'inclusione sociale nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria, nazionale e regionale.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E TRANSITORIE

ARTICOLO 286

ABROGAZIONI

1. Sono abrogate, dal giorno seguente alla pubblicazione nel B.U.R.A.T. della presente legge tutte le norme regionali incompatibili con quelle contenute nel presente Libro.

ARTICOLO 287

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more di approvazione delle delibere di Giunta Regionale attuative del presente Libro, rimangono in vigore le disposizioni di Giunta Regionale e gli atti dirigenziali emanati precedentemente in materia e vigenti, in quanto compatibili con quanto disposto nel presente Libro.

2. Nelle more dell'adeguamento della normativa, nei casi non disciplinati dalla presente legge, il Piano regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni individuando l'ente subentrante.

3. In ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 23 commi 18, 19 e 20 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dal 1° gennaio 2013, la Regione Abruzzo assume tutte le competenze nelle materie oggetto del presente Libro, svolte dalle Province fino alla data del 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 288

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per le Politiche Sociali, approva una o più apposite deliberazioni aventi ad od oggetto la disciplina di specifici aspetti che il presente libro la cui attuazione è demandata espressamente a siffatti provvedimenti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ritenuto necessario, la Giunta Regionale propone l'adeguamento, nonché l'aggiornamento del vigente Piano Sociale Regionale.